SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 giugno 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1993, n. **212**.

Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione,

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge

Art. 1.

Piano regolatore generale degli acquedotti

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.

Art. 2.

Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali

1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1993.

Art. 3.

Impiantistica sportiva

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

Art. 4.

Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali.

1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, è prorogato al mese di dicembre 1993.

3. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1.

Art. 5.

Presentazione del rendiconto per le spese elettorali

1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, è fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.

Art. 6.

Consorzio per la gestione di servizi

1. All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.».

2. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4*. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali enche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.».

Art. 7.

Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali

1. All'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 1993».

2. All'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis*. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1.».

Art. 8.

Università degli studi di Siena

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente:

«7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1993. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena».

Art. 9.

Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza.

2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle corrispondenti disponibilità di bilancio.

Art. 10.

Recupero della base contributiva

1. È prorogato di novanta giorni il termine previsto all'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni.

Art. 11.

Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari.

1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla

predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 30 settembre 1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati alla data del 1° gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 10 luglio 1992, e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo.».

Art. 12

Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate

1. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 31 ottobre 1993.

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto il seguente periodo: «L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991.».

3. Il termine di cui all'articolo 11-*quater* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio.

Art. 13

Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri

1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

Art. 14

Progetti finalizzati

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale scopo, il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993 e lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, è destinata alla realizzazione del «Progetto Efficienza Milano».

2. Per garantire la più sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima in lire 2.000 milioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991 e lire 125 miliardi per l'anno 1992, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, quanto a lire 20 miliardi per l'anno 1993 e lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga

1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 127, comma 11, e 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1992, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio successivo.

Art. 16.

Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento.

1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1° gennaio 1993.

2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dell'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive

modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Art. 17.

Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

2. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

3. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.

Art. 18.

Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

Art. 19.

Interventi nel settore cantieristico e armatoriale

1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554, 7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, nonché quelle disponibili in conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Art. 20.

Programma di metanizzazione del Mezzogiorno

1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 del programma operativo «metanizzazione» delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Tesoro.

Art. 21.

Cooperazione allo sviluppo

1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

2. Le somme iscritte al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Art. 22.

Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge in parola, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *c*), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

Art. 23.

Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi

1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'articolo 9-*quater*, comma 8, del decreto-legge medesimo.

2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

Art. 24.

Catasto dei rifiuti

1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito, per il solo anno 1993, al 31 ottobre 1993, al fine di consentire l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1993.

2. Per i rifiuti effettivamente avviati al riutilizzo, indicati nella scheda MPS dell'allegato 1, sezione 4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 ed individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno termini, modalità e campo di applicazione per l'adempimento del medesimo obbligo.

3. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio.

4. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.

Art. 25.

Conservazione dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente

1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1557, 1558 e 1704 in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.

2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate.

Art. 26.

Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti

1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo articolo 5.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il termine di cui all'articolo 5, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 27.

Norma per l'informazione del consumatore

1. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1993 ed al 30 giugno 1994.

Art. 28.

Imprese autoriparatrici

1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, previsto dall'articolo 2 della stessa legge, è differito alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, le imprese che intendono avviare attività di autoriparazione dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nel registro, sulla base dei requisiti di cui alle lettere *c)* e *d)* del medesimo articolo 3, restando soggette all'obbligo di cui all'articolo 13, comma 4, della stessa legge.

Art. 29.

Disposizioni in materia di frantoi oleari

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente: «*1.* I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 31 dicembre 1993, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione.».

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio 1995.

Art. 30.

Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari

1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi. Le somme non impegnate nell'anno 1992 possono esserlo nell'anno 1993.

2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993.

Art. 31.

Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva

1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate alla chiusura dell'anno finanziario 1992 possono esserlo nel corrente esercizio.

Art. 32.

Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

3. È autorizzata la spesa di lire 75 miliardi:

a) per il finanziamento degli studi per il piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno;

b) per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano;

c) per la progettazione e l'esecuzione delle opere di regolazione delle acque di bacino del medesimo fiume Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in materia ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità di bacino.

4. La somma di cui al comma 3 è ripartita, con decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, tra il Ministero degli affari

esteri, l'Autorità di bacino competente per territorio ed il Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Comitato interministeriale di cui al comma 1, espresso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.

Art. 33.

Ruolo nazionale dei periti assicurativi

1. È differito al 31 dicembre 1993 il termine del 13 marzo 1993, previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.

Art. 34.

Centri commerciali all'ingrosso

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1992.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 35.

Differimento di termini in materia sanitaria

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «nel primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi cinque mesi del»;

b) al comma 7 le parole «ai primi tre mesi del 1993» e «nel mese di aprile 1993» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti «ai primi cinque mesi del 1993» e «nel mese di giugno 1993»;

c) al comma 10 le parole: «all'intero primo trimestre 1993», «entro il 30 giugno 1993» e «nel primo trimestre 1993» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «agli interi primi cinque mesi del 1993», «entro il 30 agosto 1993» e «nei primi cinque mesi del 1993»;

d) al comma 11 le parole: «il rendiconto del primo trimestre 1993 è inviato alle regioni con il rendiconto del secondo trimestre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «e inviato alle regioni il rendiconto relativo al primo semestre 1993»;

e) al comma 16 le parole: «i primi sette mesi» sono sostituite dalle seguenti: «i primi nove mesi».

2. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «30 giugno 1993» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1993»;

b) al comma 2 le parole: «30 settembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1995»;

c) al comma 3 le parole: «1° ottobre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 1995».

Art. 36.

Agecontrol S.p.a.

1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 37.

Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna

1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

Art. 38.

Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato

1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono triplicati.

2. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.

Art. 39.

Gestioni fuori bilancio

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla

legge 19 marzo 1993, n. 68, è ulteriormente differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni e l'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo prendono efficacia dal 1° luglio 1993.

Art. 40.
Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato *A*, appendice 1, e nell'allegato *C*, parte 1, del regolamento 3626/82/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è prorogato al 1° settembre 1993.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.

Art. 41.
Interventi per la torre di Pisa

1. È ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

Art. 42.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*
SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0281

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1993, n. 213.

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati, in materia di imposta sul valore aggiunto con quelle recate da direttive della Comunità economica europea e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'imposta locale sui redditi dei redditi d'impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE, BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHÉ ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE SUI CONSUMI.

Capo I

REGIME GENERALE, DETENZIONE, CIRCOLAZIONE E CONTROLLI DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISE

Art. 1.
Prodotti soggetti ad accise - Definizioni

1. Gli oli minerali, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, come definiti negli articoli 17, 21, 22, 23, 24, 25 e 27 e nell'articolo 18, comma 1, del decreto-

legge 22 maggio 1993, n. 155, sono sottoposti ad accisa secondo le disposizioni stabilite dal presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sui consumi prevista, dalle vigenti disposizioni, con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo;

b) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci soggette ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria;

c) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;

d) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;

e) operatore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell'esercizio dell'attività economica svolta, prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da Paesi comunitari, extra-comunitari o dal territorio nazionale; tale operatore non può detenere o spedire i prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa;

f) operatore non registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata ad effettuare, a titolo occasionale, le medesime operazioni previste per l'operatore registrato.

3. Ai fini dell'applicazione del titolo I del presente decreto, nel territorio della Comunità economica europea, come definito dall'articolo 227 del relativo Trattato istitutivo, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, si intendono inclusi il Principato di Monaco, Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), l'isola di Man e la Repubblica di San Marino; si intendono invece esclusi i dipartimenti d'oltre mare della Repubblica francese, il territorio di Büsingen, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla e le isole Canarie.

Art. 2.

Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa

1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, sono assoggettati ad accisa al momento della fabbricazione o della importazione.

2. L'accisa è esigibile all'atto dell'immissione in consumo del prodotto. Si considera immissione in consumo anche:

a) l'ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 5;

b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo;

c) la fabbricazione o l'importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo.

3. È obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione al consumo ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta o che si è reso garante di tale pagamento.

Art. 3.

Accertamento, liquidazione e pagamento

1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota di imposta vigente alla data dell'immissione in consumo; per i tabacchi lavorati la liquidazione si effettua applicando ai singoli prodotti l'ammontare dell'imposta vigente alla predetta data e risultante dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico vigenti a tale data. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.

3. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'immissione in consumo. In caso di ritardo, oltre l'applicazione delle indennità e degli interessi di mora, non è consentita l'immissione in consumo da parte del soggetto obbligato fino all'estinzione del debito di imposta. Per l'imposta di consumo sul gas metano devono essere osservate le modalità vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tuttavia i termini per la presentazione della dichiarazione e per il pagamento sono unificati a trenta giorni dalla fine di ogni bimestre solare. Per i prodotti di importazione l'accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'applicazione della legge 18 febbraio 1963, n. 303.

Art. 4.

Regime del deposito fiscale

1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione di prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in un deposito fiscale.

2. Per l'istituzione e l'esercizio dei depositi fiscali si applicano le disposizioni previste dalle singole imposte di fabbricazione o di consumo. Per il vino e per i depositi di birra e di prodotti alcolici intermedi si osservano, in

quanto applicabili, le norme relative ai magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. L'esercizio del deposito è subordinato al rilascio, da parte dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, della licenza fiscale, previo pagamento dei vigenti diritti di licenza, ferme le disposizioni sulla vigilanza e il controllo dettate per i depositi fiscali di tabacchi lavorati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i depositi di oli minerali e per i depositi di alcole, gestiti in regime di deposito doganale privato, si applicano i diritti di licenza nelle misure rispettivamente stabilite per le raffinerie e i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.

3. Il depositario autorizzato è obbligato:

a) a prestare cauzione, secondo le modalità e nelle misure vigenti, a garanzia dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale. Per i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti e di prodotti alcolici la cauzione deve essere prestata nella stessa misura prevista per i depositi di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione. In ogni caso l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta dovuta in media per il periodo di tempo stabilito per il pagamento dell'imposta. In presenza di apposita cauzione prestata dal proprietario della merce, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte riconosciute affidabili e di notoria solvibilità;

b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;

c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;

d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.

4. I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria, la vigilanza deve assicurare, tenendo conto della operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.

5. Sono escluse dal regime del deposito fiscale le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria. Per i depositi di oli minerali e di gas di petrolio liquefatti la gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata solo per gli impianti soggetti a concessione ministeriale.

Art. 5.

Abbuoni per perdite e cali

1. In caso di perdita o distruzione di prodotti soggetti ad accisa che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando è provato che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Salvo che per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.

2. Per le perdite, inerenti alla natura dei prodotti, avvenute, in regime sospensivo, durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale vengono sottoposti i prodotti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.

4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche per i trasporti provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea di prodotti in regime di sospensione di accisa.

Art. 6.

Circolazione di prodotti soggetti ad accisa

1. La circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 8.

2. Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati, secondo modalità che saranno definite dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In attesa di tale decreto, restano in vigore le modalità di garanzia per il trasporto spiriti in cauzione d'imposta, vigenti fino al 31 dicembre 1992. La garanzia deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità economica europea e ne è disposto lo svincolo quando è data la prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario.

3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e con l'osservanza delle modalità previste dai competenti organi comunitari. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, può disporre l'eventuale suggellamento dei colli o contenitori o dei mezzi di trasporto utilizzati.

4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non è prescritto per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi

destinati, quando sono sottoposti ad un regime doganale comunitario diverso da quello dell'immissione in libera pratica o sono immessi in una zona franca o in un deposito franco.

5. Nel caso di spedizione di prodotti soggetti ad accisa, effettuata fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno per mezzo del documento amministrativo unico, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3, in tale ipotesi dal documento amministrativo unico deve risultare che trattasi di prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale, la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della spedizione e per il rimborso si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

7. Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per il trasporto e la circolazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale, le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa si applicano anche alla circolazione entro il territorio dello Stato dei prodotti nazionali soggetti al medesimo regime fiscale con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 7.

Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa

1. In caso di irregolarità o di infrazione, che comporti l'esigibilità dell'imposta, commessa nel corso della circolazione di prodotti in sospensione dei diritti di accisa, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:

a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che si è resa garante per il trasporto;

b) l'accisa è riscossa in Italia se l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa nel territorio dello Stato;

c) se l'irregolarità o l'infrazione è accertata nel territorio nazionale e non è possibile stabilire il luogo in cui è stata effettivamente commessa, essa si presume commessa nel territorio dello Stato;

d) se i prodotti spediti dal territorio nazionale non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio nazionale e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione dei prodotti, non venga fornita la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato;

e) se entro tre anni dalla data di rilascio del documento di accompagnamento viene individuato il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa viene rimborsata.

2. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarità o infrazione relativa a prodotti provenienti da altro Stato membro, il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è tenuto ad informare le competenti autorità del Paese di provenienza.

Art. 8.

Operatore professionale

1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio della attività economica svolta, abbia chiesto, prima del ricevimento della merce, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.

2. L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere la prescritta contabilità delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.

3. Se l'operatore di cui al comma 1 non è registrato, può ricevere, nell'esercizio della attività economica svolta e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell'accisa. Copia della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall'articolo 6, comma 3, per la circolazione del prodotto.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa è esigibile all'atto del ricevimento della merce e deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.

5. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 9 non si applicano ai prodotti indicati nell'articolo 27, comma 1.

Art. 9.

Rappresentante fiscale

1. Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro Stato membro, il titolare del deposito fiscale mittente può designare un rappresentante fiscale con sede nello Stato per provvedere, in nome e per conto del destinatario che non sia titolare di deposito fiscale, agli adempimenti previsti dal regime di circolazione intracomunitaria.

2. Il rappresentante fiscale deve in particolare:

a) garantire il pagamento dell'accisa secondo le modalità in materia vigenti, ferma restando la responsabilità dell'esercente l'impianto che effettua la spedizione o del trasportatore;

b) pagare l'accisa al momento dell'arrivo delle merci secondo le modalità previste e nel termine stabilito;

c) tenere una contabilità delle forniture ricevute e comunicare all'ufficio finanziario competente gli estremi di queste ed il luogo in cui sono consegnate le merci.

3. I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale devono chiedere la preventiva autorizzazione alla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio nel luogo ove ha sede il destinatario. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri doganali abilitati a svolgere i compiti previsti dall'articolo 7, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

Art. 10.

Circolazione di prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo in altro Stato membro

1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri Stati membri che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio nazionale.

2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle modalità di applicazione stabilite dai competenti organi comunitari.

3. L'accisa è dovuta dal soggetto che effettua la fornitura o dal soggetto che la riceve. Prima della spedizione delle merci, deve essere presentata una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio nel luogo di ricevimento dei prodotti, e deve essere garantito il pagamento dell'accisa. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo e il soggetto che riceve la merce deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo della merce e l'avvenuto pagamento dell'accisa.

4. Quando l'accisa è a carico del venditore e in tutti i casi in cui l'acquirente non ha la qualità di esercente un deposito fiscale, né quella di operatore professionale registrato o non registrato, l'accisa deve essere pagata dal rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello Stato, preventivamente autorizzato secondo le norme di cui all'articolo 9.

Art. 11.

Prodotti assoggettati ad accisa già immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati

1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.

2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati dai privati entro i seguenti quantitativi:

a) sigarette, 800 pezzi;

b) sigaretti (di peso non superiore a 3 gr/pezzo), 400 pezzi;

c) sigari, 200 pezzi;

d) tabacco da fumo, 1 kg;

e) bevande spiritose, 10 litri;

f) prodotti intermedi, 20 litri;

g) vino (di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante), 90 litri;

h) birra, 110 litri.

3. I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 10. Questa disposizione si applica nel caso di oli minerali trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. È considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dal serbatoio di alimentazione o dall'eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento effettuato con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali.

Art. 12.

Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa

1. I prodotti assoggettati ad accisa devono essere custoditi, contabilizzati e devono circolare con un documento di accompagnamento analogo a quello previsto per la circolazione intracomunitaria, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per i tabacchi lavorati si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano la loro circolazione e detenzione nel territorio nazionale.

2. Restano fermi gli adempimenti previsti per la denuncia degli impianti che custodiscono prodotti assoggettati ad accisa e per il rilascio delle licenze fiscali e l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Da tali adempimenti e dal predetto obbligo sono esclusi i depositi di oli minerali per uso privato, per uso agricolo e per uso industriale, di capacità non superiore a 25 metri cubi, ad eccezione di quelli afferenti a distributori automatici di carburante.

3. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 6-*bis*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 75 del 1993, a norma dell'articolo 2, secondo e terzo comma, del codice penale.

Art. 13.

Prodotti muniti di contrassegno fiscale

1. I prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale devono essere muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti.

2. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri tramite il rappresentante fiscale con le stesse modalità stabilite per i depositari nazionali.

3. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 6.

Art. 14.

Rimborso dell'accisa

1. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attività economica da lui svolta, quando sono destinati al consumo in un altro Stato membro o all'esportazione.

2. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le caratteristiche e il prezzo dei contrassegni previsti dall'articolo 13, nonché le modalità per l'effettuazione dei rimborsi e dei controlli in conformità alle disposizioni comunitarie

Art. 15

Esenzioni

1 I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:

a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari,

b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;

c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato del Nord Atlantico, diverse da quelle nazionali, nonché alle forze armate di cui all'articolo 1 della decisione 90/640/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1990, per gli usi consentiti,

d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto

2 Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale fino a quando non sarà adottata una normativa fiscale uniforme nell'ambito comunitario. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Comunità economica europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista.

Art. 16.

Regimi particolari

1. I territori extra-doganali dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano sono considerati esclusi dal territorio della Comunità economica europea.

2. Le operazioni relative a prodotti provenienti o destinati alla Repubblica di San Marino sono considerate di provenienza del territorio dello Stato o dirette a questo e devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni.

3 Sono esentati dall'accisa fino al 30 giugno 1999 i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e che sono trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o una traversata marittima intracomunitaria.

4. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati dagli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono invece tenuti ad informare gli uffici tecnici di finanza competenti per territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento CEE n 986/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L106 del 18 aprile 1989 e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda vitivinicola.

Capo II

STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SUGLI OLI MINERALI

Art. 17.

Prodotti soggetti ad accise

1. Sono assoggettati ad accisa, con le aliquote di seguito indicate, i seguenti oli minerali:

a) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55):

1) per autotrazione: lire 625.620 per 1000 litri,

2) per riscaldamento: lire 344.560 per 1000 litri,

b) oli combustibili (codice NC 2710 00 79): lire 90.000 per 1000 kg (1):

1) oli combustibili con tenore di zolfo inferiore o uguale all'uno per cento: lire 45.000 per 1000 kg;

c) gas metano (codice NC 2711 29 00).

1) per autotrazione: aliquota zero;

2) per combustione:

usi industriali: lire 20 al mc (2).

2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, e nell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, se destinati ad essere usati, se sono messi in vendita o se sono usati come combustibile o carburanti, sono assoggettati ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente:

a) i prodotti di cui al codice NC 2706;

b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;

c) i prodotti di cui al codice NC 2709;

d) i prodotti di cui al codice NC 2710,

e) i prodotti di cui al codice NC 2711, compresi il metano ed il propano chimicamente puri, ma con eccezione del gas naturale;

f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;

g) i prodotti di cui al codice NC 2715;

h) i prodotti di cui al codice NC 2901;

i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44,

l) i prodotti di cui al codice NC 3403 11 00 e 3403 19;

m) i prodotti di cui al codice NC 3811;

n) i prodotti di cui al codice NC 3817.

3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti; è tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante o come combustibile. Per la tassazione del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 29. Alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione del biodiesel si applica il regime concessorio ed autorizzativo previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n 367, e successive modificazioni. Possono essere esentati dall'accisa i carburanti ed i combustibili di origine agricola nell'ambito di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti ed in particolare i combustibili ottenuti da risorse rinnovabili. L'esenzione viene accordata, a decorrere dal 1° gennaio 1994 e con l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, sulla base di programmi di produzione preventivamente autorizzati dagli organi competenti ed approvati dall'Amministrazione finanziaria in limiti compatibili con le esigenze della sperimentazione e con una incidenza finanziaria, per accisa non riscossa sui prodotti petroliferi sostituiti dai predetti carburanti e combustibili, non superiore a lire 100 miliardi annui.

4. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius.

5. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale delle Comunità europee ed i riferimenti ai capitoli e codici della nomenclatura combinata delle merci (NC) corrispondono a quelli della versione vigente alla data del 19 ottobre 1992.

6. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio.

(1) L'aliquota di lire 90 000 per 1000 kg si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento, fluidi densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento, fluidissimi densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V) superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V) superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V) da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosità (V) inferiore a 21,2 centistokes

(2) Devono considerarsi compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano e del GPL come combustibile nel settore alberghiero o, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n 10, e in tutte le attività produttive di beni svolte dalle imprese industriali e nelle attività artigianali ed agricole. Devono considerarsi compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano e del GPL come combustibile negli esercizi di ristorazione e nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi civili. L'imposta prevista per i gas di petrolio liquefatti impiegati negli usi di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n 1161, è dovuta nella misura del 40 per cento fino al 31 dicembre 1993, nella misura dell'80 per cento dal 1° gennaio 1994 ed in misura intera dal 1° gennaio 1995. L'aumento non si applica ai gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali.

7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esercizio della vigilanza fiscale sui prodotti che sono soggetti a tassazione nel caso in cui si verificano i presupposti stabiliti nei commi 2 e 3.

Art. 18.

Fatto generatore dell'accisa

1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 2, l'obbligo del pagamento dell'accisa sorge anche:

a) quando si verificano i casi previsti nell'articolo 17, commi 2 e 3;

b) quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.

2. Il consumo di oli minerali all'interno di uno stabilimento di produzione non è considerato fatto generatore d'accisa se il consumo è effettuato per fini della produzione. Per i consumi non connessi con la produzione di oli minerali e per la propulsione dei veicoli a motore è dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti petroliferi, effettuate nell'interno dei depositi fiscali.

3. Le variazioni di aliquota possono essere applicate anche agli oli minerali già immessi in consumo con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 19.

Definizione di stabilimento di produzione

1. Si considera stabilimento di produzione di oli minerali qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, nonchè all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, sono fabbricati o sottoposti a «trattamento definito» ai sensi della nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata. Più stabilimenti di produzione, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico.

2. Non si considerano, ai fini del presente decreto, stabilimenti di produzione di oli minerali gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti all'accisa.

3. Non si considera produzione di oli minerali:

a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantità di oli minerali;

b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato l'olio minerale recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale olio non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sull'olio reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;

c) l'operazione di miscelazione di oli minerali, tra loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata già pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione, ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli componenti.

Art. 20.

Impieghi agevolati

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 15 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella *A* allegata al presente decreto sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista, con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14. La predetta tabella sostituisce la tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e la tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

2. La colorazione o marcatura degli oli minerali esenti da accise o assoggettati ad aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e devono essere eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.

3. Ai fini dell'assegnazione degli oli minerali agevolati destinati agli impieghi elencati nella tabella *A*, numero 6, allegata al presente decreto, per lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, la dimostrazione della relativa conduzione può essere resa anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Capo III

STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISI SULL'ALCOLE E SULLE BEVANDE ALCOLICHE

Art. 21.

Birra

1. La birra è assoggettata ad accisa con l'aliquota di lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato di prodotto finito, alla temperatura di 20° Celsius.

2. Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento in volume.

Art. 22.

Vino

1. Il vino, tranquillo o spumante, è assoggettato ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica l'aliquota zero.

2. Si intendono per:

a) «vino tranquillo» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti alla successiva lettera *b)*, aventi:

1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purché siano stati prodotti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

b) «vino spumante» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:

1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;

2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.

3. E esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.

Art. 23.

Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra

1. Sono soggette ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il vino, riferita ad ettolitro di prodotto finito, le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.

2. Si intendono per:

a) «altre bevande fermentate tranquille» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nel precedente articolo 22 ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite alla successiva lettera *b)* del presente articolo, ed esclusi i prodotti previsti all'articolo 21, che abbiano:

1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 10 per cento in volume;

2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;

b) «altre bevande fermentate gassate» tutti i prodotti di cui al codice NC 2206 00 91, nonché i prodotti di cui ai codici 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non previsti all'articolo 22, che soddisfano le seguenti condizioni:

1) essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;

2) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 13 per cento in volume;

3) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per cento, ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.

3. Sono esenti da accisa le altre bevande fermentate, tranquille e gassate, fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a condizione che non formino oggetto di alcuna attività di vendita.

Art. 24.

Prodotti intermedi

1. I prodotti alcolici intermedi sono soggetti ad accisa con l'aliquota di lire 77.835 per ettolitro di prodotto finito.

2. Si intendono per «prodotti intermedi» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206, non contemplati dagli articoli 21, 22 e 23, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 22 per cento in volume.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, è considerata «prodotto intermedio» qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonché qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera *b)*, del medesimo articolo 23, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione.

Art. 25.

Alcole etilico

1. L'alcole etilico è soggetto ad accisa con l'aliquota di lire 1.146.600 per ettolitro anidro alla temperatura di 20° Celsius.

2. Per alcole etilico si intendono:

a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;

b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;

c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.

3. Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa è ridotta di lire 195.000 per ettolitro anidro.

4. I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e della sovrimposta di confine sull'alcole e sulle bevande alcoliche verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tali tributi, possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale, con il medesimo ordine del privilegio previsto dall'articolo 18, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sui beni mobili del debitore, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dei tributi anzidetti, qualora questo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione.

Art. 26.

Esenzioni

1. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti da accisa quando sono:

a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;

b) denaturati con denaturanti speciali approvati dal Ministero delle finanze ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare;

c) impiegati per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209;

d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965;

e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;

f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume;

g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 kg di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 kg di prodotto per altri prodotti;

h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;

i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.

2. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche mediante restituzione dell'imposta pagata che può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14; con gli stessi decreti sono stabilite, altresì, le condizioni e le modalità per il rimborso delle accise pagate su prodotti che vengono ritirati dal mercato perché divenuti non idonei al consumo umano.

3. Nell'ambito delle modalità e condizioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fino al 31 luglio 1996, l'alcole impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, è assoggettato ad un'accisa con aliquota di lire 500 000 per ettolitro anidro alla temperatura di 20° Celsius.

Capo IV

STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SUI TABACCHI LAVORATI

Art. 27.

Prodotti soggetti ad accisa

1. Sono considerati tabacchi lavorati:

a) i sigari e i sigaretti;

b) le sigarette;

c) il tabacco da fumo:

1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

2) gli altri tabacchi da fumo.

2. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il tabacco da fumo:

1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

2) gli altri tabacchi da fumo»;

b) nel secondo comma, lettera c), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: «2-bis) è considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale più del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.».

3. Il primo comma dell'articolo 2, della legge 13 luglio 1965, n. 825, è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'articolo 1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.».

4. Fino alla data della effettiva successione, nei rapporti giuridici attivi e passivi, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la società per azioni derivata dalla trasformazione della stessa Amministrazione ai depositi di distribuzione all'ingrosso nei quali possono essere introdotti i tabacchi lavorati di provenienza comunitaria ai sensi della legge 10 dicembre 1975, n. 724, si applicano il regime dei depositi fiscali previsto dal presente decreto e le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 26 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 17 agosto 1983. L'autorizzazione alla istituzione dei predetti depositi è rilasciata da apposito ufficio del Servizio dei monopoli fiscali, del lotto e delle lotterie, di cui al successivo comma; l'imposta di consumo e l'imposta sul valore aggiunto sui tabacchi introdotti nei depositi fiscali sono corrisposte all'atto delle immissione in consumo e sono versate al predetto ufficio.

5. Presso il Ministero delle finanze e istituito il «Servizio dei monopoli fiscali, del lotto e delle lotterie», per l'esercizio delle funzioni e delle attività per l'applicazione di quanto disposto dal presente decreto relativamente alla accisa sui tabacchi lavorati, salvo, per quanto concerne il regime di circolazione, i compiti di vigilanza attribuiti agli uffici tecnici di finanza, nonché di quelle di interesse generale già affidate o conferite per legge alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e di quelle inerenti alle entrate speciali affidate al Ministero delle finanze. Il Servizio provvede inoltre alla gestione stralcio e alla trattazione amministrativa delle situazioni relative al rapporto di lavoro del personale già appartenente alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Al Servizio è preposto un dirigente generale di livello *B* ed è articolato in due direzioni centrali dirette da dirigenti di livello *C*. Al Servizio si applicano le disposizioni che regolano l'attività della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento di trasformazione in società per azioni; presso il Servizio è istituito l'ufficio di ragioneria in sostituzione dell'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Al maggiore onere derivante dal presente comma per effetto della istituzione dei predetti posti di qualifica dirigenziale, valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dall'anno 1993, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita la data di attivazione del Servizio di cui al comma 5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le necessarie conseguenti disposizioni di adeguamento del regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

7. Il comitato di gestione del Dipartimento delle dogane e imposte indirette è integrato dal Ministro delle finanze che lo presiede e da un sottosegretario da lui delegato con funzioni di vice presidente nonché dal segretario generale e dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. Il predetto comitato esercita, oltre alle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, quelle previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

8. Nell'ambito del Dipartimento delle dogane e imposte indirette è istituita la direzione centrale per l'analisi merceologica e il laboratorio chimico alla quale è preposto un dirigente generale di livello *C*. Sono corrispondentemente soppressi un posto di funzione di dirigente superiore di livello *D* di cui al quadro *F* della tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituito dalla tabella *A* allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, e un posto di quinto livello della qualifica funzionale di cui alla tabella *B* allegata al medesimo decreto legislativo n. 105 del 1990.

9. La rivendita al pubblico dei valori bollati e postali deve essere svolta all'interno dell'esercizio o dell'ufficio autorizzato, con divieto di consegna a domicilio e con la sola pubblicità dell'esposizione della targa regolamentare.

Art. 28.

Aliquote

1. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, sono stabilite, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, come segue:

a) sigarette . . . . 57 per cento;

b) sigari e sigaretti naturali . . 23 per cento;

c) sigari e sigaretti altri . . . . . 46 per cento;

d) tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo . . . . 54 per cento;

e) tabacco da masticare . . . . . 24,78 per cento;

f) tabacco da fiuto . . . . 24,78 per cento.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esenzione o il rimborso dell'accisa sui tabacchi lavorati nei seguenti casi:

a) prodotti denaturati usati a fini industriali od orticoli;

b) prodotti distrutti sotto sorveglianza amministrativa;

c) prodotti destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti;

d) prodotti riutilizzati dal produttore

Capo V

ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE

Art. 29.

Criteri generali

1. L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applicano con le aliquote vigenti al 1° gennaio 1993 e con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo;

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'immissione al consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di lire 500 mila e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento; per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Per i prodotti d'importazione dai Paesi terzi l'imposta è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dalle dogane con le modalità previste per i diritti di confine.

3. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

4. Per i tributi disciplinati dal presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16.

5. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta sui prodotti di provenienza comunitaria si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al diritto erariale speciale dovuto sugli alcoli denaturati provenienti, allo stato tal quale o contenuti in altri prodotti, da altro Stato membro, con obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e di pagamento entro il mese successivo a quello cui essa si riferisce; le predette disposizioni si applicano anche all'imposta di consumo sui prodotti di cui alle lettere *d)* ed *e)* del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, in quanto compatibili con le norme di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, e alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Il diritto erariale per gli alcoli denaturati ottenuti dalla distillazione del siero o del permeato di siero di latte è dovuto nella stessa misura prevista per l'alcole denaturato proveniente dal melasso.

7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

Art. 30.

Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio

1. Gli oli lubrificanti (codice NC 2710 00 99), ferma restando la tassazione prevista dall'articolo 17, comma 2, sono soggetti ad imposta di consumo nella misura di lire 1.040.000 per tonnellata, anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o carburazione. Alla medesima imposta sono assoggettate le preparazioni lubrificanti (codice NC 3403), limitatamente al contenuto di olio lubrificante.

2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono assoggettati ad imposta nella misura di lire 60.000 per tonnellata.

3. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica secondo i criteri stabiliti nell'articolo 29, con l'obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e del pagamento dell'imposta entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Le stesse formalità devono essere osservate per l'imposta dovuta sulle merci di provenienza comunitaria contenenti gli anzidetti prodotti.

4. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione

della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione di antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 18, comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.

5. Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono soggetti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione e per gli altri prodotti. La percentuale anzidetta può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare competitività all'attività della rigenerazione, ferma restando, in caso di diminuzione della percentuale, l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti da attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in aumento dell'aliquota normale. Gli oli minerali contenuti nei residui di lavorazione e gli oli usati, se destinati alla combustione, non sono soggetti a tassazione.

6. Ferma restando la tassazione prevista dall'articolo 17, comma 2, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono assoggettati alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

8. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 6, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31.
Mutua assistenza per recupero crediti

1. Il primo comma dell'articolo 346-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni degli articoli 346-*bis* e 346-*ter* si applicano ai crediti relativi:

a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale e parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di tali misure;

b) ai prelievi agricoli, ai sensi dell'articolo 2, lettera *a)*, della decisione 70/243/CECA, CEE, EURATOM e dell'articolo 128, lettera *a)*, dell'atto di adesione;

c) ai dazi doganali, ai sensi dell'articolo 2, lettera *b)*, della decisione richiamata dalla precedente lettera e dell'articolo 128, lettera *b)*, dell'atto di adesione;

d) ai diritti di accisa che gravano sugli oli minerali, sull'alcole e sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati;

e) alle spese ed agli interessi relativi al recupero dei crediti sopraindicati.».

Art. 32.
Compiti degli uffici tecnici di finanza Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni

1. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie.

2. Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applica anche ai prodotti di provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai prodotti nazionali; l'assunzione in carico, nei prescritti registri, deve essere effettuata con riferimento alla documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole partite di prodotti.

3. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, per le irregolarità ed infrazioni alla disciplina stabilita ai sensi del presente titolo si applica la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 3 milioni.

4. Gli interventi e i controlli indicati nel comma possono essere esercitati, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza, anche dalla Guardia di finanza.

5. Il personale del Dipartimento delle dogane e imposte indirette che espleta i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa si avvale del segnale di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 33.

Disposizioni transitorie

1. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto lavorano o custodiscono prodotti soggetti ad imposta, in regime sospensivo, sono assoggettati al regime del deposito fiscale.

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano una attività per la quale è prescritta, per effetto delle disposizioni recate dal presente decreto, la licenza fiscale devono farne la richiesta entro trenta giorni dalla predetta data. La licenza è rilasciata entro i successivi quindici giorni, previo pagamento da parte dell'obbligato del diritto di licenza.

3. Le disposizioni relative alla colorazione o denaturazione dei prodotti ammessi ad usi agevolati continuano ad applicarsi fino alla emanazione di disposizioni comunitarie in materia.

4. Per il benzolo, il toluolo, gli xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, fino alla emanazione del decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 17, comma 7, del presente decreto, devono essere osservate le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 9 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1986; i prodotti di provenienza comunitaria sono assimilati, a tal fine, ai prodotti nazionali e devono essere assunti in carico, nei prescritti registri, con riferimento alla eventuale documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole partite di prodotti.

5. Fino alla emanazione dei decreti previsti nel secondo periodo del comma 7 dell'articolo 29, gli oli lubrificanti e gli altri prodotti di cui all'articolo 30, di provenienza comunitaria, devono essere assunti in carico, nei prescritti registri, dall'esercente che ne effettua l'immissione al consumo sulla base della documentazione commerciale emessa per la scorta delle partite di tali prodotti.

6. Fino alla emanazione dei decreti ministeriali previsti dal presente titolo continuano ad applicarsi le disposizioni recate dai decreti ministeriali emanati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Non si fa luogo a recuperi d'imposta per il biodiesel immesso in consumo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello immesso in consumo successivamente a tale data e fino al 31 dicembre 1993 in quantità non superiori a quelle commerciate nel primo semestre 1993.

Art. 34

Adeguamenti alla normativa comunitaria

1. Le disposizioni di attuazione delle direttive della Comunità economica europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il presente decreto, anche con riferimento ad adeguamenti delle aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale sia per tener conto delle variazioni del valore dell'ECU rispetto alla valuta nazionale, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 35.

Soppressione di imposte

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le seguenti imposte:

a) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero, istituita con l'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione dello zucchero, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924;

b) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine di cui al testo unico delle disposizioni legislative per l'imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine, approvato con il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924;

c) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi, istituita con l'articolo 2 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni;

d) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina, istituita con l'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni;

e) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo e sulle munizioni, istituita con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 393, e successive modificazioni;

f) imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao, sulle pellicole e bucce di cacao, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206;

g) imposta di consumo sul caffè, istituita con l'articolo 1 dell'allegato *A* al decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, e successive modificazioni;

h) imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione e sugli accendigas, istituite, rispettivamente, con il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e con il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, e successive modificazioni;

i) imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici, istituita con l'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

2. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, è soppresso dal 1° luglio 1996.

3. Per il rimborso dell'imposta assolta sulle giacenze di zucchero detenute in quantità superiore a 10 tonnellate alla data del 1° gennaio 1993 dagli esercenti magazzini commerciali, si applicano le disposizioni dell'articolo 14. Il rimborso è dovuto sulla base delle istanze e della allegata documentazione presentate entro il 1° febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio.

4. È ammessa la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura dell'imposta assolta sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici detenuti per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993 presso magazzini o esercizi di vendita, quale risulta dalla bolletta d'importazione per i prodotti importati direttamente dall'esercente oppure nelle seguenti misure percentuali del prezzo di acquisto corrisposto dai rivenditori: 4,94 per cento per i prodotti della categoria 12A; 7,82 per cento per i prodotti della categoria 8F; 9,42 per cento per i prodotti di altre categorie. Per ciascuna categoria, marca e tipo si considerano giacenti i prodotti pervenuti per ultimo. Possono usufruire del credito d'imposta i soggetti che abbiano presentato entro il 1° febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, apposita istanza anche se prodotta con riserva di integrazione della relativa documentazione e del valore complessivo degli acquisti di prodotti soggetti ad imposta effettuati nell'anno 1992. Non viene presa in considerazione ai fini della concessione del credito d'imposta la quota parte di giacenza eccedente il 20 per cento di tale valore. In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.

5. Sono abrogati la legge 26 maggio 1966, n. 344, contenente disposizioni sulla disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, la legge 28 marzo 1968, n. 393, gli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, recanti disposizioni per il pagamento differito per le imposte di fabbricazione, e le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto. Sono inoltre soppresse le licenze previste all'articolo 3 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198.

6. Sugli apparecchi di accensione e relative parti principali di ricambio e sugli accendigas detenuti per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993 presso i magazzini dei distributori all'ingrosso di cui ai decreti del Ministro delle finanze 22 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 6 maggio 1971, e 2 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'11 febbraio 1972, è dovuto il rimborso dell'imposta assolta dai soggetti interessati che abbiano presentato all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, competente per territorio, istanza di rimborso entro il 15 maggio 1993. Per i distributori all'ingrosso di accendigas non obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico il rimborso dell'imposta assolta è dovuto nella misura dell'otto per cento dell'imposta gravante su ogni singola fattura di acquisto effettuato nell'anno 1992.

7. Sulle giacenze di oli da semi sia tal quali che in semi oleosi, detenute alla data del 1° gennaio 1993 in quantità superiore alle 10 tonnellate negli stabilimenti di disoleazione, è dovuto il rimborso dell'imposta assolta. Gli interessati devono presentare all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio istanza di rimborso a pena di decadenza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando copia della documentazione dalla quale risulti l'entità della giacenza denunciata.

8. La messa in libera pratica di residui di operazioni di importazioni di cacao, effettuate fino al 31 dicembre 1992, in sospensione temporanea della relativa imposta erariale di consumo è effettuata, a partire dal 1° gennaio 1993, in esenzione dal pagamento della imposta stessa.

TITOLO II

ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Capo I

ARMONIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE

Art. 36.

Modificazione di talune aliquote

1. Nella tabella *A*, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 36) è sostituito dal seguente:

«36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);».

2. Nella tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppressi i numeri 22), 23), 27), 34), 40) e 41), e i numeri 37), 38) e 41-*bis*) sono sostituiti dai seguenti:

«37) somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;

38) somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività;

41-*bis*) prestazioni di carattere educativo rese da cooperative sociali;».

3. Nella tabella *A*, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

a) sono soppressi i numeri 54), 59), 75), 83), 84), 88), 94), 95), 96), 97), 105), 107), 108), 109), 115), 116), 118) e 126);

b) i numeri 24), 80), 103), 104) e 124) sono sostituiti dai seguenti.

«24) tè, mate (v.d. 09.02-09.03),

80) preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21 07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;

103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili: gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati,

104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 °C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 °C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

124) servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali;»;

127) sono aggiunti i seguenti numeri.

somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa *T* 1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; gas di petrolio liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;

127-*ter)* locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;

127-*quater)* prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;

127-*quinquies)* opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione caloreenergia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica ceduti da imprese costruttrici; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, ceduti da imprese costruttrici;

127-*sexies)* beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di cui al numero 127-*quinquies*);

127-*septies)* prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al numero 127-*quinquies)*;

127-*octies)* prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali;

127-*novies)* prestazioni di trasporto aereo di persone;

127-*decies)* francobolli da collezione e collezioni di francobolli».

4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 12 per cento:

a) per le cessioni e le importazioni di:

1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17);

2) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve freschi anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);

3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole; vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05 - ex 22.06);

4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. ex 22.07);

5) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);

6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);

7) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01);

8) saponi comuni (v.d. ex 34.01);

9) pelli gregge, ancorché salate, degli animali delle specie bovina, ovina, suina, ed equina (v.d. ex 41.01);

10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e semicoke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v.d. 27.04 - A e B); coke di petrolio (v.d. 27.14 - B);

11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico;

12) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione;

13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;

14) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;

15) materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi;

16) bevande a base di vino, indicate nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1988; bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori e ad essere somministrate ai collaboratori delle aziende agricole;

b) per le prestazioni di servizi aventi per oggetto:

1) noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

2) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso, svolta in forma professionistica, di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91;

3) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.

5. Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 19 per cento. È soppressa la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. Per le cessioni e le importazioni degli acciai impiegati per l'edilizia, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento (vv. dd. 72.13; 72.14.20; 72.15; 73.14).

6. Le cessioni e le importazioni di prodotti omeopatici sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento. Non si fa luogo a rimborsi di imposte pagate né sono consentite le variazioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7. Al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo sono soppresse le parole «ed al 27,55 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentotto per cento» e, nel secondo periodo, le parole «per 138 quando l'imposta è del trentotto per cento».

8. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonché per la distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di schede magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazione da parte degli utenti, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 304 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;»;

b) la lettera *e-bis)* è abrogata.».

9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 10:

1) il n. 6 è sostituito dal seguente:

«6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate;»;

2) il n. 18) è sostituito dal seguente:

«18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze»;

3) è aggiunto il numero 27-*quater*):

«27-*quater*) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere »;

b) nell'articolo 19, al quarto comma, le parole: «di quelle indicate ai nn. 6, 10 e 11 dell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «di quelle indicate al n. 11 dell'articolo 10».

10. Per le cessioni allo Stato di armamenti terrestri, comprese le munizioni, di automezzi militari ed altre attrezzature militari, fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1994, si applicano le disposizioni dell'articolo 8-*bis*, commi primo e secondo, dello stesso decreto.

11. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 del presente articolo non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 1992 nei confronti dello Stato e degli altri enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.

12. Ai fini del completamento della ricostituzione e della ristrutturazione degli edifici distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel novembre 1980 e nel febbraio 1981 nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia, è concesso, fino al 31 dicembre 1995, ai soggetti danneggiati, risultanti dalle attestazioni rilasciate dal comune competente, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi, al netto dell'I.V.A., relativi all'acquisto di beni utilizzati ed alla prestazione di servizi ricevuti, anche in dipendenza di contratti d'appalto, nella costruzione, ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati. Il contributo, che in ogni caso non può essere superiore alla somma corrisposta a titolo di I.V.A., non compete sui corrispettivi che hanno beneficiato dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 13, comma della legge 10 febbraio 1989, n. 48 e successive proroghe. La distruzione o il danneggiamento deve risultare dall'attestazione prevista dall'articolo 5, primo comma, lettera *c)*, del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875. L'effettiva utilizzazione del materiale e dei servizi nella costruzione, ricostruzione o riparazione dell'edificio dovrà risultare da analoga attestazione. Con decreto del Ministro competente, secondo il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di applicazione del presente comma.

13. All'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «La delega deve essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell'azienda delegata sita nel territorio dello Stato».

14. Il Ministro delle finanze, con decreto, adegua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i modelli per la delega prevista dall'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per evidenziare l'ufficio ricevente.

15. L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è soppresso.

16. All'articolo 74, primo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria».

Capo II

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Art. 37.

Operazioni intracomunitarie

1. Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intracomunitarie secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

Art. 38.

Acquisti intracomunitari

1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.

2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto.

3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:

a) la consegna nel territorio dello Stato, in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, di beni prodotti, montati o assiemati in altro Stato membro utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti dal territorio dello Stato, dal committente, ivi soggetto passivo d'imposta, o, comunque spediti, da terzi per suo conto;

b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;

c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;

d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera *c)* di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;

e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

4. Agli effetti del comma 3, lettera *e)*, costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'articolo 8-*bis*, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.

5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:

a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 3, lettera *h)*, del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'articolo 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficierebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;

b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;

c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera *c)*, dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 16 milioni di lire e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;

d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese.

6. La disposizione di cui al comma 5, lettera *c)*, non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, sempreché ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per i soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso.

7. L'imposta non è dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione.

8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza.

Art. 39.

Effettuazione dell'acquisto intracomunitario

1. Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso.

2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è ricevuta fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento.

Art. 40.

Territorialità delle operazioni intracomunitarie

1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.

2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. È comunque effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa.

3. In deroga all'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell'articolo 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:

a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a lire 54 milioni e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.

5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta.

6. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché eseguite nel territorio di altro Stato membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro.

7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri anche se vengono eseguite singole tratte nazionali nel territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati. Costituiscono, altresì, trasporti intracomunitari le prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture od elettrodotti, di prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti.

8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle prestazioni di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative ad operazioni su beni mobili, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in altro Stato membro. Se il committente della prestazione di

intermediazione e soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato la prestazione si considera ivi effettuata ancorché l'operazione cui l'intermediazione si riferisce sia effettuata in altro Stato membro.

9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 nonché le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 5, 6 e 8 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro.

Art. 41

Cessioni intracomunitarie non imponibili

1. Costituiscono cessioni non imponibili:

a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera *c)*, del presente decreto. i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto;

b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della successiva lettera *c)*. La disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 28-*ter*, B, comma 2, della direttiva del Consiglio n. 388/CEE del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva n. 680/CEE del 16 dicembre 1991. In tal caso è ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso;

c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.

2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera *a)*

a) la consegna in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, nel territorio di altro Stato membro, a committenti soggetti passivi di imposta o a terzi per loro conto, di beni prodotti, montati o assiemati nel territorio dello Stato utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti nel territorio stesso o comunque forniti dai committenti o da terzi per loro conto;

b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non è soggetto passivo d'imposta.

c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti

3. La disposizione di cui al comma 2, lettera *c)* non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera *a)*, o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali

4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-*bis* e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché le prestazioni di servizi indicate nell'articolo 40, comma 9, del presente decreto, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.

Art. 42.

Acquisti non imponibili o esenti

1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile o non soggetta a norma degli articoli 8, 8-*bis*, 9 e 74, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvio, è esente dall'imposta a norma dell'articolo 10 dello stesso decreto.

2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera *c)* del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica la disposizione di cui alla lettera *c)* del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

Art. 43.

Base imponibile ed aliquota

1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, commi secondo, terzo e quarto, e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.

2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.

3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.

4. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 44.

Soggetti passivi

1. L'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli, è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni, gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi. L'imposta è determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta:

a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e per quelle di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, del presente decreto rese da soggetti passivi d'imposta non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, dal committente se soggetto passivo nel territorio stesso.

3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, anche da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza può essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, nonché alla compilazione, ancorché le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6.

4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'articolo 40, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 45.

Detrazione

1. È ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con le limitazioni ivi stabilite, l'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nell'esercizio di impresa, arti e professioni.

Art. 46.

Fatturazione delle operazioni intracomunitarie

1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in lire del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.

2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 e per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve

inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.

3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera *c)*, nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *b)*, non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.

4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non e effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente

5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere *a)* e *b)*, o committente delle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione della operazione deve emettere entro lo stesso mese in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.

Art. 47.

Registrazione delle operazioni intracomunitarie

1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere *a)* e *b)*, e alle operazioni di cui all'articolo 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione. Le fatture devono essere annotate anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto, distintamente e nel termine ivi stabilito, ma non anteriormente al mese di annotazione nel registro di cui all'articolo 23 dello stesso decreto.

2. I contribuenti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo articolo 24 anziché in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalità indicate nel comma 1.

3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso.

4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.

Art. 48.

Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale

1. Ai fini delle liquidazioni e dei versamenti di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari è computabile in detrazione con riferimento alle registrazioni eseguite nel secondo mese precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza mensile e nel secondo trimestre precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale.

2. Nella dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno precedente, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, le operazioni intracomunitarie registrate a norma dell'articolo 47, commi 1 e 3, del presente decreto nell'anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalità stabilite nel decreto di approvazione del relativo modello. Se sono state registrate operazioni intracomunitarie non si applica l'esonero di cui al secondo periodo del primo comma dell'anzidetto articolo 28

Art. 49.

Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa

1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno

effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, devono presentare, in duplice esemplare, ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.

2. Entro il termine di cui al comma 1 l'imposta deve essere versata, a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.

3. L'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera *c)*, non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente all'accisa.

4. Per gli acquisti intracomunitari effettuati nell'esercizio dell'attività non commerciale dagli enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato, indicati nell'articolo 38, comma 1, si applicano le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 47, comma 3.

Art. 50.

Obblighi connessi agli scambi intracomunitari

1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera *a)*, e 2, lettere *a)* e *c)*, e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.

2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea, nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.

3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

4. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell'articolo 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'articolo 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione deve essere presentata anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera *c)*, del presente decreto.

5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera *a)*, devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. L'elenco riepilogativo delle cessioni deve contenere anche l'indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro ai quali sono stati inviati, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, beni oggetto di perfezionamento o manipolazione, nonché la specificazione del relativo titolo. I soggetti indicati nell'articolo 38, comma 3, lettera *c)*, devono presentare, secondo le modalità ed i termini di cui al predetto articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 1993, l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.

7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.

8. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere istituiti e gestiti depositi non doganali autorizzati per la custodia di beni nazionali o comunitari. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari dei beni destinati ad essere introdotti in tali depositi nonché le cessioni e le prestazioni di servizi relative ai beni in essi giacenti sono effettuati senza pagamento di imposta; la disposizione si applica anche relativamente ai beni nazionali o comunitari che, nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti, sono destinati ad essere introdotti o si trovano giacenti nei depositi doganali, depositi franchi e nei punti franchi.

Art. 51.

Disposizioni relative ai produttori agricoli

1. Per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 2 e dell'articolo 49, commi 1 e 2 del presente decreto.

2. Per le cessioni di cui all'articolo 40, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Per le cessioni di prodotti agricoli effettuate, in conformità alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 41, dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso articolo 34, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, gli acquirenti possono ottenere il rimborso della relativa imposta con le modalità di cui all'articolo 38-*ter* del suddetto decreto n. 633 del 1972.

Art. 52.

Cessioni a viaggiatori

1. Fino al 30 giugno 1999 sono non imponibili, agli effetti dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni ai viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti ai sensi dell'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, per ciascuna persona e per ciascun viaggio, entro i limiti di valore e di quantità previsti dalle norme comunitarie relative al traffico dei viaggiatori fra la Comunità ed i Paesi terzi; se il valore globale dei beni supera l'importo fissato dalle norme comunitarie, sull'eccedenza è dovuta l'imposta; nel calcolo del valore globale non è computato quello dei beni soggetti a limiti quantitativi.

3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite modalità e condizioni per l'applicazione del presente articolo.

Art. 53.

Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi

1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'articolo 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non può essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i termini della liquidazione e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'articolo 38, comma 3, lettera *e)*, nonché le prescrizioni, le modalità ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma.

3. I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonché ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto.

4. Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi, il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto di acquisto intracomunitario in base alla documentazione rilasciata in uno Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all'adempimento dell'imposta, può presentare, in luogo della dichiarazione di cui al punto 3) dell'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, la documentazione ai fini dell'adempimento dell'imposta.

5. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole «formalità doganali» sono inserite le seguenti: «o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 213».

Art. 54.

Sanzioni

1. Chi omette le annotazioni, prescritte dall'articolo 47, nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi imponibili è punito con la pena pecuniaria in misura da due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse calcolata secondo le disposizioni del presente decreto. Se le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali da importare una imposta inferiore, si applica la stessa sanzione, commisurata alla differenza. Le stesse pene pecuniarie si applicano per le omissioni o inesatte annotazioni nel registro di cui all'articolo 47, comma 2.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 50, comma 3, l'operazione è stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro.

3. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 1, o per la presentazione di essa con l'indicazione dell'ammontare delle operazioni dell'imposta in misura inferiore, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta o la maggiore imposta dovuta.

4. Per l'omesso versamento, in tutto o in parte, dell'imposta risultante dalla dichiarazione di cui al comma 3 si applica la soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno.

5. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 50, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 2 milioni.

6. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 53, comma 3, si applica la sanzione di cui all'articolo 47, comma primo, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7. Per l'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, o per la presentazione con dati incompleti o inesatti si applicano le sanzioni previste nell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

8. Le sanzioni stabilite nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, si applicano anche a chi emette o utilizza fatture o documenti equipollenti, relativi ad operazioni intracomunitarie di cui al presente decreto, indicanti numeri di identificazione diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'individuazione dei soggetti cui si riferiscono.

Art. 55.

Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con le amministrazioni degli altri Stati membri

1. Su richiesta di altri Stati membri, i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza possono disporre l'esecuzione, anche unitamente a funzionari di tali Stati, di accessi, ispezioni e verifiche di cui agli articoli 52 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizioni di reciprocità.

Art. 56.

Norme applicabili

1. Per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Capo III

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONNESSE AI REGIMI TEMPORANEI DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

Art. 57.

Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) nell'articolo 7, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Agli effetti del presente decreto:

a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

b) per "Comunità" o "territorio della Comunità" si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera *a)*:

1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;

2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;

3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;

4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco.»;

B) nell'articolo 8, primo comma, lettere *a)* e *b)*, le parole «all'estero o comunque fuori del territorio doganale» sono sostituite dalle parole «fuori del territorio della Comunità economica europea»;

C) nell'articolo 8, primo comma, lettera *b)*, le parole: «nei bagagli personali fuori del territorio doganale» sono sostituite dalle parole: «nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea» e nello stesso comma del medesimo articolo, alla lettera *c)* dopo le parole: «che intenda esportarli» sono aggiunte le seguenti: «o destinarli a cessioni intracomunitarie» e dopo le parole: «inerente all'attività di esportazione» sono aggiunte le seguenti: «o a quella diretta a scambi intracomunitari»;

D) nell'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma»;

E) nell'articolo 9, primo comma, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

«7-*bis*) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-*ter*, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea »,

F) nell'articolo 29, secondo comma, punto 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole· «nonché delle fatture relative a cessioni intracomunitarie», nel successivo sesto comma, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole. «, con lo stesso decreto può essere disposta anche la presentazione di uno o più degli elenchi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 21 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 251 del 24 ottobre 1992 »,

G) l'articolo 38-*quater* è sostituito dal seguente:

«Art. 38-*quater (Sgravio dell'imposta per i viaggiatori stranieri)*. — *1*. Le cessioni a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea di beni di corrispettivo complessivo superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Questa disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro tre mesi dall'effettuazione della operazione, in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro quindici giorni dalla scadenza del suddetto termine.

2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro tre mesi dall'effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25.»;

H) nell'articolo 53, al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole· «o da atto registrato presso l'ufficio del registro.»,

I) l'articolo 67 è sostituito dal seguente·,

«Art. 67 *(Importazioni)*. - *1*. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 7, primo comma, lettera *b)*:

a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato;

b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera *b)*, del regolamento CEE n 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985,

c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione,

d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare,

e) le operazioni di estrazione dai depositi non doganali autorizzati per immissione in consumo dei beni di cui alla lettera *a)*

2 Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima »,

L) nell'articolo 68 la lettera *e)* è soppressa,

M) nell'articolo 70 è aggiunto, in fine, il seguente comma. «L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità economica europea. Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione.»,

N) nell'articolo 73-*bis*, secondo comma, primo periodo, dopo le parole «o dall'importatore» sono aggiunte le parole «ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari» e, nel quarto comma, primo periodo, dopo le parole «o importatori» sono aggiunte le parole «ovvero agli acquirenti intracomunitari»,

O) nell'articolo 74, ottavo comma, secondo periodo, dopo le parole «L'imposta afferente l'importazione» sono inserite le parole «o l'acquisto intracomunitario».

2. Le operazioni di cui all'articolo 40, comma 9, concorrono a formare l'ammontare delle operazioni, rispettivamente non imponibili o non soggette, indicate nell'articolo 30, comma terzo, lettere *b)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni.

Art 58

Operazioni non imponibili

1 Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a

nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.

2. Salvo quanto previsto nell'articolo 41, comma 2, lettera *a)*, del presente decreto sono non imponibili, anche agli effetti dell'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera *a)* del presente decreto, eseguite su beni nazionali o comunitari destinati ad essere trasportati o spediti in altro Stato membro da o per conto del prestatore del servizio o del committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro.

Art. 59.

Rimborsi a soggetti non residenti e controlli all'esportazione

1. Le disposizioni dell'articolo 38-*ter*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche ai soggetti, ivi indicati, che effettuano prestazioni di trasporto intracomunitario nonché relative prestazioni accessorie per le quali l'imposta è dovuta dal committente, residente nel territorio dello Stato, a norma dell'articolo 44, comma 2, lettera *b)*, del presente decreto.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La dichiarazione di cui alla lettera *b)* deve essere redatta in quattro esemplari, dei quali, dopo l'accertamento della conformità degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, uno è inviato dall'ufficio alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante; le modalità di accertamento e di verifica, saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.».

Art. 60.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del capo II si applicano alle operazioni intracomunitarie effettuate successivamente al 31 dicembre 1992.

2. In deroga al comma 1 e all'articolo 38, e salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, i beni provenienti dagli altri Stati membri che anteriormente al 1° gennaio 1993 sono stati introdotti nello Stato ed assoggettati ad un regime doganale sospensivo e che risultano alla data stessa ancora vincolati a detto regime, sono considerati in importazione all'atto dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta l'immissione in consumo nello Stato dei beni stessi. La disposizione si applica altresì all'atto della conclusione, anche irregolare, del regime del transito comunitario o di altro regime internazionale di transito iniziato in altro Stato membro anteriormente alla data anzidetta e risultante ancora acceso alla data stessa.

3. Sono anche considerati in importazione, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 1992, i beni nazionali esportati anteriormente al 1° gennaio 1993 verso un altro Stato membro, qualora siano reimportati o reintrodotti nello Stato a decorrere da tale data; si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 69, secondo comma, e 68, primo comma, lettera *d)* del citato decreto n. 633 del 1972.

4. Non sono soggette all'imposta le importazioni relative a:

a) beni di cui al comma 2 che vengono spediti o trasportati fuori della Comunità economica europea;

b) beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993 che sono rispediti o trasportati verso lo Stato membro di provenienza;

c) mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993 che risultino acquistati o importati nello Stato membro di provenienza secondo le disposizioni generali di imposizione vigenti in tale Stato e che comunque non abbiano beneficiato di esenzione o rimborso dall'imposta a motivo della loro esportazione dallo Stato medesimo; tale condizione si considera in ogni caso soddisfatta se il mezzo di trasporto è stato oggetto di immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di formalità equipollenti per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1985 ovvero se l'ammontare dell'imposta risulta non superiore a lire 20 mila.

5. Gli acquisti intracomunitari di beni introdotti nel territorio dello Stato successivamente al 31 dicembre 1992 sono soggetti all'imposta ancorché anteriormente a tale data il relativo corrispettivo sia stato in tutto o in parte fatturato o pagato. Per tali acquisti si applicano l'articolo 46, comma 5, qualora non sia stata ricevuta la fattura di cui al comma 1 dello stesso articolo, e l'articolo 50, comma 6, ai fini della compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti.

6. Per le cessioni intracomunitarie di beni spediti o trasportati in altro Stato membro successivamente al 31 dicembre 1992, per le quali sia stata emessa fattura anteriormente al 1° gennaio 1993, resta ferma l'applicazione dell'articolo 8, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché le cessioni siano non imponibili anche a norma dell'articolo 41 del presente decreto. Le operazioni devono essere indicate, ricorrendone i presupposti, nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, ancorché le relative fatture siano state registrate anteriormente al 1° gennaio 1993.

TITOLO III

ADEGUAMENTO DI ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Capo I

MODIFICA DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E SOPPRESSIONE DELLA RELATIVA TASSA ANNUALE

Art. 61.

Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e per l'attribuzione del numero di partiva IVA

1. Gli articoli 4, 75, 80 e 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono sostituiti dai seguenti:

Art.	Indicazioni degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	Note
4	1. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società nazionali e a società estere aventi la sede legale o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (articoli 2188, 2200, 2296, 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507 del codice civile; articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni):		1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, le tasse relative alle iscrizioni degli atti costitutivi di società e alle iscrizioni previste dagli articoli del codice civile indicati nel comma 2 sono dovute per le corrispondenti iscrizioni nei registri di cancelleria dei tribunali da eseguire secondo le disposizioni per l'attuazione del codice civile (articoli 100 e 108).
	a) atto costitutivo	500.000	2. Le tasse non sono dovute dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di mutuo soccorso, dalle società sportive di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dalle società di ogni tipo che non svolgono attività commerciali i cui beni immobili sono totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative dei circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Tra le iscirzioni soggette a tassa non deve intendersi compreso il deposito del bilancio.
	b) altri atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del codice civile	250.000	
	2. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, a imprenditori individuali, a consorzi ed altri enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica diversi dalle società (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, 2201, 2506 e 2612 del codice civile)	250.000	
75	1. Iscrizione nel registro dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi (articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989) nonché negli albi nazionali per la gestione dei servizi di riscossione dei tributi regionali, provinciali e comunali:		1. La somma correlata alla popolazione di ogni ambito territoriale è dovuta in aggiunta alla quota fissa.
	a) per l'iscrizione:		
	1) quota fissa	120.000	
	2) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti	500.000	
	3) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti	1.000.000	
	4) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti	2.000.000	
	5) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente con oltre 1.000.000 di abitanti	4.000.000	
	b) annuale	la stessa di cui alla lettera *a)*	

Art	Indicazioni degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	Note
	2 Iscrizione nell'albo nazionale dei collettori (articolo 91 del citato decreto del Presidente della Repubblica n 43 del 1988, decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989)		
	a) per l'iscrizione	120.000	
	b) annuale . . .	120 000	
80	1 Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (art 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n 156, art 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n 202, decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 aprile 1993), per ogni mese di utenza		1. La tassa è dovuta con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento 2 Le modalità e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 3 La tassa non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento
	a) *utenze residenziali*	*10 000*	
	b) *utenze affari*	*25 000*	
88	1 Attribuzione del numero di partita IVA (art 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633)		1 La tassa non è dovuta per l'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e agli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, non soggetti passivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati 2 La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività quella annuale nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente Gli estremi dell'attestazione di versamento della tassa per l'attribuzione e di quella annuale devono essere indicati nelle rispettive dichiarazioni in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale deve essere prodotta all'ufficio IVA competente anche mediante raccomandata nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione stessa Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento e per la mancata o tardiva produzione della stessa si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa 3 La tassa annuale non è più dovuta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessazione è avvenuta in tale mese, entro il 31 gennaio successivo 4 Gli imprenditori, le società e gli enti sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa annuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo, durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n 95, per le società e gli enti l'esonero compete anche durante la liquidazione ordinaria, a partire dall'anno solare successivo a quello di nomina dei liquidatori
	a) alle società di ogni tipo e agli enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale attività commerciali o agricole nonché alle associazioni costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.		
	tassa per l'attribuzione e annuale	250 000	
	b) ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera *a)*		
	tassa per l'attribuzione e annuale	100 000	

2. Le somme versate per l'anno 1992 in misura maggiore di quelle stabilite dall'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, possono essere richieste all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma a rimborso entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I maggiori versamenti effettuati a titolo di tassa sulle concessioni governative a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, rispetto al disposto del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, possono essere recuperati mediante compensazione all'atto del versamento della tassa dovuta per l'anno 1984.

Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art. 62.

Modificazioni della disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e dei rimborsi d'imposta

1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 8, le parole: «1° gennaio 1993» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1994»;

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-*bis*. Il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 può essere apposto a condizione che la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei Centri sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale termine. Per le dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 predisposte dai professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal Centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il Centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni.»;

c) nel comma 13-*bis*, introdotto dall'articolo 10, comma 5-*quater*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dopo le parole «di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1», sono aggiunte le seguenti: «ovvero al comma 20»;

d) nel comma 16 sono soppresse le parole: «aumentata a lire 40 000 per i sostituti con meno di venti lavoratori dipendenti»;

e) il comma 23 è sostituito dal seguente: «23. Se, in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati, emergono irregolarità relative alle attività esercitate ai sensi del comma 21, si applicano le sanzioni previste nel comma 17 nonché le disposizioni del primo periodo del comma 7 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa »;

f) nel comma 27, le parole «1° gennaio 1993» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1994».

2. I compensi di cui all'articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, competono ai Centri di assistenza fiscale solo nel caso in cui abbiano direttamente effettuato la raccolta delle dichiarazioni degli interessati e compiuto le operazioni di cui al comma 21 del predetto articolo 78.

3. Fino all'entrata in vigore del conto fiscale, istituito dall'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i compensi previsti dal comma 22 dello stesso articolo vengono erogati direttamente dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'invio, su supporto magnetico, delle dichiarazioni dei redditi degli utenti e di corrispondenti elenchi riassuntivi, sottoscritti dal direttore tecnico responsabile del Centro di assistenza fiscale. Le modalità di corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* I Centri di assistenza per i lavoratori dipendenti e pensionati, per essere autorizzati, devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per garantire agli utenti, che esercitano il diritto di rivalsa ai sensi del comma 23 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il risarcimento del danno sopportato con il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate nei loro confronti ».

5. Per l'anno 1993 i sostituti di imposta e i Centri autorizzati di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, possono ricevere le dichiarazioni dei redditi anche oltre il termine del 15 marzo 1993, previsto per i titolari di reddito di pensione e quello del 31 marzo 1993 previsto per i titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilati. Qualora il risultato contabile della liquidazione delle stesse sia stato comunicato al sostituto d'imposta oltre il 30 aprile 1993 ed entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sostituto stesso deve tener conto del risultato medesimo ai fini delle operazioni previste dall'articolo 16, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto del Presidente della

Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, entro il primo mese utile, e ciò anche al fine di tener conto di eventuali rettifiche comunicate dai Centri autorizzati di assistenza fiscale.

6. Nell'articolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: «tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° e il 30 settembre di ciascun anno».

7. All'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.»;

b) il primo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: «I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.».

8. Al fine di provvedere alla regolare esecuzione dei rimborsi automatizzati ed al reintegro delle somme dovute per i compensi ai concessionari della riscossione per l'anno 1993, gli stanziamenti dei capitoli 3521 e 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo sono incrementati, rispettivamente, di lire 305 miliardi e di lire 95 miliardi.

9. All'onere derivante dal comma 8, pari a lire 400 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del capitolo 3530 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche ai rimborsi relativi ai periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso le liste debbono essere formate entro il 31 dicembre 1993.

11. Al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-*bis* dell'articolo 1 è soppresso;

b) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 è soppresso;

c) dopo il comma 2 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Gli importi dovuti ai sensi del presente decreto sono imputabili a riduzione del patrimonio netto dell'impresa nel bilancio del periodo cui si riferisce il tributo o in quello del pagamento. Il patrimonio su cui va calcolata l'imposta è assunto al lordo dell'imposta stessa.».

12. Per gli imprenditori e per gli esercenti arti o professioni che non aderiscono ad alcuna associazione di categoria presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) o per i quali non esistono associazioni di categoria né ordini professionali, il parere di cui all'articolo 11-*bis*, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è sostituito da una autocertificazione dell'interessato concernente la descrizione dell'attività svolta. Tale certificazione deve essere asseverata a norma del medesimo articolo 11-*bis*, comma 3.

13. I redditi di impresa dichiarati dai soggetti di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono esclusi dall'imposta locale sui redditi fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, introdotto dall'articolo 11, comma 4, del predetto decreto-legge n. 384 del 1992. Ai soggetti cui si applicano le disposizioni del presente comma non spettano le deduzioni di cui all'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

14. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, deve intendersi nel senso che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, non spiega diretta e immediata efficacia ma di esso si tiene conto esclusivamente ai fini dell'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989 nei confronti dei soggetti ivi indicati qualora l'Amministrazione finanziaria ricorra a tale tipo di accertamento.

15. Per l'anno 1993 i contribuenti che intendono adeguare il volume d'affari ai coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni, possono integrare la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed effettuare il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, in apposita sezione, entro il suddetto termine,

nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

16. L'ammontare dei corrispettivi non registrati dichiarato per adeguare il volume d'affari ai coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, va ripartito in proporzione agli ammontari dichiarati di operazioni imponibili, con riferimento alle rispettive aliquote, nonché di operazioni non imponibili, esenti ovvero non soggette ad imposta.

17. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1993.

18. Nel decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 4, comma 1, lettere *d)* ed *l)*, le parole «31 marzo 1993» sono sostituite dalle altre: «20 giugno 1993»;

b) nell'articolo 5, comma 1, le parole «31 marzo 1993» sono sostituite dalle altre: «20 giugno 1993».

c) nell'articolo 12, comma 3, le parole: «febbraio, aprile, giugno e settembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 1992 e nei mesi di febbraio e aprile 1993»; e le parole: «1° novembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio 1993».

19. Nell'articolo 62-*bis*, commi 1 e 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le parole: «31 marzo 1993» sono sostituite dalle seguenti: «20 giugno 1993».

20. I versamenti dovuti con riferimento alla dichiarazione dei redditi dalle persone fisiche e dalle società ed associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione, sono effettuati almeno 10 giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione stessa.

21. I provvedimenti previsti dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 29 gennaio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1993, per definire i termini e le modalità di recupero dei carichi sospesi sono adottati con decreti del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

22. Al fine di dare pratica attuazione al disposto di cui all'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il Ministero del tesoro, nella compilazione del certificato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, tiene conto dell'ammontare di tutti i contributi versati dai membri italiani del Parlamento europeo ai fini della costituzione di pensioni o vitalizi secondo la regolamentazione propria di tale istituzione, purché la stessa provveda a far pervenire in tempo utile la relativa documentazione.

23. All'articolo 58 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le segenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini dell'opzione prevista al comma 3-*bis*»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. La possibilità di opzione di cui al comma 2 è estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le attività esercitate aventi carattere assistenziale, didattico, sanitario e culturale».

24. La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, comma 3-*bis*, della citata legge n. 413 del 1991, introdotto dal comma 23, lettera *b)*, del presente articolo, deve essere presentata entro il 31 ottobre 1993; la relativa imposta sostitutiva deve essere versata in due rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, la prima entro il termine di presentazione della dichiarazione e la seconda entro il mese di febbraio 1994.

25. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 1993, saranno stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta.

Art. 63.

Disposizioni relative alla imposta sulle successioni, all'imposta sugli spettacoli e a quella sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici.

1. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera *c)*, dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano alle successioni aperte dal 1° gennaio 1994.

2. Con effetto dal 1° gennaio 1993 le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono stabilite nella misura del 9 per cento, quella prevista al numero 3 della stessa tariffa è stabilita nella misura del 16 per cento e quella prevista dal numero 4 è stabilita nella misura del 4 per cento.

3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 2 è concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attività. Tale abbuono è cumulabile, nei limiti del debito di imposta, con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dall'articolo

3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dall'articolo 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, e resta fissato al 31 gennaio 1993 il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. È abrogato il decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263.

5. Il Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, previa valutazione comparata e sempre che ne derivi un vantaggio anche funzionale per lo Stato, può permutare, senza limiti di valore ed in deroga alla normativa vigente, beni demaniali e patrimoniali dello Stato non più necessari agli usi istituzionali diretti delle amministrazioni statali assegnatarie o comunque consegnatarie con nuovi immobili, già costruiti o da costruire, da destinare esclusivamente a tali usi. Il Ministro delle finanze, sentite le amministrazioni assegnatarie o consegnatarie ed il Consiglio superiore delle finanze provvede:

a) a dichiarare quali beni siano dismissibili non essendo necessari ad usi istituzionali diretti;

b) a sdemanializzare i beni di cui alla lettera *a)*, se demaniali;

c) a fissare le condizioni a cui procedere alla permuta, anche d'uso, dei beni di cui alla lettera *a)*;

d) a determinare l'uso da parte di amministrazioni statali dei beni acquisiti ai sensi della lettera *c)*.

6. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

«Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, è compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.».

Art. 64.

Disposizioni per l'attribuzione del codice fiscale e per i controlli e i riscontri

1. Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con eccezione del domicilio fiscale in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale; l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera *c)* del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria ».

2. Nell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 34 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: «in tali casi è revocata l'ordinanza di estinzione» sono sostituite dalle parole: «in tali casi non si applica il disposto dell'ultimo periodo del comma primo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e l'ordinanza di estinzione è revocata».

3. La Guardia di finanza coopera con gli uffici doganali, per l'acquisizione ed il reperimento di elementi utili ai fini della revisione dell'accertamento promossa dai predetti uffici, procedendo secondo le norme e con le facoltà previste dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

4. Oltre alle visite, alle ispezioni ed ai controlli previsti dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, i funzionari doganali possono svolgere le predette attività anche nei luoghi previsti dall'articolo 20-*bis* del medesimo decreto.

Art. 65.

Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso

1. Per l'anno 1993 è dovuta una imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con alimentazione a benzina di potenza superiore a 20 cavalli fiscali o con alimentazione a gasolio di potenza superiore a 23 cavalli fiscali, e sui motocicli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *a)*, dello stesso decreto legislativo di potenza pari o superiore a 10 cavalli fiscali. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autovetture autoveicoli per trasporto promiscuo e a motocicli usati provenienti da altro Stato.

Ai fini del presente articolo si considerano usati gli autoveicoli e i motocicli, che siano già stati immatricolati in altro Stato, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 4, del presente decreto.

2. L'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella seguente misura:

a) autovetture e autoveicoli con alimentazione a benzina:

1) da 21 a 23 cavalli fiscali lire 5.000.000,
2) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 8.000.000;
3) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 10.000.000,
4) oltre 30 cavalli fiscali lire 12.000.000,

b) autovetture e autoveicoli con alimentazione a gasolio:

1) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 5.000.000,
2) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 8.000.000,
3) oltre 30 cavalli fiscali lire 10.000.000,

c) motocicli.

1) da 10 a 12 cavalli fiscali lire 600.000;
2) oltre 12 cavalli fiscali lire 2.000.000.

3. L'imposta straordinaria non è dovuta per le autovetture, gli autoveicoli e i motocicli di lusso di cui al comma 1, per i quali sia stata corrisposta l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 38 per cento vigente alla data del 31 dicembre 1992

4. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste ne rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

5. Per le autovetture, nonché per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 1994 ed approvati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro CO 2,72 HC × NO + 0,97, particolato 0,14, nonché secondo le altre modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 91/441/CEE, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non è dovuta la soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo, se la carta di circolazione non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autovetture nonché gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonché con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che ne attesti la installazione successivamente alla predetta data di entrata in vigore del presente decreto, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni, fino al 31 dicembre 1994. Per i periodi di esonero dal pagamento della tassa speciale, la tassa automobilistica deve essere corrisposta per gli stessi periodi fissi stabiliti per corrispondenti veicoli alimentati esclusivamente a benzina.

6. Il pagamento della tassa annuale di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, dovuta per le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri nazionali deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascuno anno o entro il giorno precedente l'effettiva messa in acqua, se successivo a tale data. Tale termine può essere modificato con decreto del Ministro della marina mercantile emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti.

7. Il comma 2-*ter* dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è sostituito dal seguente:

«2-*ter*. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, dovunque avvenuta, o dalla costruzione qualora l'immatricolazione non risulti eseguita: in quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.».

8. La tassa di cui al comma 4 dell'articolo 63 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 della *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, è dovuta per una sola volta dal titolare di più licenze. La tassa è dovuta nella misura del 50 per cento dai titolari di licenza che siano iscritti in un albo o registro della gente dell'aria di cui al titolo III del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411. Per l'anno 1993, il termine per il pagamento è differito al 30 settembre.

9. Con decorrenza dal 1° gennaio 1994, all'articolo 29 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel

supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, è aggiunta la seguente nota:

«La tassa di cui al comma 2 è dovuta anche se i biliardi o gli altri apparecchi da gioco o da divertimento sono siti nei locali di altri pubblici esercizi, essa è stabilita in lire 50.000 quando i biliardi e gli altri apparecchi installati non superano il numero di cinque ed in lire 100.000 quando sono oltre cinque fino ad un massimo di dieci.».

10. Al comma 3 dell'articolo 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 è aggiunto, in fine, il seguente periodo «La legalizzazione non è richiesta per gli atti e documenti formati in uno Stato membro della Comunità economica europea »

Art. 66.

Modificazioni di disposizioni agevolative

1. Gli importi dovuti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono iscritti in bilancio e dedotti ai fini delle imposte sui redditi negli esercizi in cui vengono corrisposti, a norma del predetto articolo.

2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze disciplinerà, ai fini delle imposte sui redditi, degli adempimenti dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto, le modalità ed i termini di registrazione e di tenuta delle scritture contabili da parte della società di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, recependo i supporti e le procedure in atto presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la durata della concessione affidata a detta società.

3. L'imposta fissa di registro di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, si applica anche alle operazioni di scissione ed alle cessioni di aziende o di rami aziendali e sostituisce le imposte ipotecarie e catastali proporzionali, nonché l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, fermo restando che, agli effetti degli articoli 2, 3 e 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 643, si assumerà come valore iniziale degli immobili il prezzo stabilito per il loro acquisto da parte della società.

4. Fino al 31 dicembre 1995, gli atti costitutivi di società finalizzate alla chiusura programmata dell'attività mineraria nei bacini minerari in crisi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come sostituito dall'articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, i trasferimenti alle stesse delle concessioni minerarie, delle relative pertinenze, dei beni mobili ed immobili, nonché i versamenti a fondo perduto effettuati dai soci, sono assoggettati all'imposta di registro alle imposte ipotecaria e catastale ed all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili nella misura fissa di lire 150.000.

5. Sono abrogati gli articoli 65, 66 e 67 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e gli articoli 6, 7 e 8 della tabella allegato *C* allo stesso regio decreto nonché l'articolo 20 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. La disciplina prevista agli effetti dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie.

6. L'articolo 9 della tabella degli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — *1.* Atti propri delle società ed enti di cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi e delle società di mutuo soccorso, scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente»

7. Sono abrogati gli articoli 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e 22, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, limitatamente alla parte in cui prevede la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla Cassa per il Mezzogiorno. Per gli esercizi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1993 restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nei confronti delle aziende e degli istituti di credito che abbiano utilmente fruito dell'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ivi prevista, determinando il reddito assoggettabile all'imposta locale sui redditi secondo i criteri di cui all'articolo 118, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)*. — *1.* L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:

a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficienza,

b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica.»

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato per l'edilizia residenziale (CER) determina l'ammontare per il 1994 della quota di cui al terzo comma, lettera *b)*, dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, per consentire la copertura delle spese di amministrazione e degli oneri fiscali. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni provvedono ad adeguare i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con decorrenza 1° gennaio 1994, in modo da rispettare i vincoli di cui al paragrafo 11 della delibera CIPE 19 novembre 1981. In caso di mancato adeguamento dei canoni, la differenza tra il gettito della quota di cui al terzo comma, lettera *b)*, dello stesso articolo 25 della citata legge n. 513 del 1977, vigente nella regione e quello necessario a coprire le spese di amministrazione e gli oneri è posta a carico del bilancio regionale. Restano salve le attribuzioni delle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. — *1.* I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attività:

a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;

b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.

3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui è esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.»;

b) nell'articolo 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Con decorrenza dal 1° ottobre 1993, se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma, queste devono essere registrate distintamente ad essere indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse»;

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

2) al terzo comma, dopo il secondo periodo, è il seguente: «Con decorrenza dal 1° agosto 1993, i cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali hanno emesso fatture in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all'articolo 25 distintamente le predette fatture.»;

3) il sesto comma è soppresso;

4) il settimo comma è sostituito dal seguente:

«Con decorrenza dal 1° agosto 1993, i passaggi dei prodotti di cui al primo comma agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi ivi indicati ai fini della vendita per conto dei produttori agricoli, anche previa manipolazione o trasformazione, costituiscono cessioni di beni a norma dell'articolo 2, secondo comma, n. 3), le quali si considerano effettuate all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati.»;

5) l'ottavo comma è soppresso;

6) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicate ai sensi dell'articolo 8, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 38-*quater* e dell'articolo 72, nonché le cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.»;

c) nell'articolo 74, quarto comma, è aggiunto il seguente periodo: «In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, terzo comma; tali disposizioni non si applicano nei casi di liquidazioni e versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera *e)* e del primo periodo del presente comma».

11. Gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

12. Le prestazioni di servizi effettuati nell'esercizio delle attività di custodia e di pascolo di animali sui terreni montani destinati ad alpeggio non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

13. La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alla destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa dei beni relativi all'attività agricola, non compresi nelle cessioni o nei conferimenti di azienda o di sue quote, in occasione della costituzione di società o di altre organizzazioni tra membri dello stesso nucleo familiare cui appartiene il cedente o il conferente. La disposizione si applica alle destinazioni poste in essere entro il 31 dicembre 1992.

14. Nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché nei confronti dei nuovi consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e 60 della medesima legge si applicano, fino al termine dell'esercizio successivo a quello rispettivamente di acquisizione della personalità giuridica o della trasformazione in aziende speciali consortili, le disposizioni tributarie applicabili all'ente territoriale di appartenenza.

15. La disposizione di cui all'articolo 5, primo comma, lettera *f)*, del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni e proroghe, è applicabile, fino al 31 dicembre 1992, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del comitato operativo nazionale, costituito dalle Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, in relazione alla realizzazione di centri sociali da destinare agli enti locali interessati dagli eventi sismici del 23 novembre 1980.

16. I soggetti che hanno posto in essere le operazioni di cui al comma 15 con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto possono effettuare la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il 30 settembre 1993, relativamente alle operazioni poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n 120.

17. All'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole «di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli direttamente sul proprio fondo» sono sostituite dalle seguenti «di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni».

18 L'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n 461, non è dovuta dagli Istituti autonomi case popolari.

19 Il maggior gettito derivante dal presente decreto concorre ad assicurare le maggiori entrate previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n 498

20. L'imposta comunale sugli immobili di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1993 dalla società di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, subentrata in qualità di concessionaria per i servizi di telecomunicazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sarà corrisposta entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con il quale è stata effettuata la concessione in esclusiva alla IRITEL S.p.a. per i servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, ovvero dalla notificazione alla medesima società dell'accertamento definitivo dei valori dei beni trasferiti in base all'articolo 3 della legge n. 58 del 1992; per i predetti beni trasferiti, relativamente al periodo di imposta 1993, non si tiene conto della riduzione dei coefficienti prevista dall'articolo 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

21. Tra le operazioni agevolate di cui all'articolo 72, terzo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono comprese le somministrazioni di acqua e di energia, erogate sotto qualsiasi forma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative agli alloggi, necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti, sempreché i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico. Per tali operazioni, gli enti interessati sono tenuti a rilasciare specifica attestazione. I soggetti, che, alla data del 31 dicembre 1992, per le predette operazioni hanno già versato all'erario l'imposta sul valore aggiunto, senza averla riscossa a titolo di rivalsa, possono recuperare l'ammontare delle somme versate mediante detrazione da effettuare in sede di liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 del citato decreto n. 633 del 1972. L'energia elettrica fornita agli enti indicati nell'articolo 6, primo comma, della legge 19 marzo 1973, n. 32, o da essi prodotta con impianti propri o della quale gli enti medesimi sono considerati fabbricanti, deve considerarsi esente oltre che dall'imposta erariale di consumo anche dalle relative addizionali erariali, provinciali e comunali.

Art. 67.

Disposizioni in materia di imposizione fiscale delle cessioni a termine

1 All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c*-ter), introdotta dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, è sostituita dalla seguente

«*c*-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a

termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo. Per le cessioni a termine le suddette plusvalenze sono costituite dalla differenza fra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio a pronti vigente alla data della stipula del contratto. Per gli altri contratti le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il valore a termine della valuta assunto come riferimento e il corrispettivo dell'acquisto della valuta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto, e, negli altri casi, dalla differenza tra il suddetto valore e quello a pronti della valuta, al cambio vigente alla data di stipula del contratto. Non sono considerate plusvalenze quelle conseguite attraverso contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati di cui all'articolo 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.».

2. La ritenuta a titolo di imposta sui proventi e sulle plusvalenze indicati, rispettivamente, all'articolo 41, comma 1, lettera *b*-bis), introdotta dall'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 378 del 1992, e all'articolo 81, e all'articolo 81, comma 1, lettera *c*-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che comunque intervengono nella cessione a termine, anche se non in qualità di acquirenti. Se nella cessione intervengono più sostituti di imposta, la ritenuta è operata da uno di essi il quale rilascia copia della certificazione agli altri sostituti di imposta intervenuti. Le predette ritenute si applicano anche nei confronti di tutti gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti in qualunque forma.

3. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che comunque intervengono negli altri contratti di cui alla lettera *c*-ter) dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di cui alla citata lettera *c*-ter). In assenza di corrispettivo sul quale operare la ritenuta, il soggetto che ha conseguito la plusvalenza deve versare al sostituto d'imposta intervenuto nell'operazione l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta medesima.

4. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si applicano anche ai contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo.

5. Le modificazioni introdotte all'articolo 81, comma 1, lettera *c*-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, si applicano ai contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le ritenute operate per effetto di quanto disposto nei precedenti commi 1, 2 e 3 del presente articolo, debbono essere versate con le modalità e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, debbono essere versate, con le modalità di cui al precedente periodo, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pubblicazione della predetta legge di conversione nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Ai componenti ed ai segretari della commissione indicata nell'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, e successive modificazioni, sono corrisposti i compensi indicati nell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866; la spesa relativa graverà sul capitolo 1095 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, nei limiti delle somme affluite ai sensi dell'articolo 18 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228.

8. La disposizione dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non si applica all'articolo 18 del regio decreto del 10 febbraio 1937, n. 228.

9. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1990, n. 348, è sostituito dal seguente:

«6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) del comma 3 sono altresì designati due supplenti che siano in possesso dei medesimi requisiti.».

10. All'articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 384, le parole da «e un numero annuo massimo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e un numero di biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o località della circoscrizione in cui sono stati eletti.».

11. All'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore costituiscono corrispettivi di prestazioni accessori a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi».

Art. 68.

Modifiche alla tabella allegata alla legge 20 ottobre 1991, n. 358

1. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è aggiunto il seguente periodo: «Le direzioni compartimentali del territorio sono suddivise, con decreto del Ministro delle finanze, in un servizio amministrativo e in un servizio tecnico, i quali sono ripartiti, con decreto del Ministro delle finanze, in reparti corrispondenti di regola alle direzioni centrali del dipartimento del territorio ».

2. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le voci sottoelencate della tabella allegata alla legge n. 358 del 1991, sono sostituite o integrate come segue:

a) nella qualifica di «dirigente superiore» del ruolo amministrativo:

1) la funzione «direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti» è sostituita con quella di «direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti e direttore compartimentale»;

2) la funzione «direttore di servizio o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali» è sostituita con quella di «direttore di servizio nelle direzioni regionali o compartimentali»;

3) dopo la funzione «capo di servizio ispettivo nelle direzioni regionali o compartimentali» è aggiunta quella di «Ispettore generale regionale e compartimentale»;

b) nella qualifica di «primo dirigente» del ruolo amministrativo.

1) la funzione «direttore di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali» è sostituita con quella di «direttore di divisione o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali»;

2) la funzione «ispettore capo» è sostituita con quella di «ispettore capo regionale e compartimentale»;

c) nella qualifica di «dirigente superiore» del ruolo tecnico:

1) la funzione «direttore regionale» è sostituita con quella di «direttore compartimentale»;

2) la funzione «direttore di reparto tecnico nelle direzioni regionali» è sostituita con quella di «direttore di servizio tecnico nelle direzioni compartimentali»;

3) la funzione «ispettore generale regionale» è sostituita con quella di «ispettore generale centrale e compartimentale»;

d) nella qualifica di «primo dirigente» del ruolo tecnico:

1) la funzione «direttore di divisione nelle direzioni» è sostituita con quella di «direttore di divisione negli uffici centrali e nelle direzioni centrali»;

2) la funzione «direttore di reparto nelle direzioni regionali» è sostituita con quella di «direttore di reparto nelle direzioni compartimentali»;

3) la funzione «ispettore capo regionale» è sostituita con quella di «ispettore capo centrale e compartimentale».

3. Ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna delle qualifiche di cui al comma 2, è soppressa all'interno di esse la ripartizione numerica in posti di funzione.

Art. 69.

1. La data unica di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è differita al 1° ottobre 1994.

Art. 70

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

TABELLA *A*

IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UN'ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

Impiego	Agevolazione
1. Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibili per riscaldamento	esenzione
2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici (1)	esenzione
3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti (1)	esenzione
4. Azionamento degli aeromobili militari dell'Amministrazione della difesa	11% aliquota normale
5. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci	30% aliquota normale
6. Impieghi in lavori agricoli orticoli nella silvicoltura e piscicoltura di acqua dolce	20% aliquota normale
L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto di terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. L'agevolazione è concessa anche agli aeromobili adibiti a lavori agricoli nei quantitativi e con le modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria.	
A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'agevolazione viene concessa mediante buoni d'imposta da determinare sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste	
7. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	esenzione
8. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	esenzione
9. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	30% aliquota normale
10. Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione	30% aliquota normale
11. Metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi	esenzione
12. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a KW 1:	
- metano e gas di petrolio liquefatti	esenzione
- gasolio	L. 23.800 per 1 000 l
- olio combustibile e oli minerali greggi, naturali	L. 28 400 per 1.000 kg
In caso di autoproduzione di energia elettrica le aliquote per il gasolio, per l'olio combustibile e per gli oli minerali greggi sono le seguenti:	
- gasolio	L. 840 per 1 000 l
- olio combustibile	L. 1 000 per 1 000 kg
- oli minerali greggi, naturali	L. 2 500 per 1 000 kg
L'agevolazione è accordata: *a)* ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze; *b)* agli oli minerali greggi, naturali, impiegati nella stessa aerea di estrazione per l'autoproduzione di energia elettrica a vapore; *c)* agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni	
13. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone	50% aliquota normale
L'agevolazione è concessa alla benzina anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota prevista per la benzina in via generale e quella ridotta, entro i seguenti quantitativi: *a)* litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500 000 abitanti; *b)* litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100 000 abitanti, ma non a 500 000 abitanti; *c)* litri 11 giornalieri, per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100 000 abitanti o meno	

Impiego	Agevolazione
14. Azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalità stabiliti con lo stesso decreto	50% aliquota normale

Le agevolazioni previste per le autoambulanze e per le autovetture da noleggio da piazza, di cui punti 13 e 14, sono concesse anche sotto forma di rimborso, e della stessa entità per i mezzi funzionanti a benzina, anche per i mezzi trasformati con alimentazione a GPL.

A decorrere dal 1° gennaio 1994, le predette agevolazioni di cui ai punti 13 e 14, sono concesse mediante buoni o crediti d'imposta da determinare, in relazione a parametri commisurati al reddito prodotto, al volume degli affari o ad altri elementi di valutazione, con decreto del Ministro delle finanze.

Impiego	Agevolazione
15. Produzione di ossido di alluminio e di magnesio da acqua di mare.	esenzione

(1) Per «aviazione privata da diporto» e per «imbarcazioni private da diporto» si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che può utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

93G0282

DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 1993, n. **214**.

Differimento dei termini di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei titoli III e IV, nonché di quelle relative agli archivi, all'anagrafe nazionale ed al servizio di monitoraggio contenute nel titolo VII del nuovo codice della strada.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993;

Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano dal 1° ottobre 1993.

2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 236, comma 1, le parole: «alla scadenza di mesi sei dalla entrata in vigore del presente codice» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 1993»;

b) all'art. 239, comma 1, le parole: «da mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre 1993»;

c) all'art. 239, comma 2, le parole: «dalla scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre 1993».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

COSTA, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

AVVERTENZA:
Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

93G0283

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1993.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Riesi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 16 ottobre 1992, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Riesi (Caltanisetta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Calogero Di Carlo, dalla dott.ssa Anna Lombardo e dalla dott.ssa Silvana Fascianella;

Considerato che il dott. Calogero Di Carlo non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 1993;

Decreta

Il dott. Guido Lo Valvo è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Riesi (Caltanissetta), in sostituzione del dott. Calogero Di Carlo.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A3732

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Aci Catena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Aci Catena (Catania), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta forme di condizionamento, da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Catania;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Aci Catena, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati, determinando la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità;

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Aci Catena per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Aci Catena (Catania) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Raciti dott. Salvatore, dirigente superiore di ragioneria;

Polimeni dott.ssa Anna Maria, vice prefetto ispettore aggiunto;

Sammartino dott. Claudio, vice prefetto ispettore aggiunto.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Il Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Aci Catena (Catania), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata.

Invero, il prefetto di Catania, con rapporto del 19 giugno 1993, ha evidenziato che risultano collegamenti, diretti ed indiretti, di alcuni amministratori con la criminalità organizzata locale che compromettono l'imparzialità degli organi elettivi ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Aci Catena.

In particolare, il deputato regionale nonché consigliere provinciale, Giuseppe D'Agostino, in atto detenuto perché incriminato per il reato di concussione nell'inchiesta giudiziaria sul complesso fieristico di viale Africa di Catania, ha esercitato una rilevante influenza sulla vita politica-amministrativa del suddetto ente, sì da incidere, sensibilmente, nella scelta dei membri dell'attuale giunta e di quella precedente, nonché dei due sindaci susseguitisi nel corso delle predette gestioni amministrative.

Peraltro, il precedente sindaco è stato oggetto di numerosi esposti anonimi, in quanto ritenuto responsabile di aver favorito un congiunto in un pubblico concorso.

A carico dell'attuale sindaco, Raffaele Nicotra, sono emersi inequivocabili collegamenti con pregiudicati di Aci Catena legati alla nota famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano dedita a rapine, omicidi ed estorsioni.

È stato, altresì, accertato che il Nicotra aveva già favorito un pericoloso pregiudicato, tale Giuseppe Gurgone, consentendo che lo stesso, benché agli arresti domiciliari perché responsabile di rapina aggravata, espletasse attività lavorativa presso il proprio esercizio commerciale.

Tra i componenti dell'attuale consiglio comunale si annovera, peraltro, il consigliere Giuseppe Leonardi, ambiguo personaggio, già diffidato di p.s. e fortemente sospettato di connivenza con elementi appartenenti a gruppi mafiosi.

Il predetto, infatti, è stato segnalato, ai competenti organi, per vari reati, quali appropriazione indebita, frode, nonché per illeciti penali contro la famiglia e per violazione della legge elettorale.

Sintomatica appare la circostanza che il servizio comunale di rimozione e custodia di autoveicoli sia stato affidato ad una ditta della quale è titolare il figlio del citato consigliere comunale, ditta la cui attività ha registrato, nell'anno 1992 e nel primo semestre del 1993, un notevole incremento con particolare riferimento al recupero delle auto rubate rinvenute nel territorio di Aci Catena.

Al riguardo, è stato riscontrato che molte di tali auto sono state ritrovate da un altro figlio del Leonardi che riscopre, nell'ambito dell'amministrazione comunale, la qualifica di vigile urbano.

In tale quadro, la presenza di dipendenti comunali, quali il citato vigile, nonché di altri impiegati legati da vincoli di parentela o affinità con alcuni consiglieri comunali, i criteri clientelari seguiti nell'assunzione di personale ed ancora le modalità di espletamento del servizio dell'autosoccorso sono sintomatici di attuali e perduranti interferenze, da parte della criminalità mafiosa, nella gestione dell'ente che pregiudicano non solo il regolare andamento dell'attività amministrativa ed il perseguimento dell'interesse pubblico, ma influiscono, altresì, gravemente sulla sicurezza pubblica del comune di Aci Catena, determinando uno stato di diffuso allarme sociale, evidenziato in particolare dai numerosi esposti anonimi pervenuti alle competenti autorità.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Aci Catena, la cui libera determinazione risulta contigua agli interessi delle locali organizzazioni mafiose, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica utilizzata per il perseguimento di fini estranei al pubblico interesse hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

Da quanto sopra esposto, emerge l'esigenza dell'intervento dello Stato, mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione di Aci Catena, caratterizzata da costanti collegamenti, diretti ed indiretti, tra amministratori e criminalità organizzata che condizionano la libera determinazione degli stessi, inficiano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati.

Il prefetto di Catania, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Aci Catena.

Si ritiene, per quanto sopra, che sussistano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ancorché si siano dimessi oltre la metà dei consiglieri, ricorrendo la situazione di emergenza che coinvolge i valori costituzionali di primario rilievo dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Si formula, pertanto, rituale proposta per l'adozione della misura di rigore, in quanto, operata una valutazione comparativa degli interessi primari, si rende prioritario provvedere, con una gestione straordinaria dell'ente, che, avendo ai sensi della legge 22 luglio 1991, n. 221, durata massima di diciotto mesi, costituisce strumento più idoneo alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, gravemente minacciati ed al ripristino dei principi di legalità e buona amministrazione che, a causa delle pressanti infiltrazioni ed intimidazioni, sono stati violati.

Roma, 23 giugno 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A3733

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 giugno 1993.

Modalità per il versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DEL TESORO E DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

Visto in particolare il comma 4 dell'art. 6 del citato decreto-legge che demanda al Ministro della sanità, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, di determinare con proprio decreto le modalità per l'accertamento delle condizioni di reddito dei soggetti che superano i limiti di reddito previsti dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 6 nonché le modalità per il versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base;

Considerata la necessità di definire le modalità di attuazione della disposizione legislativa su richiamata e ritenuto opportuno affidare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni la riscossione della citata quota fissa individuale annua;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della determinazione dell'obbligo del pagamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, concorrono alla determinazione del nucleo familiare, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, le persone per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Alla determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare, in ragione dei limiti di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,

convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, concorrono i redditi, riferiti all'anno precedente, esclusi quelli soggetti a tassazione separata, posseduti da ciascun componente il nucleo stesso, determinato ai sensi del precedente comma 1.

3. Ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di cui al comma 1 si tiene conto del nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 2

1. I soggetti obbligati al pagamento della quota fissa individuale annua di cui all'art. 1 conferiscono delega irrevocabile all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente, conforme a quello riportato nell'allegato 1 al presente decreto, predisposto dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni per la ricezione dei versamenti presso un qualsiasi ufficio postale.

2. La predetta quota è corrisposta dal capofamiglia, in unica soluzione, per tutti i componenti il nucleo familiare residenti nella medesima regione, mediante versamento da effettuare presso gli uffici postali. Per i componenti il nucleo familiare residenti in regioni diverse sono effettuati versamenti separati. La quota relativa ai figli di genitori legalmente ed effettivamente separati è corrisposta da uno dei genitori. Il versamento, in esenzione da tassa, va eseguito nel periodo compreso dal 1° luglio 1993 al 31 agosto 1993.

3. Il versamento è eseguito a favore di appositi conti correnti di servizio, uno per ogni regione e provincia autonoma, intestati all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni. Il versante è tenuto ad indicare il numero di conto corrente della regione o provincia autonoma di residenza dei componenti il nucleo familiare per i quali si effettua il versamento.

4. Non è consentito effettuare il pagamento della quota di cui al comma 1 dell'art. 1, a mezzo postagiro.

Art. 3

1. Le somme riscosse dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni sono riversate mediante postagiro a debito dei singoli conti di servizio di cui al precedente art. 2 ed a credito dei conti correnti postali intestati alle tesorerie provinciali dello Stato dei capoluoghi delle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

2. L'operazione di postagiro è effettuata nel primo giorno lavorativo di ciascun mese per l'importo complessivo delle somme accreditate nel mese precedente, con l'indicazione della causale «quota annua individuale per l'assistenza medica di base». L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni dà immediatamente notizia della operazione effettuata alle regioni ed alle province autonome interessate.

3. La quota fissa individuale annua di cui all'art. 1 è attribuita alle regioni e province autonome: le relative somme affluiscono sulle contabilità speciali di giro fondi aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti presso i capoluoghi di regione e le province autonome di Trento e Bolzano istituite con decreto del Ministro del tesoro 6 febbraio 1993 in attuazione dell'art. 11, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. I documenti contabili di entrata nelle contabilità speciali sono trasmessi dalle competenti tesorerie alle regioni e province autonome interessate.

Art. 4

1. L'Amministrazione postale provvede a registrare su supporto magnetico i dati relativi ai soggetti che hanno effettuato il versamento di cui all'art. 2 del presente decreto e lo trasmette al sistema informativo del Ministero delle finanze entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui ha ricevuto i versamenti. Un duplicato del supporto è tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale.

2. Il contenuto informativo della fornitura è stabilito nell'allegato 2 al presente decreto. Le specifiche tecniche per la registrazione dei dati di cui al comma 1 sono stabilite d'intesa tra il Ministero delle finanze ed il Ministero delle poste sentito il Ministero della sanità.

3. Il Sistema informativo del Ministero delle finanze esegue sui supporti magnetici controlli intesi a verificare la completezza dei dati ivi riportati e la loro rispondenza ai requisiti di cui all'allegato 2 al presente decreto. Con tali dati sono predisposti gli archivi per l'effettuazione dei successivi controlli sulla correttezza dei versamenti dovuti.

Art. 5

1. L'Amministrazione postale trattiene sulle somme da attribuire alle regioni e province autonome ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente decreto un corrispettivo pari a lire millecinquecento per ciascun versamento.

Roma, 25 giugno 1993

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Il Ministro delle finanze
GALLO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

ALLEGATO 1

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA FISSA ANNUA INDIVIDUALE PER L'ASSISTENZA MEDICA DI BASE

(legge 14 novembre 1992, n. 438)

L'importo del versamento dovrà essere pari a lire 85.000 per ciascun componente del nucleo familiare; si deve tener conto del nucleo familiare (quale risultava al 31 dicembre 1992) comprendendo:

1) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

2) i familiari a carico per i quali spettavano, alla stessa data, le detrazioni per carichi di famiglia indicati dall'art 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 29 dicembre 1986, n. 917).

Il capofamiglia deve utilizzare un solo modulo per tutti i componenti del nucleo familiare che risiedano nella stessa regione; ove uno o più componenti risiedano in altre regioni, devono essere effettuati distinti versamenti a favore delle diverse regioni di residenza, specificando comunque le generalità ed il codice fiscale sia del capofamiglia che dell'eventuale coniuge.

NOTE

(a) Riportare le ultime due cifre dell'anno al quale si riferisce il versamento;

(b) indicare il numero di conto corrente relativo alla Regione o Provincia Autonoma di Trento e Bolzano ove hanno la residenza i componenti il nucleo familiare per i quali si effettua il versamento (vedi elenco nel retro del presente modulo);

(c) indicare la Regione o Provincia Autonoma di Trento e Bolzano ove hanno la residenza i componenti il nucleo familiare per i quali si effettua il versamento;

(d) provincia di residenza del versante (sigla automobilistica).

COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO ANCHE IL RETRO

STACCARE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO POSTALE

QUOTA ASSISTENZA MEDICA DI BASE

Ricevuta di un versamento

CONTI CORRENTI POSTALI L. .... .000 (in cifre)

LIRE (in lettere) ....

(b) c/c n. .... intestato a **AMMINISTRAZIONE P.T.**

(c) **Regione / Prov. Autonoma** ....

GENERALITÀ DEL VERSANTE

cognome

nome

comune di domicilio fiscale

via

codice fiscale

addì

(a) PER L'ANNO 19

Bollo dell'Ufficio P.T.

CONTI CORRENTI POSTALI

Certificato di accreditamento

(b) C/C n.

IMPORTO VERSATO L. 000

intestato a **AMMINISTRAZIONE P.T. - A.M.B.**

(c) **Regione Prov. Auton.** ....

LIRE (in lettere)

(a) PER L'ANNO 19

Mod. ch 8 bis A.M.B. Cod. 126280

DELEGA DI PAGAMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE P.T.

data ....

(firma del dichiarante)

VERSANTE

codice fiscale

CONIUGE

codice fiscale

Bollo dell'Ufficio P.T

IMPORTANTE: non scrivere nella zona sottostante!

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

Elenco dei numeri di conto corrente postale per il pagamento della quota per l'Assistenza Medica di Base

REGIONI	
Abruzzo	c/c n. 177659
Basilicata	c/c n. 197855
Calabria	c/c n. 139899
Campania	c/c n. 788802
Emilia Romagna	c/c n. 547406
Friuli-Ven. Giulia	c/c n. 184341
Lazio	c/c n. 442004
Liguria	c/c n. 608166
Lombardia	c/c n. 316216
Marche	c/c n. 140608
Molise	c/c n. 223867
Piemonte	c/c n. 695106
Puglia	c/c n. 443705
Sardegna	c/c n. 440099
Sicilia	c/c n. 675900
Toscana	c/c n. 292508
Umbria	c/c n. 254060
Val d'Aosta	c/c n. 707109
Veneto	c/c n. 344309

PROVINCE AUTONOME	
Bolzano	c/c n. 167395
Trento	c/c n. 178384

GENERALITÀ DEL CONIUGE

cognome

nome

codice fiscale

RICEVUTA PER IL VERSANTE

VERSANTE

cognome

nome — sesso (m. o f.)

data di nascita (giorno mese anno) — comune o stato estero di nascita — prov. (sigla)

CONIUGE

cognome

nome — sesso (m. o f.)

data di nascita (giorno mese anno) — comune o stato estero di nascita — prov. (sigla)

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento, il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta impressi i bolli dell'ufficio postale accettante.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito.

L'Ufficio postale che accetta il versamento, restituisce al versante la ricevuta debitamente bollata e firmata.

I versamenti effettuati con questi moduli, sono esenti da tassa postale.

Roma, 1993 - I.P.Z.S. - P.V.

ALLEGATO 2

CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE POSTALE AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE FINANZE

I supporti predisposti dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, sono costituiti da nastri magnetici sui quali devono essere registrati i dati dei versamenti in conto corrente postale.

Ciascun record deve contenere i dati di ogni versamento in conto corrente postale ricevuto.

Su ciascun record devono essere riportate le seguenti informazioni:

numero del conto corrente;

importo pagato;

data di pagamento;

codice fiscale del capofamiglia;

codice fiscale del coniuge;

dati anagrafici del capofamiglia e del coniuge limitatamente ai casi di errore evidenziati dalla verifica del carattere di controllo dei codici fiscali (articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 29 dicembre 1976 supplemento ordinario recante «Sistemi di codificazione dei soggetti da iscrivere all'anagrafe tributaria»);

anno a cui si riferisce il versamento;

provincia di residenza del versante.

93A3674

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 25 giugno 1993.

Aumento di alcune tariffe di stampe periodiche spedite in abbonamento postale.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202, che stabilisce l'aumento delle tariffe, per le stampe periodiche spedite in abbonamento postale, appartenenti al primo gruppo della voce 1.10 della tabella 1 annessa al decreto ministeriale del 21 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1990;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1992, con il quale sono state modificate le tariffe per la spedizione delle stampe periodiche in abbonamento postale;

Visto il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, concernente misure urgenti per la finanza pubblica;

Considerato che il citato decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 abolisce la classificazione delle stampe spedite in abbonamento postale secondo la periodicità della loro pubblicazione;

Ritenuto che il decreto 4 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1992, concernente la determinazione delle tariffe per la spedizione delle stampe periodiche in abbonamento postale con effetto anche dal 1° luglio 1993, è stato emanato anteriormente al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, il quale contiene disposizioni incompatibili con quelle recate dal citato decreto;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'aumento delle tariffe, per i primi quattro gruppi delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale, di cui alla voce 1.10 della tabella 1 del decreto ministeriale 21 giugno 1990 citato nelle premesse stabilito a decorrere dal 1° luglio 1993 è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il 1° luglio 1993.

Roma, 25 giugno 1993

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1993
Registro n. 10 Poste, foglio n. 358

93A3696

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° giugno 1993.

Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccola e media impresa e dei limiti di intervento previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317;

Visto il comma 6-*bis* dell'art. 1 della predetta legge, come aggiunto dal comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 che autorizza il Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad adeguare la definizione di piccola impresa, l'intensità delle agevolazioni concedibili ai sensi della citata normativa e gli investimenti oggetto delle stesse, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee,

Vista la decisione della Commissione CEE adottata in data 5 maggio 1993;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese,

Considerata la necessità di adeguare la definizione di piccola impresa e l'intensità delle agevolazioni concedibili, previste dalla legge predetta, a quanto indicato nella decisione e nella disciplina comunitaria citate;

Considerato che la disciplina comunitaria utilizza per la definizione della piccola impresa limiti dimensionali più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla legge n. 317/1991 e che pertanto per favorire la più ampia applicazione delle disposizioni della predetta legge, occorre sostituire la definizione di piccola impresa con quella di piccola e media contenuta nella disciplina comunitaria;

Considerata l'opportunità di utilizzare criteri uniformi di definizione della piccola e media impresa e che quindi anche per la definizione della piccola e media impresa commerciale e di servizi occorre fare riferimento ai predetti parametri comunitari, tenuto conto del rapporto, previsto dal comma 2, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 1 della legge n. 317/1991, tra i limiti dimensionali di tali imprese e quelli delle imprese industriali,

Decreta

Art. 1.

1. Gli interventi previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, di seguito denominata «legge», di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si applicano

a) per le imprese industriali, alle imprese che soddisfano i requisiti di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, così come riportati nell'allegato 1,

b) per le imprese commerciali e di servizi, alle imprese che soddisfano i requisiti dimensionali così come riportati nell'allegato 2.

2. Rimane ferma la disciplina prevista dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317 in relazione alle imprese artigiane.

3. Il tasso di conversione lira ECU da applicare in relazione a quanto previsto dal presente decreto e dai relativi allegati è quello vigente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente, con proprio decreto, ad adeguare tale tasso di conversione qualora si verifichi una variazione sul mercato dei cambi del tasso di conversione lira/ecu superiore al 10% rispetto a quello utilizzato ai sensi del presente decreto.

Art. 2.

1. I crediti d'imposta ed i contributi in conto capitale di cui agli articoli 6 e 12 della legge, in relazione agli investimenti di cui all'art. 5 della legge medesima, sono concessi secondo le misure massime e per gli investimenti indicati nell'allegato 3.

2. Rimane ferma l'applicazione delle misure di aiuto di cui agli articoli 6 e 12 della legge, qualora gli importi delle agevolazioni richieste risultino complessivamente pari o inferiori a 50.000 Ecu per ciascuna delle due categorie di spesa di seguito indicate con riferimento agli investimenti di cui al comma 1 dell'art 5 della legge:

1) lettere *a), b), c), d), e), f), g)*, fatta eccezione per le spese di cui al punto 2);

2) lettera *e)*, con riferimento alle spese relative ai corsi di formazione del personale.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, la misura del 20% del costo degli investimenti, di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge, s'intende estesa alle imprese aventi da 101 a 250 dipendenti.

4. Le misure ed i criteri di cui ai commi 2 e 3 non possono essere applicati qualora l'impresa richiedente il credito d'imposta od il contributo in conto capitale di cui agli articoli 6 e 12 della legge abbia beneficiato, nei tre anni antecedenti la presentazione della domanda o dichiarazione, di altre agevolazioni d'importo complessivo superiore ai valori di cui al comma 2 per ciascuna delle categorie di spesa ivi indicate. Qualora le citate misure e criteri possano essere applicati, l'impresa beneficiaria deve assumere l'impegno di rispettare i predetti limiti di cumulo. Nella valutazione dei limiti di cumulo il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si atterrà ai criteri interpretativi formulati dalla Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del punto 3.2 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

Art. 3.

1. Il credito d'imposta ed il contributo in conto capitale previsti dagli articoli 7 e 12 della legge per l'acquisizione dei servizi reali di cui al medesimo articolo 7 sono concessi nella misura massima indicata nell'allegato 4.

2. Rimane ferma l'applicazione delle misure di aiuto di cui al comma 3 dell'art 7 della legge qualora gli importi dell'agevolazione richiesti risultino pari o inferiori a 50.000 Ecu.

3. Ai fini dell'applicazione di cui al comma 2, la misura del 40% del costo sostenuto di cui al predetto comma 3, s'intende estesa alle imprese aventi da 101 a 250 dipendenti.

4. Si applica quanto disposto dal comma 4 dell'art. 2 per quanto concerne il divieto di cumulo di più agevolazioni, aventi finalità analoghe a quelle previste dagli articoli 7 e 12 della legge, in misura eccedente il limite di cui al comma 2.

Art. 4.

1. Rimane ferma la disciplina contenuta nella legge per quanto non espressamente previsto dal presente decreto.

2. Le disposizioni del presente decreto avranno vigore a decorrere dal 1° luglio 1993.

3. A partire dal 1° gennaio 1994 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono individuate le eventuali variazioni delle zone oggetto degli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/88, tenuto conto delle decisioni comunitarie in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1993

Il Ministro: SAVONA

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1993
Registro n. 6, Industria, foglio n. 165

ALLEGATO 1

DEFINIZIONE DI PICCOLA
E MEDIA IMPRESA INDUSTRIALE

1. È definita piccola e media impresa l'impresa che:

ha un massimo di 250 dipendenti;

ha un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ecu, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 10 milioni di ecu, e fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

2. È definita piccola impresa l'impresa che:

ha un massimo di 50 dipendenti;

ha un fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di ecu, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 2 milioni di ecu, e fa capo più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

ALLEGATO 2

DEFINIZIONE DI PICCOLA
E MEDIA IMPRESA COMMERCIALE E DI SERVIZI

1. È definita piccola e media impresa l'impresa che:

ha un massimo di 95 dipendenti;

ha un fatturato annuo non superiore a 7,5 milioni di ecu, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 3,75 milioni di ecu, e fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

2. È definita piccola impresa l'impresa che:

ha un massimo di 20 dipendenti;

ha un fatturato annuo non superiore a 1,9 milioni di ecu, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore a 0,75 milioni di ecu, e fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

ALLEGATO 3

MISURE DELLE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI PER IL SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 5 OTTOBRE 1991, N. 317

A) Investimenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* del comma 1 dell'art. 5 della legge.

Piccole imprese:

zone di cui all'allegato 1 del regolamento CEE 2052/88: 37,5% dell'investimento complessivo lordo;

zone di cui agli obiettivi 2 e 5b del regolamento CEE 2052/88: 20% dell'investimento complessivo lordo;

restanti zone: 15% dell'investimento complessivo lordo.

Medie imprese:

zone di cui all'allegato 1 del regolamento CEE 2052/88: 30% dell'investimento complessivo lordo;

zone di cui agli obiettivi 2 e 5b del regolamento CEE 2052/88: 10% dell'investimento complessivo lordo;

restanti zone: 7,5% dell'investimento complessivo lordo.

B) Investimenti di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'art. 5 della legge.

Piccole imprese:

zone di cui all'allegato 1 del regolamento CEE 2052/88: 37,5% dell'investimento complessivo lordo;

zone di cui agli obiettivi 2 e 5b del regolamento CEE 2052/88: 20% dell'investimento complessivo lordo;

restanti zone: 15% dell'investimento complessivo lordo.

Medie imprese:

zone di cui all'allegato 1 del regolamento CEE 2052/88: 30% dell'investimento complessivo lordo;

restanti zone: 15% dell'investimento complessivo lordo.

C) Per investimento complessivo lordo s'intendono tutte le spese connesse all'acquisto o realizzazione dei beni di cui alle lettere *A)* e *B)*, ivi comprese le imposte, le spese notarili, gli interessi passivi, gli oneri accessori, il trasporto, l'imballaggio, il montaggio, il collaudo, gli accessori e le opere murarie.

ALLEGATO 4

MISURE DELLE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI REALI DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE 5 OTTOBRE 1991, N. 317

Tutte le PMI:

tutte le zone: 50% del costo effettivamente sostenuto.

93A3673

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 23 giugno 1993.

Aggiornamento e modificazioni dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo a favore delle piccole e medie industrie.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 27 febbraio 1982, che prevede l'inclusione in apposito albo dei laboratori di ricerca esterni pubblici e privati altamente

qualificati e debitamente autorizzati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, e delle partecipazioni statali, ai quali devono rivolgersi le piccole e medie industrie che intendono beneficiare del contributo dello Stato per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo.

Visto il proprio decreto 14 maggio 1982 con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al predetto art. 4 che stabilisce l'aggiornamento annuale dell'albo dei laboratori;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, del 6 luglio 1983, con il quale è stato istituito l'albo dei laboratori, e i successivi decreti ministeriali 9 ottobre 1985, 26 febbraio 1987, 23 novembre 1988, 25 maggio 1990 e 1° febbraio 1992, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1985, 2 marzo 1987, 2 dicembre 1988, 31 maggio 1990 e 7 febbraio 1992, con i quali è stato provveduto al completamento ed aggiornamento del medesimo.

Ravvisata l'esigenza di procedere all'aggiornamento annuale dell'albo in rapporto alle domande di iscrizione pervenute ed alle comunicazioni di alcuni laboratori già inseriti in albo, in ordine alla cessazione dell'attività, al cambio della sede ed alla modifica della ragione sociale;

Viste le conclusioni alle quali è pervenuta la commissione consultiva di esperti, costituita con decreto ministeriale 5 febbraio 1993, in ordine all'esame delle domande di iscrizione;

Visti i prescritti pareri dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste:

Decreta

Art. 1.

È approvato il settimo elenco dei laboratori di ricerca esterni pubblici e privati che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa

PIEMONTE

1) *Airone S.r.l.* - Corso Traiano, 159 - 10127 Torino;

2) *Ciadit acque S.r.l.* - Via Leonardo da Vinci, 16 - 10028 Trofarello (Torino);

3) *CMT Costruzioni meccaniche e tecnologia S.p.a.* - Via Provinciale 141/A - 12016 Peveragno (Cuneo) frazione San Lorenzo;

4) *C.P.R.R. S.r.l.* - Via Druento, 78 - 10078 Venaria (Torino);

5) *Golder Associates Geoanalysis S.r.l.* - Corso Galileo Ferraris, 71 - 10128 Torino;

6) *Sea Marconi Technologies di W. Tumiatti S.a.s.* - Via Principi D'Acaja, 11 - 10143 Torino.

LOMBARDIA

7) *C.A.M. Centro analisi Monza S.r.l.* - Piazza Trento Trieste, 9 - 20152 Monza;

8) *Centro di cultura scientifica «Alessandro Volta»* - Via Cantoni, 1 - 22100 Villa Olmo (Como);

9) *Ecosanitas S.r.l* - Via Malta, 12 - 25124 Brescia;

10) *Elmec informatica S.r.l* - Viale Valganna, 34 - 21100 Varese;

11) *Geoservice S.r.l* - Via della Libertà, 1 - 24067 Sarnico (Bergamo);

12) *Gibertini elettronica S.r.l.* - Via Bellini, 29/31 - 20026 Novate Milanese (Milano);

13) *I.T.G. S.p.a.* - Via Cividini, 40 - 24060 Adrara S. Martino (Bergamo),

14) *Magis Farmaceutici S.p.a* - Via Cacciamali, 34/36/38 - 25125 Brescia;

15) *Protei S.p.a* - Via Lambro, 36 - 20090 Opera (Milano):

16) *Saceccav depurazioni Sacede S.p.a.* - Via S. Marta, 19 - 20123 Milano;

17) *Salvadeo - Officine costruzioni meccaniche S.r.l.* - Strada Oriolo, 21 - 27058 Voghera (Pavia);

18) *Servizi Ambientali S.r.l.* - Viale Jenner, 51 - 20159 Milano:

19) *Sipec Engineering - S.r.l* - Via Collebeato, 26 - 25127 Brescia

TRENTINO

20) *TMCI Padovan S.p.a* - Via Dal Vera - 31015 Conegliano (Treviso).

FRIULI

21) *ASTREL Automazione e strumentazione di regolazione elettronica S.p.a.* - Via Fermi, 6 - 34071 Cormons (Gorizia);

22) *Labio Test S.r.l.* - Strada statale 13, Km. 150,25 - 33011 Artegna (Udine).

VENETO

23) *Galvanin S.r.l.* - Viale Europa, 42 - 36035 Marano Vicentino (Vicenza);

24) *Monti officine fonderie S.p.a.* - Via Marconi, 108 - 36016 Thiene (Vicenza);

25) *Nuova Saccardo Motori S.r.l.* - Via Brandellero, 2 - 36036 Torrebelvicino (Vicenza);

26) *Studio Syntesis S.p.a.* - Consulenze e realizzazioni di informatica aziendale sistemi di elaborazione dati - Via dell'Orificeria, 32 - 36100 Vicenza.

LIGURIA

27) *Consorzio Genova ricerche* - Via dell'Acciaio, 139 - 16152 Genova;

28) *San Giorgio System Technology S.p.a.* - Via Manara, 2 - 16154 Genova.

EMILIA-ROMAGNA

29) *Agriparadigma S.r.l.* - Via Faentina, 224 - 48100 Ravenna;

30) *ASTER - Agenzia per lo sviluppo tecnologico dell'Emilia-Romagna S.r.l.* - Via Marconi, 6 - 40122 Bologna;

31) *C.A.T. di Corsini Giuseppe & C. S.p.a.* - Via Pila, 3 - 40044 Sasso Marconi fraz. Pontecchio (Bologna);

32) *Ce.R.Met - Centro regionale di ricerca, consulenza tecnologica, verifica qualità prodotti, processi e certificazione dei sistemi di qualità Soc. Cons. a r.l* - Via Aldo Moro, 20/26 - 40068 San Lazzaro di Savena (Bologna);

33) *El.Ma - Electronic Machining S.r.l.* - Viale Carducci, 13/A - 38066 Riva del Garda (TN);

34) *Esa/G V. S r l* - Via Canale Carpi, 24 - 41011 Campogalliano (Modena);

35) *Giesse S.p a* - Via Tubertini, 1 - 40054 Budrio (Bologna);

36) *G.V.S S.r l* - Via Parini, 11/B - 40069 Zola Predosa (Bologna);

37) *Intec S r l* - Via Leonardo Alberti, 76 - 40137 Bologna;

38) *Laboratorio Rei S.r.l.* - Via Spaggiari 10/a - 43100 Parma;

39) *Laboratori Protex S.r.l.* - Via Cartesio, 30 - 47100 Forlì;

40) *Selema S.r.l* - Via Monari Sarde, 3 - 40010 Bentivoglio (Bologna).

TOSCANA

41) *Biagini Farmaceutici S p a* - Via Conti, 1 - 55020 Fraz. Castelvecchio Pascoli Barga (Lucca);

42) *Numerica Progetti S.r.l.* - Via Mazzini, 131 - 58100 Grosseto

LAZIO

43) *Consorzio Agrital Ricerche* - Viale dell'Industria, 24 - 00057 Maccarese (Roma);

44) *Fabbricazioni Nucleari S p a* - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma;

45) *I.R.F.I. S p.a. - Istituto ricerche farmacobiologiche internazionali* - Via Morolense, 87 - 03013 Ferentino (Frosinone).

ABRUZZI

46) *Università degli studi «G. D'Annunzio» Chieti.*

CAMPANIA

47) *Elemedia S p.a. - Processi e tecnologie per la formazione* - Via Campi Flegrei, 34 - 80078 Pozzuoli (Napoli).

SICILIA

48) *Conphoebus Istituto di ricerche per le energie rinnovabili e il risparmio energetico S.c.r.l.* - Zona Industriale, 95100 Passo Martino (Catania);

49) *Geolab S r l.* - Via Lazio, 3 - 92024 Canicattì (Agrigento).

SARDEGNA

50) *Co.Ri.Sa. S r.l.* - Piazza Università, 21 c/o Università degli studi - 07100 Sassari.

Art 2

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'Albo con il decreto ministeriale del 16 giugno 1993, è così modificato

23) Prima Industrie S.p a , trasferisce la sede legale in «via S. Quintino, 28 - 10121 Torino»;

49) Industrie Pirelli S.p.a , Div. sviluppo prodotti e processi - Div prod. diversificati modifica la denominazione sociale in «Pirelli prodotti diversificati S.p.a »;

58) Istituto sperimentale modelli e strutture Ismes-Enel S.p.a. - Viale G. Cesare, 29 - 24100 Bergamo modifica la denominazione sociale in «Ismes S.p.a.»;

61) Recordati S.p.a. - Milano decade dall'albo, per indisponibilità come da lettera di dimissione;

88) Ismar S.r.l. - Genova, modifica ragione sociale e sede legale in «Ismar Chimica S.r.l. - Via Isocorte, 16 - Genova»;

109) Iselqui S.p.a - Istituto elettronico per la qualità industriale - trasferisce la sede legale in «Via Ugo Tombesi, 8 - 60131 Ancona».

Art 3

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo con il decreto ministeriale del 9 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1985, citato nelle premesse, è così modificato·

20) Electronic Systems S.p.a. - Viale Ticino, 12, Lonate Pozzolo (Varese), trasferisce la sede legale in «Momo (Novara) - S.S 229 Km 12,200» Cap. 28015;

26) Rol-Raffineria olii lubrificanti S.p.a. - Via Fauser, 4 - 28100 Novara modifica la ragione sociale in «Auschem S p.a. con sede legale in via Cavriana, 14 - 20134 Milano»;

27) Rol-Raffineria olii lubrificanti S p a - Via I Maggio, 106 - 15058 Viguzzolo (Alessandria) decade per conferimento ad «Auschem S.p.a.»;

77) Chemiricerche S.r.l. - trasferisce la sede legale in via L. da Vinci, 12 - 25080 Molinetto di Mazzano (Brescia);

94) Savid S.p a. Laboratorio ricerca e sviluppo - modifica la ragione sociale in «Dsm Italia S r.l. di Como»;

127) Fondazione clinica del Lavoro - Centro per lo studio e prevenzione rischi sul lavoro, modifica la ragione sociale in «Fondazione clinica del lavoro Centro di ricerche ambientali - Via Tassoni, 6 - 35125 Padova»;

131) S.I.P.A. S p.a - Società industrializzazione progettazione automazione - Via Pogdora - 31029 Vittorio Veneto (Treviso), trasferisce la sede legale in «Via Caduti del Lavoro, 3 - 31029 Vittorio Veneto (Treviso)»;

157) Istituto italiano della saldatura - Via Antinori 4 - 16153 Genova-Sestri, trasferisce la sede legale in «Lungobisagno Istria, 15 A - 16141 Genova».

185) Enichem Anic S.p a - Via Baiona, 107 - Ravenna, modifica la ragione sociale e l'indirizzo in «Enichem Elastomeri S r l. - Piazza della Repubblica, 16 - 20121 Milano»;

232) Tecnotessile Centro di ricerche S p a - modifica la forma giuridica da S p a. a S.r.l ;

366) IC Soft S.p.a., modifica la denominazione in «G.I. Informatica S.p.a. con sede legale in Piazza della Repubblica, 59 - 00185 Roma».

Art. 4.

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo con il decreto ministeriale del 26 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 1987, citato nelle premesse, è così modificato:

3) Neohm elettronica S.p.a., modifica la ragione sociale in «Neohm componenti S.r.l.»;

7) Ebiatech S.p.a., modifica la ragione sociale in «Biotecnologica S.r.l.» e sede legale in Broni (Pavia) - Località Campo Viola, cap 27043;

20) Simes S.p.a. - Società italiana medicinali e sintetici decade dall'albo per cessazione attività di laboratorio;

21) Sisma Engineering S.r.l., modifica la ragione sociale in «Siiel S.r.l.»;

23) Zambon farmaceutici S.p.a., decade dall'albo per cessazione attività laboratorio;

29) Boconsult S.p.a., modifica la denominazione sociale in «Boconsult Ingegneria dei sistemi S.p.a.», con sede in largo Molino, 9 - 40138;

33) I.F.C.I. S.p.a. - Industria farmaceutica cosmetica italiana di Casalecchio di Reno (Bologna), modifica la denominazione in «Ifci Clonesystems S.p.a. - Via dei Fornaciai, 24 - 40129 Bologna».

Art. 5.

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo con il decreto ministeriale del 23 novembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1988, citato nelle premesse, è così modificato:

1) Bisiach & Carru S.p.a. - Corso Lombardia, 21 - 10078 Venaria (Torino), trasferisce la sede legale in «Corso Piemonte, 36» cap. 10078;

17) Logos S.r.l. - Via Abbondio Sangiorgio 12 - 20142 Milano, modifica la ragione sociale in «Automata S.p.a. - Industrial & Robotic Controls»;

21) Prexo S.r.l. - Via Verga, 1 - 46010 Curtatone (Matera), modifica la ragione sociale in «Prexco S.r.l.»;

27) T.P.A. S.p.a. - Tecnologie e prodotti per l'automazione - Via V. Monti, 8 - Milano, trasferisce la sede legale in «Via Giosuè Carducci, 221 - 20099 Sesto S. Giovanni (Milano)»;

40) Airblok S.r.l. - 40037 Sasso Marconi (Bologna), modifica la ragione sociale ed indirizzo in «F.I.A.C. S.r.l., via Vizzano, 23 - 40044 Sasso Marconi (Bologna)»;

48) Promatech S.r.l. - Bologna, modifica la ragione sociale in «S.I.M.A. - Società industrie meccaniche affini S.r.l., con sede legale in via Caduti di Amola, 30 - 40132 Bologna»;

61) Microsistemi S.r.l. - Roma, modifica la ragione sociale in «Quattrostelle S.r.l., Largo Messico, 3 - 00198 Roma»;

64) Tecnars - Tecnologie avanzate ricerca e sviluppo S.p.a., Bari, modifica la forma giuridica in «S.r.l.»;

67) Qualitest S.G.S. S.p.a. - Piazza della Repubblica, 31 - 95100 Catania, modifica la ragione sociale in «S.G.Q. Control S.p.a.»;

68) I.C.Q. - Istituto controllo di qualità S.r.l. di Milano, trasferisce la sede legale in via Grazioli, 33 - 20161 Milano.

Art. 6.

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo con il decreto ministeriale del 25 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1990, citato nelle premesse, è così modificato:

24) Lavoro e ambiente S.c.r.l. - 40138 Bologna, modifica la ragione sociale in Physis S.r.l., sede legale Bologna;

36) Ecos S.r.l. rettifica indirizzo in «Via Sabotino, 125 - 63039 San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)»;

38) Era - Ente ricerca applicata Soc. Cons. a r.l. Ellera di Corciano (Perugia), modifica ragione sociale in «Era - Ente ricerca applicata S.r.l.».

Art. 7.

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo con il decreto ministeriale del 1° febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1992, è così modificato:

4) Gama S.r.l. - Castellazzo Bormida (Alessandria), trasferisce la sede legale in Strada Castelspina, 11/A - 15073 Castellazzo Bormida (Alessandria);

19) Water & Waste S.r.l. - Trescore Balneario (Bergamo), trasferisce la sede legale in «via E. Mattei, 37 - 24069 Entratico (Bergamo)»;

24) C.M.Z. di Rami Gino & C. S.a.s. modifica la ragione sociale in «C.M.Z. S.r.l. Sistemi Elettronici - Viale della Repubblica, 7/c - 31020 Villorba (Treviso)»;

25) Fabbrica cooperativa perfosfati Cerea - Via C. Battisti, 15 - Cerea (Verona), trasferisce la sede legale in «San Pietro di Morubio - Via Farfusola, 6, fraz. Bonavicina (Verona)»; - cap. 37050;

31) PRB Packaging systems S.r.l. - Bologna, trasferisce la sede legale in Castel S. Pietro Terme (Bologna), via Molise, 2/24 - cap. 40060, fraz. Osteria Grande;

37) Costruzioni meccaniche «C.M.C.», rettifica della denominazione sociale in «Costruzioni Meccaniche CMC di Cognigni, Battistelli & C.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1993

Il Ministro: COLOMBO

93A3650

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 7 giugno 1993

Indicazione dei criteri e del numero dei lavoratori impegnati nella costruzione della centrale ENEL di Fiumesanto che possono essere assunti dalla società Iniziative Sardegna - INSAR S.p.a.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art 2-*ter* del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 460, che autorizza l'INSAR ad assumere i lavoratori licenziati dalle aziende impegnate nella costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto;

Visto il comma 9 dell'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, che, sostituendo l'art. 2-*ter* del citato decreto-legge n. 393/92, dispone che l'INSAR è autorizzata ad assumere i lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati e messi in mobilità,

Visto, in particolare, il comma quarto che demanda al CIPI l'indicazione del numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione;

Visto il comma quinto che prevede per le finalità della legge l'autorizzazione alla spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995;

Vista la documentazione trasmessa dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sassari;

Visto il parere espresso dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sassari;

Ritenuto che la tutela salariale offerta dalla norma in questione debba essere riservata ai lavoratori residenti nell'ambito regionale e, tra questi, di preferenza ai lavoratori in possesso del livello di qualificazione meno elevato;

Ritenuto che la limitatezza delle risorse messe a disposizione dalla norma rende imperativa la restrizione ai lavoratori impegnati unicamente nei lavori di costruzione della termocentrale con esclusione di altre opere anche funzionalmente collegate;

Ritenuto che, per non penalizzare i dipendenti privi di tutela, debbono essere attivate tutte le altre provvidenze predisposte dall'ordinamento a favore dei lavoratori, in particolare i commi 6 e 7 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n 223;

Considerato che nel periodo 1° gennaio-31 maggio 1993 sono stati licenziati duecentotrentadue lavoratori e che nel periodo successivo saranno licenziati circa quattrocentonovantacinque lavoratori;

Tenuto conto che la messa in libertà dei contingenti che hanno esaurito le fasi lavorative determina forti tensioni a livello locale cui è opportuno dare tempestiva risposta;

Valutata l'opportunità di procedere ad una temporanea fissazione di contingenti e criteri al fine di non eccedere i limiti di spesa per l'anno in corso, riservando ad un successivo provvedimento da adottarsi entro il 31 ottobre 1993 la fissazione dei contingenti definitivi dei lavoratori che possono essere assunti dall'INSAR,

Delibera

In applicazione dell'art 2-*ter* della legge 26 novembre 1992, n. 460, quale modificato dall'art. 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, sono fissati i criteri di cui al successivo punto *A)* ed i contingenti di cui al successivo punto *B)*.

A) CRITERI

L'INSAR procederà all'assunzione per passaggio diretto unicamente dei contingenti di lavoratori impegnati nella costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) di cui al successivo punto *B)* con esclusione dei lavoratori residenti fuori regione. Tra i lavoratori residenti nell'ambito regionale sarà data la precedenza ai lavoratori non aventi la qualifica di «trasfertisti» che potranno essere assunti solo a completamento dei contingenti. L'esclusione riguarderà, altresì, i lavoratori in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per essere collocati in mobilità secondo le modalità previste dai commi 6 e 7 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1993, n. 223.

B) CONTINGENTI

In attesa della conversione in legge del decreto-legge n. 148/93 il contingente massimo è temporaneamente determinato in quattrocentocinquanta unità, licenziate entro il 31 agosto 1993 e che saranno assunte dalla data di entrata in vigore del predetto decreto o dalla data del licenziamento.

Dal contingente saranno temporaneamente esclusi i lavoratori con qualifica di trasfertista la cui posizione verrà riconsiderata all'atto dell'eventuale adozione della successiva delibera che disciplinerà gli ulteriori contingenti di personale assorbibili dall'INSAR, licenziati successivamente alla predetta data del 31 agosto 1993.

Il competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sassari comunicherà a questo Comitato il numero dei lavoratori assunti dall'INSAR entro il 31 agosto 1993 e di quelli temporaneamente esclusi.

Roma, 7 giugno 1993

Il Presidente delegato, SPAVENTA

93A3652

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 7 giugno 1993

Rettifica alla deliberazione 26 marzo 1993 concernente "gli interventi 1992 e 1993 relativi ai programmi operativi per le regioni colpite da declino industriale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse,

Vista la propria delibera del 26 marzo 1993, concernente la definizione, il coordinamento e il finanziamento degli interventi da effettuarsi per gli anni 1992 e 1993, in relazione ai programmi operativi per le regioni colpite da declino industriale (obiettivo 2 reg. CEE 2052/88 - art. 3, comma 2 - legge 16 aprile 1987, n. 183),

Considerato che, per mero errore materiale, alla pagina 6 della richiamata delibera viene indicata, quale spettanza della regione Toscana per il 1994, la somma di lire 21,470 miliardi in luogo del previsto importo di lire 2,470 miliardi;

Delibera.

L'importo previsto a favore della regione Toscana, nell'ambito della quota nazionale pubblica a valere sulle disponibilità 1994 del Fondo di rotazione ex art. 5 della legge n 183/87, concernente azioni in favore delle piccole e medie imprese industriali, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è pari a lire 2,470 miliardi, anziché a lire 21,470 miliardi.

Roma, 7 giugno 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

93A3651

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PARLAMENTO NAZIONALE

DELIBERAZIONE 29 giugno 1993

Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
E
IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n 206,

D'intesa tra loro,

Nominano

componenti del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo il prof. Feliciano Benvenuti, il prof Claudio Demattè, il prof. Tullio Gregory, il dott Paolo Murialdi e la dott.ssa Elvira Sellerio.

Roma, 29 giugno 1993

Il Presidente del Senato della Repubblica
SPADOLINI

Il Presidente della Camera dei deputati
NAPOLITANO

93A3734

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 5 giugno 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni,

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n 168,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, concernente modificazioni all'ordinamento universitario relativamente al corso di laurea in fisica;

Visto il decreto del Presidente della repubblica 11 febbraio 1991 che ha ulteriormente modificato l'ordinamento universitario relativamente al corso di laurea in fisica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art 17 del testo unico 31 agosto 1933, n 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale dell'11 giugno 1992;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 marzo 1993, n. 914;

Decreta

Lo statuto dell'Università degli Studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 96, titolo VIII, relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso di laurea in fisica è soppresso e sostituito dal seguente nuovo art 96:

ORSO DI LAUREA IN FISICA

Art. 96. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il corso di studi per il conseguimento della laurea in fisica ha una durata di quattro anni e si articola nei seguenti indirizzi:

a) indirizzo di fisica nucleare e subnucleare;

b) indirizzo di fisica della materia;

c) indirizzo teorico generale;

I corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi sono i seguenti:

1° Anno

1) fisica generale I;

2) esperimentazioni di fisica I,

3) analisi matematica I;

4) geometria.

2° Anno

5) fisica generale II;

6) esperimentazioni di fisica II;

7) analisi matematica II;

8) chimica;

9 meccanica razionale con elementi di meccanica statistica.

Entro il secondo anno si richiederà la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica in base alle indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Il corso di meccanica razionale con elementi di meccanica statistica dovrà contenere argomenti di meccanica analitica e una introduttiva conoscenza degli ensemble microcanonico, canonico e gran canonico.

3° Anno

10) metodi matematici della fisica.

11) istituzioni di fisica teorica.

12) esperimentazioni di fisica III.

13) struttura della materia.

14) istituzioni di fisica nucleare e subnucleare.

Per consentire al consiglio di corso di laurea di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo con il piano di studi deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al terzo anno. Lo studente potrà. all'atto dell'iscrizione al quarto anno, chiedere, con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto.

I corsi 1), 3), 4), 5), 7), 9), 10), 11), 13) e 14) sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante. Il corso 8) può essere accompagnato da esercitazioni di laboratorio che ne fanno parte integrante.

I corsi terminanti con I e II sono propedeutici rispettivamente agli analoghi corsi terminanti con II e III; essi constano di corsi distinti e con esami distinti.

I corsi, differenziati per vari indirizzi, al quarto anno sono i seguenti:

Indirizzo di fisica nucleare e subnucleare

15) annuale a scelta tra:

fisica nucleare;
fisica delle particelle elementari,

16) annuale a scelta tra:

laboratorio di fisica nucleare,
laboratorio di fisica subnucleare,

17) annuale a scelta;

18) semestrale a scelta,

19) semestrale a scelta.

Indirizzo di fisica della materia

15) annuale a scelta tra:

fisica dello stato solido;
fisica dei fluidi;
fisica dei plasmi;
fisica atomica;
ottica quantistica,

16) annuale a scelta tra:

laboratorio di fisica della materia.
laboratorio di ottica quantistica;

17) annuale a scelta;

18) semestrale a scelta;

19) semestrale a scelta

Indirizzo teorico generale.

15) annuale a scelta tra

fisica teorica,
fisica superiore,
fisica teorica applicata;

16) annuale a scelta tra:
meccanica statistica,
fisica dei sistemi dinamici,
teoria dei sistemi a molti corpi;
17) annuale a scelta;
18) semestrale a scelta,
19) semestrale a scelta.

I due corsi di insegnamento semestrali a scelta, non possono essere sostituiti con un solo annuale, mentre il corso di insegnamento annuale a scelta, puo essere sostituito con due insegnamenti semestrali, dopo l'approvazione da parte del consiglio di corso di laurea.

Il consiglio di corso di laurea propone quali insegnamenti dell'ordinamento didattico approvati dalla facoltà siano da considerarsi semestrali, ovvero quale parte di quelli annuali può essere considerata equivalente a un corso di insegnamento semestrale.

Uno dei due insegnamenti 13) o 14) del 3° anno può essere seguito nel 4° anno. In tal caso lo studente può chiedere, in sede di presentazione del piano di studi, di sostenere nel 3° anno uno dei semestrali del 4° anno.

Per l'iscrizione di coloro che siano già forniti di laurea e per l'accettazione di passaggio di facoltà o corso di laurea, il consiglio di corso di laurea deciderà caso per caso sull'anno di iscrizione e sugli esami e sulle frequenze che protranno essere convalidati. Il consiglio di corso di laurea deciderà altresì dei piani di studio eventualmente presentati dagli studenti, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e della legge 30 novembre 1970, n. 924.

Propedeuticità e sbarramenti

Possono iscriversi al 3° anno solo gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami. Possono sostenere esami del terzo anno solo gli studenti che abbiano superato analisi matematica I e II e fisica generale I e II. Possono ottenere l'iscrizione al 4° anno soltanto quegli studenti che abbiano già sostenuto otto esami.

Il consiglio di corso di laurea potrà stabilire anche la propedeuticità di certi esami rispetto ad altri.

Esame di laurea

Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere almeno la discussione di una tesi scritta.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI

Gruppo A01

algebra;
algebra superiore;
geometria differenziale,
geometria superiore;
istituzioni di geometria superiore;
logica matematica;
teoria dei gruppi,
topologia.

Gruppo A02

analisi funzionale;
statistica matematica;
teoria delle funzioni.

Gruppo A03.

fisica matematica;
istituzioni di fisica matematica;
magnetofluidodinamica;
meccanica analitica;
meccanica dei continui;
meccanica dei fluidi;
meccanica non lineare;
meccanica superiore;
teorie relativistiche.

Gruppo A04:

analisi numerica;
calcoli numerici e grafici;
cibernetica,
cibernetica e teoria dell'informazione.

Gruppo A05:

calcolo operativo;
macchine calcolatrici;
teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
teoria dell'informazione.

Gruppo A06

ricerca operativa.

Gruppo B01

acquisizione ed analisi dei segnali;
analisi ed elaborazione dei segnali;
complementi di fisica generale;
didattica della fisica;
effetti biologici delle radiazioni;
elettronica;
fisica degli ecosistemi;
fisica dei sistemi biologici;
fisica medica;
fisica nucleare applicata alla medicina;
fisica sanitaria;
fisica superiore;

fondamenti della fisica;
laboratorio di strumentazioni fisiche;
laboratorio di tecnologie fisiche;
metodi fisici per la biologia;
metodi informatici della fisica;
metodologie fisiche nell'archeologia e nell'arte;
microspia elettronica;
onde elettromagnetiche;
preparazione di esperienze didattiche;
storia della fisica;
strumentazione di fisica medica (laboratorio);
tecniche automatiche di acquisizione dati in fisica;
tecniche elettroniche per la fisica;
termodinamica.

Gruppo B02:

applicazioni fisiche della teoria dei gruppi;
complementi di fisica teorica;
complementi di meccanica statistica;
elettrodinamica;
fisica dei sistemi dinamici;
fisica relativistica;
fisica statistica;
fisica teorica;
fisica teorica applicata;
istituzioni di meccanica quantistica;
logica quantistica;
meccanica quantistica;
meccanica statistica;
metodi matematici dell'astronomia;
metodi numerici della fisica;
metodi probabilistici della fisica;
teoria dei campi;
teoria dei processi irreversibili;
teoria dei sistemi a molticorpi;
teorie delle forze nucleari;
teoria dello stato solido;
teoria quantistica dei campi;
teoria quantistica dei solidi;
teorie quantistiche.

Gruppo B03:

acustica;
complementi di fisica del plasma;
complementi di ottica;
complementi di ottica quantistica;
componenti elettronici;
diffrazione e spettroscopia neutronica;
diffrazione di raggi X;
elettronica quantistica;
fisica atomica;
fisica biologica;
fisica degli areosol;
fisica degli stati condensati;
fisica dei dispositivi elettronici;
fisica dei dispositivi a stato solido;
fisica dei fenomeni cooperativi e delle transizioni di fase;
fisica dei films sottili;
fisica dei fluidi;
fisica dei metalli;
fisica dei plasmi;
fisica dei semiconduttori;
fisica dei sistemi disordinati;
fisica della materia biologica;
fisica delle basse temperature;
fisica delle macromolecole;
fisica delle superfici;
fisica dello stato solido;
fisica molecolare;
impiantazione ionica;
laboratorio di fisica della materia;
laboratorio di ottica quantistica;
luce di sincrotone;
microelettronica;
ottica;
ottica elettronica;
ottica non lineare;
ottica quantistica;
proprietà magnetiche della materia;
spettroscopia atomica e molecolare;
spettroscopia a radiofrequenze e microonde;
spettroscopia dello stato solido;
struttura della materia biologica;
superconduttività;
tecnica del vuoto;
termodinamica di non equilibrio;
ultracustica.

Gruppo B04:

acceleratori di particelle;
fisica dei neutroni;
fisica del reattore nucleare;
fisica delle interazioni elettrodeboli;
fisica delle inerazioni forti;
fisica delle particelle elementari;
fisica delle radiazioni;
fisica nucleare;

fisica sperimentale delle particelle elementari;
fisica subnucleare,
istituzioni di fisica nucleare.
laboratorio di fisica subnucleare.
metodi e tecniche nucleari.
particelle ad altissima energia,
radiottività;
radioprotezione;
reazioni nucleari.
spettroscopia nucleare,
struttura e spettroscopia degli adroni.
teoria dei reattori nucleari:
teoria delle interazioni fondamentali;
teorie di gauge in fisica subnucleare

Gruppo B05

astrofisica.
astrofisica delle alte energie.
astrofisica del plasma;
astrofisica relativistica.
astrofisica spaziale,
astrofisica teorica.
astrometria:
astrometria X e gamma.
astronomia infrarossa.
complementi di astronomia.
cosmologia.
cosmologia teorica.
elaborazione dei dati astronomici.
elettrodinamica cosmica.
fisica dei pianeti;
fisica dei sistemi dinamici,
fisica del campo gravitazionale.
fisica del mezzo interstellare:
fisica del sistema solare.
fisica delle galassie.
fisica dello spazio:
fisica solare:
fisica stellare,
istituzioni di astrofisica.
laboratorio di astrofisica.
laboratorio di fisica spaziale
meccanica celeste.
ottica astronomica.
radioastronomia.
radiazione cosmica.
relatività.
spettroscopia astronomica
statistica stellare;
storia dell'astronomia;
tecniche astrofisiche;
tecniche astronomiche;
tecniche di fisica dello spazio;
teoria della gravitazione.

Gruppo C02

chimica fisica;
chimica fisica dello stato solido;
chimica teorica:
elettrochimica;
spettroscopia.

Gruppo D03.

mineralogia.

Gruppo D04·

fisica ambientale,
fisica del vulcanismo;
fisica dell'atmosfera;
fisica della ionosfera;
fisica della terra solida;
fisica terrestre;
geofisica,
laboratorio di fisica ambientale;
laboratorio di geofisica;
misure fisiche dell'ambiente.

Gruppo E10

biofisica

Gruppo I05

fisica tecnica.

Gruppo I21·

elettronica applicata.

Gruppo I25

calcolatori elettronici.

Gruppo L19.

lingua francese.

Gruppo L21:

inglese scientifico.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 5 giugno 1993

Il rettore DOZZA

93A3637

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 18 giugno 1993, n. **12.**

Rilascio e rinnovo autorizzazioni, istituzione stazioni fecondazione ed approvazione cavalli puro sangue inglese e trottatore (art. 10 della legge 3 febbraio 1963, n. 127).

Alle regioni ed alle province autonome Trento e Bolzano

Al Ministero della sanità - Direzione generale servizi veterinari

Ai commissari di Governo presso le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano

All'istituto di incremento ippico - Catania

All'istituto di incremento ippico della Sardegna - Ozieri (Sassari)

All'istituto regionale di incremento ippico per la Puglia

All'istituto di incremento ippico - Santa Maria Capua Vetere

All'istituto di incremento ippico - Pisa

All'istituto di incremento ippico - Ferrara

All'istituto di incremento ippico - Crema

All'associazione nazionale allevatori Cavallo puro sangue

All'associazione nazionale allevatori cavallo trottatore

All'unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.)

Al Jockey club italiano

All'ente nazionale per le corse al trotto (E.N.C.A.T.)

Alla società degli Steeple Chases d'Italia

All'ente nazionale per il cavallo italiano (E.N.C.I.)

Alla Federazione italiana sport equestri (F.I.S.E.)

All'Associazione italiana allevatori (A.I.A.)

All'Associazione nazionale allevatori cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido

All'Associazione regionale cavallo avelignese

All'Associazione nazionale allevatori asino di Martina Franca e del cavallo delle Murge

All'Associazione provinciale degli allevatori - Ufficio per il cavallo Bardigiano

Alla Confederazione generale agricoltura italiana

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti

Alla Confederazione italiana coltivatori

1. *Premessa*

1.1. La recente legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla «Disciplina della riproduzione animale» compresa quella equina ha inteso dettare norme organiche su tutta la materia.

Questa amministrazione ai sensi dell'art. 8 della citata legge ha ultimato la predisposizione di apposito regolamento di esecuzione che verrà quanto prima formalizzato e reso operativo relativamente a:

a) istituzione ed esercizio delle stazioni di monta naturale e degli impianti per l'inseminazione artificiale, nonché di requisiti sanitari che devono possedere i riproduttori per essere ammessi ad operare nelle stesse stazioni ed impianti;

b) i requisiti sanitari per prelievo, conservazione, impiego e distribuzione del materiale di riproduzione e di ovuli ed embrioni;

c) certificazione degli interventi fecondativi e raccolta-elaborazione dei dati riguardanti la riproduzione animale;

d) requisiti e controlli tecnico-sanitari per l'importazione dei riproduttori, del relativo materiale di riproduzione, nonché di ovuli ed embrioni.

1.2. Comunque il citato provvedimento legislativo all'art. 5 stabilisce che i soggetti maschi per essere ritenuti idonei alla riproduzione debbono soddisfare, salvo altro, le seguenti condizioni essenziali:

a) in monta naturale: essere iscritti, al Libro genealogico di cui all'art. 3, nonché nel caso di cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore, essere iscritti oltre che al libro genealogico anche all'apposito repertorio degli stalloni previsto al comma 3 del medesimo articolo;

b) per inseminazione artificiale: i cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore devono essere iscritti al libro genealogico, all'apposito repertorio stalloni, nonché possedere i requisiti per essi stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del citato art. 3, comma 3.

I requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali nonché le modalità per l'inserimento degli stalloni nel repertorio sopramenzionato verranno fissati con successivo decreto di questo Ministero.

1.3. In ogni caso, fino all'entrata in vigore dei suddetti provvedimenti, la materia relativa alla istituzione delle stazioni di fecondazione ed alla approvazione degli stalloni puro sangue inglese e trottatore continuerà ad essere regolamentata secondo le disposizioni previste dalla legge 3 febbraio 1963, n. 127, recante norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina. Come è noto, detta legge n. 127/1963 demanda a questa

amministrazione, previo parere di una commissione nazionale, istituita presso questo Ministero, il rilascio delle autorizzazioni alla istituzione di stazioni di fecondazione e di approvazione dei cavalli di puro sangue inglese e trottatore.

Alla luce di quanto sopraesposto, con la presente circolare si intende pertanto fornire precisazioni sulle modalità da seguire, da parte degli interessati, per la presentazione delle domande intese ad ottenere l'autorizzazione a gestire stazioni di fecondazione equina (triennio 1994-1996) e per l'approvazione alla fecondazione dei cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore, per la campagna di fecondazione 1994.

2. *Domande intese ad ottenere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione per il triennio 1994-1996 a gestire stazioni di fecondazione pubbliche e private con stalloni di razza puro sangue inglese e trottatore.*

2.1. Le domande, redatte in carta legale, devono essere inoltrate, a mezzo di raccomandata o consegnate a mano, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale produzione agricola - Div. II - Produzioni animali - Via XX Settembre n. 20 - Roma, entro e non oltre il 15 agosto 1993; al fine del rispetto del termine farà fede la data del timbro postale e per le domande consegnate a mano la data del protocollo ministeriale.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), gli interessati devono indicare.

a) nome, cognome, dati anagrafici e residenza del richiedente (se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante);

b) codice fiscale o partita IVA del richiedente;

c) località dove è ubicata la stazione di fecondazione;

d) numero e razza dei cavalli che si intendono destinare alla riproduzione.

2.2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) scheda informativa relativa alla domanda in argomento (allegato 2);

2) certificato comprovante il titolo di studio del richiedente (comunque non inferiore alla scuola media di primo grado),

3) certificato attestante le condizioni igienico-sanitarie della stazione di fecondazione rilasciato dal veterinario della U.S.L. competente;

4) relazione tecnica sulle infrastrutture ed attrezzature della istituenda stazione di fecondazione secondo lo schema di cui all'allegato n. 3;

5) ricevute dell'avvenuto versamento della quota prevista per le spese della Commissione nazionale approvazione stalloni nonché della tassa di concessione governativa (così come previsto al successivo punto 5. *Versamenti*).

6) ai sensi della vigente normativa in materia antimafia ed in particolare della legge 19 marzo 1990, n. 55, dovranno altresì essere allegati alla domanda i seguenti documenti rilasciati in carta semplice:

a) certificato di residenza - di data non inferiore a 10 giorni dalla data di presentazione della domanda;

b) stato di famiglia - di data non inferiore a 10 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Tali documenti devono essere riferiti al privato richiedente o legale rappresentante se trattasi di impresa individuale. Se trattasi invece di società, la menzionata certificazione è richiesta nei confronti della stessa società; in particolare:

se trattasi di società di capitale o società di cooperative i documenti sono richiesti con riferimento all'amministratore delegato ed al legale rappresentante;

se trattasi di società in nome collettivo i documenti sono richiesti con riferimento a tutti i soci;

se trattasi di società in accomandita semplice i documenti sono richiesti con riferimento ai soci accomandatari;

se trattasi di consorzi i documenti sono richiesti con riferimento a chi ne ha la rappresentanza ed agli imprenditori o alle società consorziate;

se trattasi di società di cui all'art. 2506 del codice civile i certificati sono richiesti nei confronti di coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato.

In caso di rinnovo non sono richiesti i documenti ai punti 2) e 4).

Si fa presente che la suddetta documentazione è normalmente richiesta una sola volta prima del rilascio della autorizzazione di validità triennale.

2.3. Si sottolinea l'importanza della compilazione, in ogni sua parte, della indicata scheda informativa (allegato 2) predisposta da questa amministrazione, necessaria per una corretta istruttoria delle domande ed indirizzata ad una sollecita evasione delle stesse.

Si fa comunque presente che il mancato invio o la incompleta compilazione di tale documento può comportare il rigetto della domanda medesima.

Si precisa che anche per le stazioni di fecondazione in cui operano stalloni di proprietà di enti pubblici è necessaria l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Infine si evidenzia la necessità che, per gli stalloni destinati alla riproduzione, siano state già individuate dagli enti preposti, le rispettive formule eritrocitarie.

2.4. Modificazione gestore stazione di fecondazione.

Si precisa, inoltre, che qualora successivamente alla presentazione dei richiesti documenti, e nel corso del triennio, si verificassero mutamenti nelle persone fisiche del legale rappresentante, dell'amministratore o degli altri soggetti sopra specificati, dovrà essere data tempestiva comunicazione a questo Ministero allegando le certificazioni sopramenzionate per le persone fisiche subentrate nonché l'attestazione o la quietanza del versamento previsto al successivo punto 5. *Versamenti.*

3. *Domande intese ad ottenere l'approvazione alla fecondazione pubblica e privata per l'anno 1994 di cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore.*

3.1. Le domande, redatte in carta legale, devono essere inoltrate, a mezzo raccomandata o consegnate a mano, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale produzione agricola - Div. II - Produzioni animali - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro e non oltre il 15 settembre 1993, quelle relative alle visite ordinarie, ed entro il 31 dicembre 1993 quelle relative alle visite straordinarie; al fine del rispetto del termine farà fede la data del timbro postale e per le domande consegnate a mano la data del protocollo ministeriale.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 4), gli interessati devono indicare:

a) nome, cognome, dati anagrafici e residenza del proprietario o possessore degli stalloni (se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante);

b) codice fiscale o partita IVA del proprietario o del possessore dello stallone;

c) nome dei singoli stalloni per i quali si richiede l'approvazione.

3.2. Alla domanda devono essere allegati, per ciascuno degli stalloni per i quali si chiede l'approvazione, i seguenti documenti:

1) scheda informativa relativa alla domanda in argomento (allegato 5);

2) copia fotostatica del certificato genealogico o di origine del soggetto;

3) certificato sanitario, rilasciato dal veterinario della Unità Sanitaria Locale (USL) competente per territorio, comprovante sia la Sanità che l'avvenuta prova diagnostica della Malleina ed il relativo esito;

4) attestazione del c/c postale o quietanza dell'avvenuto versamento della quota prevista per le spese della Commissione nazionale approvazione stalloni (così come previsto al successivo punto 5. *Versamenti*);

5) performances della carriera sportiva dello stallone.

Si precisa che il mancato invio o la incompleta compilazione della suddetta scheda informativa (allegato 5) così come domande inoltrate da persone diverse dal proprietario o dal possessore dello stallone comporterà il rigetto della domanda medesima.

3.3 Qualora la domanda sia intesa ad ottenere la approvazione di stalloni trottatori alla inseminazione strumentale (con materiale seminale fresco) per l'anno 1994, la stessa deve essere inoltrata con i relativi allegati, entro e non oltre il 30 settembre 1993, tramite l'Associazione nazionale allevatori cavallo trottatore (A.N.A.C.T.) con sede in Roma, viale del Policlinico n. 181, la quale provvederà a farle pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro e non oltre il 30 ottobre 1993, con il proprio parere in merito.

Al riguardo si applicano le disposizioni già previste nella circolare n. 12502 del 21 settembre 1983 relative alla inseminazione strumentale per la specie equina.

3.4. Raduni di visita.

Si ricorda infine che i cavalli da sottoporre a visita debbono essere presentati alla Commissione, nelle località indicate dal calendario di visita, accompagnati da:

a) libretto segnaletico o certificato di origine;

b) certificato di coggin-test e certificati di vaccinazione anti-influenzale rilasciati dalle Autorità sanitarie competenti.

3.5. Si precisa che anche per i cavalli stalloni di proprietà di enti pubblici è necessaria la autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a seguito di visita della Commissione nazionale stalloni.

Si fa presente infine che i cavalli stalloni puro sangue inglese e trottatore approvati da questo Ministero, su parere sempre della Commissione nazionale, possono essere utilizzati per la fecondazione di fattrici di razze diverse fermo restando che i puledri nati possono essere registrati nel libro genealogico di competenza nel rispetto delle norme stabilite per i rispettivi libri.

3.6. Requisiti attitudinali.

A decorrere dalla stagione di monta 1994 gli stalloni puro sangue inglese e trottatore da sottoporre a prima o seconda visita devono possedere i requisiti attitudinali previsti agli allegati rispettivamente 6 e 7.

I requisiti attitudinali per gli stalloni trottatori da ammettere alla inseminazione artificiale sono quelli previsti all'allegato 7.

4. *Rilascio attestati.*

Per quanto concerne gli attestati di approvazione alla fecondazione, si richiamano le disposizioni normative di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1964, n. 1618 - recante norme per la esecuzione della innanzi citata legge n. 127/1963 - che sanciscono la predisposizione da parte di questa amministrazione di appositi modelli sui quali dovranno essere redatti gli attestati medesimi.

Sempre ai fini della richiamata unicità di indirizzo selettivo nazionale è indispensabile che tutte le funzioni amministrative (rilascio dei bollettari di accoppiamento, conservazione delle matrici) siano mantenute a livello nazionale e pertanto gli attestati di approvazione alla fecondazione saranno inviati alle rispettive Associazioni Nazionali Allevatori di categoria, le quali provvederanno a trasmetterli ai gestori delle stazioni di fecondazione interessati, unitamente al bollettario contenente i certificati di accoppiamento ed al registro di monta modello *A/bis*. Il bollettario dovrà essere restituito alle predette Associazioni entro il 30 settembre 1994. Il registro di monta *A/bis*, completato dall'esito della fecondazione ottenuta, sarà restituito alle stesse Associazioni entro il 30 settembre 1995.

I suddetti documenti (bollettari e mod. *A/bis*) restano comunque a disposizione di questo Ministero che potrà in qualsiasi momento procedere a verifiche ed ispezioni.

5. *Versamenti.*

5.1. Come in precedenza indicato gli interessati devono allegare alla domanda di autorizzazione la attestazione o le quietanze dei versamenti effettuati.

Si ricorda che detti versamenti riguardano:

1) quota spese relative al funzionamento della Commissione nazionale approvazione stalloni;

2) tassa di concessione governativa per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di una pubblica stazione di fecondazione equina.

Per quanto attiene l'ammontare delle quote di rimborso spese relative della Commissione nazionale approvazione stalloni esse sono determinate dal decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 9728, e precisamente:

a) L. 85.000 (da allegare alla domanda entro il 15 agosto 1993) per il rilascio della autorizzazione a gestire una stazione di fecondazione equina pubblica e privata. Tale quota non è dovuta dai richiedenti il rinnovo sempre che ciò non comporti ulteriori sopralluoghi ed accertamenti (spostamento ubicazione, ampliamento, ecc., della stazione). In ogni caso è sempre dovuta la quota rimborso spese quando o sia cambiata la ragione sociale od il nominativo del richiedente;

b) L. 85.000 per ciascun cavallo, per le richieste di visita ordinaria da effettuarsi a mezzo raduni (da allegare alla domanda entro il 15 settembre 1993);

c) L. 500.000 per ciascun cavallo, per le richieste di visita straordinaria da effettuarsi a mezzo raduni (da allegare alla domanda presentata dal 16 settembre 1993 al 31 dicembre 1993);

Inoltre, solo per casi eccezionali, da valutare singolarmente da parte di questa amministrazione, è prevista la possibilità di visita straordinaria a domicilio. In tali casi si provvederà ad addebitare al richiedente oltre la prevista quota i costi delle altre spese necessarie (missione, viaggio e soggiorno dei componenti la Commissione).

5.2. Tali quote devono essere versate dagli interessati direttamente alla tesoreria provinciale dello Stato con l'imputazione al cap. 3590 «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste» oppure, tramite c/c postale intestato alla medesima tesoreria provinciale, con la seguente causale «Cap. 3590 - Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste»; in entrambe le modalità di versamento: è necessario indicare il «nome o nomi degli stalloni oppure «stazione fecondazione equina» se trattasi, rispettivamente di richieste di approvazione stalloni o istituzione di stazione di fecondazione.

Per quanto concerne invece la tassa di concessione governativa, relativa al rilascio o al rinnovo della autorizzazione per la gestione di pubblica stazione di fecondazione, l'ammontare di detta tassa, fissata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni, è, attualmente pari a L. 1.500.000 in virtù dell'aumento stabilito con decreto del Ministero delle finanze 20 agosto 1992, emanato ai sensi del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge l'8 agosto 1992, n. 359.

Tale somma deve essere versata dagli interessati esclusivamente mediante c/c postale n. 8003 prestampato - disponibile presso gli Uffici PP.TT. - intestato all'Ufficio del registro - Tasse concessioni governative di Roma, recante sul retro la motivazione del versamento «Tassa concessione governativa per autorizzazione alla gestione di stazioni di monta equina».

Mentre si resta in attesa di cortese riscontro, si invitano gli organismi in indirizzo a voler dare alla presente circolare la massima diffusione tra gli operatori del settore.

Il Ministro: DIANA

ALLEGATO 1

Schema di domanda in carta legale per l'autorizzazione a gestire una stazione di fecondazione per cavalli stalloni di razza puro sangue inglese e trottatore

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione II - Produzioni animali - Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (*) (nome, cognome, luogo e data di nascita),.... .... c f o p IVA, ... residente in c.a p . ... via. .. . telefono n. .... chiede di essere autorizzato, ai sensi dell'art 1 della legge 3 febbraio 1963, n 127, per il triennio 1994-1996 a gestire una pubblica/privata stazione di fecondazione equina, sita nel Comune di ... . provincia di .. .. presso la quale funzioneranno n ... . di stalloni di razza purosangue inglese e numero.. . ... stalloni di razza trottatore.

Luogo e data, ...

Firma .. ..

(*) Se trattasi di persona giuridica indicare le generalità complete del rappresentante legale.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DIREZIONE GENERALE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA
Divisione 2ª - Produzioni Animali

Allegato n° 2

SIAN

Scheda informativa relativa alla domanda di autorizzazione a gestire stazioni di fecondazione per cavalli stalloni di razza P.S.I. e Trottatori

Modello 22

1 - DATI IDENTIFICATIVI DEL GESTORE

(a cura del M.A.F.)
DATA |_|_|/|_|_|/|_|_|
PROT. |____________|
TRIENNIO DI AUTORIZZAZIONE 1994/1996

Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

COGNOME E NOME E O RAGIONE SOCIALE |______________________________|

INDIRIZZO |______________________________| COMUNE. |____________________|

CAP |_|_|_|_|_| SIGLA DELLA PROVINCIA |_|_| NUMERO TELEFONICO. |_|_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|_|

2 DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Codice Fiscale e o Partita I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

COGNOME |____________________| NOME |____________________|

INDIRIZZO |______________________________| COMUNE. |____________________|

SIGLA DELLA PROVINCIA |_|_| NUMERO TELEFONICO |_|_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|_|

3 - SEDE DELLA STAZIONE DI FECONDAZIONE

INDIRIZZO |______________________________|

LOCALITA |____________________| COMUNE |____________________|

SIGLA DELLA PROVINCIA |_|_| NUMERO TELEFONICO. |_|_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|_|

4 - DATI DELLA STAZIONE DI FECONDAZIONE

☐ NUOVA STAZIONE ☐ RINNOVO

☐ PUBBLICA
☐ PRIVATA

STAZIONE CON FECONDAZIONE: ☐ NATURALE ☐ ARTIFICIALE

CAVALLI DI RAZZA DA TROTTO n. |_|_| CAVALLI DI RAZZA P.S.I. n°. |_|_|

5 - ESTREMI DI APPROVAZIONE PRECEDENTE (eventuali)

Numero attestato |_|_|_|_|_|_| Data: |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

6 - 1° VERSAMENTO

EFFETTUATO IN DATA |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| IMPORTO Lit 85.000

PER LA TESORERIA DI |____________________| MEDIANTE ☐ BOLLETTINO DI C.C. POSTALE ☐ QUIETANZA DI TESORERIA

N° |____________| DEL |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

7 - TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA (* solo per stazione di fecondazione pubblica)

IMPORTO Lit (*)	VERSATO IN DATA	SUL C.C. POSTALE n°.
1.500.000	|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|	8003

8 - ALLEGATI

(*) Da allegare solo in caso di richiesta di 1ª autorizzazione

☐ CERTIFICATO CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DEI LOCALI

☐ RELAZIONE TECNICA (*)
☐ CERTIFICATO DI RESIDENZA

☐ CERTIFICATO DEL TITOLO DI STUDIO (*)
☐ STATO DI FAMIGLIA

DATA |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

FIRMA ____________________

N.B. Si prega compilare in modo chiaro e leggibile, possibilmente a macchina o in stampatello

ALLEGATO 3

Relazione

relativa ai locali ed alle attrezzature della istituenda stazione pubblica/privata di fecondazione sita nel comune di..
gestita dal sig...

A) Descrizione dell'azienda agricola...

B) Località sede della stazione e strade di accesso ....

C) Numero dei boxes adibiti al ricovero degli stalloni..

D) Numero dei boxes adibiti al ricovero delle fattrici..

E) Descrizione dei locali per la monta...

F) Descrizione dei locali sussidiari..

G) Descrizione del numero e ampiezza dei paddocks in dotazione...

H) Rifornimento idrico...

I) Personale addetto alle operazioni di fecondazione...

L) Mezzi di assistenza e pronto soccorso...

Luogo e data..

....
(Firma del richiedente)

ALLEGATO 4

Schema di domanda in carta legale per
l'approvazione di cavalli puro sangue inglese
e trottatore destinati alla fecondazione

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione II - Produzioni animali - Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (*) (nome, cognome, luogo e data di nascita),..
c.f. o p. IVA, ... residente in..
c.a.p. .... via.. telefono n. ....
chiede per l'anno 1994 l'approvazione alla fecondazione pubblica/privata de..
stalloni, di sua proprietà o in suo possesso (.... indicare il titolo del possesso):

1) ....

2) ....

3) ....

4) ....

5) ....

Mediante visite ordinarie straordinarie (**)

Luogo e data..

Firma...

(*) Se trattasi di persona giuridica indicare le generalità complete del rappresentante legale.

(**) Cancellare la voce che non interessa (trattasi di visita ordinaria se domanda e versamento vengono effettuati entro il 15 settembre 1993; di visita straordinaria se domanda e versamento vengono effettuati dal 16 settembre 1993 al 31 dicembre 1993).

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DIREZIONE GENERALE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA
Divisione 2ª - Produzioni Animali

Allegato n° 5

S.I.A.N.

Scheda informativa relativa alla domanda di approvazione di cavalli stalloni destinati alla fecondazione

Modello 21

1 - DATI IDENTIFICATIVI DEL CAVALLO

RAZZA: ☐ TROTTO ☐ P.S.I.

(a cura del M.A.F.)
DATA: |_|_|/|_|_|/|_|_|
PROT. |__________|
VISITA:
☐ 1ª ☐ 2ª ☐ Art. 13ª

NOME: |____________________| ANNO DI NASCITA: |_|_|_|_|

☐ ITALIANO ☐ STRANIERO ☐ CONSIDERATO INDIGENO

PADRE |____________________| MADRE: |____________________|

COLORE ☐ GRIGIO ☐ BAIO ☐ MORELLO ☐ SAURO ☐ ______

TATUAGGIO: ☐ LABIALE ☐ MICROCHIP ☐ ________ N° TATUAGGIO: |_|_|_|_|_|_|

2 - DATI DEL PROPRIETARIO

CODICE FISCALE E/O P. IVA: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

COGNOME E NOME E/O RAGIONE SOCIALE ______________________________

INDIRIZZO ____________________________ N. CIVICO |________|

CAP |_|_|_|_|_| COMUNE: |____________________| SIGLA DELLA PROVINCIA: |_|_|

NUMERO TELEFONICO |_|_|_|_| / |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3 - DATI DIVERSI SULLO STALLONE

METODO DI FECONDAZIONE: ☐ NATURALE ☐ STRUMENTALE

TARIFFA DI ACCOPPIAMENTO: ☐ PUBBLICA ____________ Lit. ☐ PRIVATA

4 - DATI DELLA STAZIONE DI FECONDAZIONE

GESTORE DELLA STAZIONE DI FECONDAZIONE
|__________________________|

INDIRIZZO DELLA STAZIONE:
|__________________________|

LOCALITÀ DELLA STAZIONE:
|__________________________|

COMUNE:
|__________________________|

CAP |_|_|_|_|_| SIGLA DELLA PROVINCIA: |_|_| TELEFONO: |_|_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

5 - ALTRI DATI

VISITA RICHIESTA: ☐ ORDINARIA RADUNO ☐ STRAORDINARIA RADUNO

VERSAMENTO EFFETTUATO IL |_|_|/|_|_|/|_|_| DI Lit. |_|_|_|_|_|_|_|_|

MEDIANTE ☐ BOLLETTINO C.C. POSTALE ☐ QUIETANZA DI TESORERIA PER LA TESORERIA DI |____________|

ALLEGATI ☐ PROVA DIAGNOSTICA DELLA MALLEINA ☐ COPIA DEL CERTIFICATO GENEALOGICO
☐ CERTIFICATO DI SANITA' ☐ ATTESTATO DELLE PERFOMANCES SPORTIVE

6 - ESTREMI DI APPROVAZIONE PRECEDENTE (eventuali)

☐ 1ª Visita ☐ Rinnovo N° ATTESTATO: |_|_|_|_|_|_| DEL |_|_|/|_|_|/|_|_|

DATA |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

FIRMA ______________________

N.B. Pregasi scrivere in modo chiaro e leggibile, possibilmente a macchina o in stampatello

ALLEGATO 6

REQUISITI ATTITUDINALI MINIMI PER L'APPROVAZIONE ALLA FECONDAZIONE DEGLI STALLONI PURO SANGUE INGLESE

a) *Monta pubblica*

1) Vincitori o piazzati (2° o 3°) in corse di gruppo I o vincitori di una corsa di gruppo II,

oppure

2) Vincitori di corse di gruppo III, purche

a) figli di stalloni padri di almeno 5 vincitori di una corsa di gruppo I, II o III,

oppure

b) figli di una fattrice vincitrice o piazzata (2° o 3°) in una corsa di gruppo I, II, III o che abbia prodotto almeno un vincitore di una corsa di gruppo I, II o III,

oppure

c) figli di fattrici la cui madre sia del tipo di quella indicata al punto *b)*

3) Cavalli nati dall'incrocio di stalloni di cui alla precedente lettera *a)* con fattrici di cui alla precedente lettera *b)*

b) *Monta privata*

- Vincitori di una corsa di gruppo oppure figli di stalloni sub *a)* o di fattrici sub *b) c)*, purche i soggetti presentino caratteristiche morfologiche soddisfacenti

Successivamente, tali cavalli potranno essere approvati alla fecondazione pubblica se padri di almeno un cavallo vincitore di una corsa di gruppo I o II o III o di uno o piu cavalli che, per almeno tre volte, indifferentemente, si siano piazzati in corse di gruppo o abbiano vinto corse listed

ALLEGATO 7

REQUISITI ATTITUDINALI MINIMI PER L'APPROVAZIONE ALLA FECONDAZIONE DEGLI STALLONI TROTTATORI

a) *Monta pubblica*

Soggetti che hanno ottenuto prestazioni su piste europee

Record ufficiale in corsa di 1 15 o migliore al Km e almeno L 250 000 000 di somme vinte

I soggetti di 3 o 4 anni iscritti nel Libro genealogico del cavallo trottatore italiano saranno ammessi con un record ufficiale in corsa di 1 16 o migliore e almeno L 200 000 000 di somme vinte,

- Soggetti che hanno ottenuto prestazioni su piste statunitensi

Record ufficiale in corsa di 1 58 o migliore sul miglio (1609 m), il cui ragguaglio e 1 13 o migliore al Km e almeno L 250 000 000 di somme vinte

b) *Inseminazione artificiale*

Oltre ai requisiti precedenti si richiede che i soggetti abbiano vinto almeno una corsa classica o un Gran Premio di gruppo I in Italia o una corsa di livello analogo all'estero, oppure

che abbiano prodotto almeno tre soggetti vincitori di almeno una corsa classica o un Grande Premio di gruppo I in Italia o una corsa di livello analogo all'estero

c) *Monta privata (riservata ai soli cavalli indigeni)*

Si richiede un record in corsa di 1 17 o migliore al Km e l'abbattimento delle somme vinte - previste al precedente punto *a)* - del 50%, a seconda dell'eta del soggetto

93A3654

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 24 giugno 1993, n **0168325.**

Attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificata con decreto ministeriale 1° giugno 1993. Circolare esplicativa.

Alle piccole e medie imprese industriali e di servizi

Alle imprese artigiane di produzione

All'ABI

All'Assireme

Agli istituti di credito ed enti convenzionati

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confcommercio

Alla Confederazione generale italiana dell'artigianato

Alla Confederazione nazionale dell'artigianato

Alla Confederazione artigiana sindacati autonomi

Alla Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane

All'associazione cristiana artigiani italiani

In data 5 maggio u.s., la Commissione CEE ha chiuso la procedura di infrazione aperta il 26 gennaio 1993 ai sensi dell'art. 93 del trattato CEE relativamente agli aiuti per gli investimenti innovativi previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

Con decreto ministeriale del 1° giugno 1993 (pubblicato in questo stesso numero della *Gazzetta Ufficiale*), detta disciplina è stata modificata al fine di adeguare l'intensità degli aiuti ed i parametri dimensionali delle imprese ai criteri comunitari.

Con la presente circolare vengono riassunte le modifiche apportate alle precedenti disposizioni e viene resa nota la nuova modulistica da utilizzare per l'inoltro delle domande di agevolazione.

A) DECORRENZA.

Le nuove percentuali di intervento, i nuovi parametri dimensionali e la nuova definizione dei territori più favoriti si applicano alle istanze trasmesse a decorrere dal 1° luglio 1993 (a tal fine farà fede il timbro postale di spedizione della relativa raccomandata a.r.). Tali istanze dovranno essere redatte utilizzando il modello fornito in allegato 1 alla presente circolare. Le istanze inoltrate a decorrere dal 1° luglio 1993, redatte sulla precedente modulistica, non saranno accolte.

B) DEFINIZIONI DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA.

PMI industriali: sono quelle aventi non più di 250 dipendenti e non più di 10 milioni di ECU di totale dello stato patrimoniale ovvero non più di 20 milioni di ECU di fatturato.

Piccole imprese industriali: sono quelle aventi non più di 50 dipendenti e non più di 2 milioni di ECU di totale dello stato patrimoniale ovvero non più di 5 milioni di ECU di fatturato.

PMI commerciali e di servizi: sono quelle aventi non più di 95 dipendenti e non più di 7,5 milioni di ECU di totale dello stato patrimoniale ovvero non più di 3,75 milioni di ECU di fatturato.

Piccole imprese commerciali e di servizi: sono quelle aventi non più di 20 dipendenti e non più di 0,75 milioni di ECU di totale dello stato patrimoniale ovvero non più di 1,9 milioni di ECU di fatturato.

PMI artigiane: restano quelle individuate ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Il capitale sociale di dette imprese non può essere controllato per più di un quarto da una o più imprese che eccedano i limiti sopraindicati, eccezion fatta per le società finanziarie pubbliche, per le società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, per i cosiddetti «investitori istituzionali».

Il totale dello stato patrimoniale deve essere determinato ai sensi degli articoli 2423 e 2424 del Codice civile, come modificati con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, con riferimento all'esercizio precedente a quello nel quale viene inviata l'istanza. La conversione in lire di detti valori, deve essere effettuata sulla base del tasso di cambio Lira/ECU vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale.

C) AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI.

Investimenti di cui alle lettere *A), B), C), D), F)* dell'art. 5 della legge n. 317/91

N. dipendenti impresa richiedente	Ubicazione stabilimento interessato all'investimento	Agevolazione spettante in % sul costo dell'investimento
0 - 50	Centro - Nord	15
51 - 250	Centro - Nord	7,5
0 - 50	Zone obiettivo «2» e «5B»	20
51 - 250	Zone obiettivo «2» e «5B»	10
0 - 50	Mezzogiorno	37,5
51 - 250	Mezzogiorno	30

Investimenti di cui alla lettera *G* dell'art. 5 della legge n. 317/91 (macchinari per la tutela ambientale)

N. dipendenti impresa richiedente	Ubicazione stabilimento interessato all'investimento	Agevolazione spettante in % sul costo dell'investimento
0 - 250	Centro - Nord	15
0 - 50	Zone obiettivo «2» e «5B»	20
51 - 250	Zone obiettivo «2» e «5B»	15
0 - 50	Mezzogiorno	37,5
51 - 250	Mezzogiorno	30

Agevolazione complessiva massima per ciascuna impresa:

Centro-Nord L. 450 milioni;

Restanti zone L. 675 milioni.

D) TERRITORI PIÙ FAVORITI.

Per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1993:

le zone di cui all'«Obiettivo 2» dei Fondi strutturali CEE sono quelle elencate nell'allegato 2 alla presente circolare;

le zone di cui all'«Obiettivo 5B» dei Fondi strutturali CEE sono quelle elencate nell'allegato 3 alla presente circolare;

le zone del «Mezzogiorno» sono quelle corrispondenti all'intero territorio delle regioni Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

A decorrere dal 1° gennaio 1994, le zone comprese nei tre gruppi sopraindicati potranno essere aggiornate con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle decisioni comunitarie in materia.

E) SPESE AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI.

Le spese che possono concorrere alla determinazione dell'«investimento complessivo lordo» sul quale è calcolata l'agevolazione sono: imposte, spese notarili, interessi passivi, trasporto, imballaggio, montaggio, collaudo, accessori ed opere murarie, queste ultime solo per la parte strettamente necessaria per il funzionamento dei beni.

F) DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE AGLI ISTITUTI DI CREDITO.

La documentazione da trasmettere agli enti ed istituti di credito per il controllo indicata nell'allegato 4 alla presente circolare.

G) RIEPILOGO ALLEGATI:

Alllegato 1: modulo di dichiarazione/domanda valido con decorrenza 1° luglio 1993, e relative istruzioni per la compilazione.

Allegato 2: zone di cui all'«Obiettivo 2» dei Fondi strutturali CEE.

Allegato 3: zone di cui all'«Obiettivo 5B» dei Fondi strutturali CEE.

Allegato 4: documentazione da trasmettere agli Istituti di credito.

Roma, 24 giugno 1993

Il Ministro: SAVONA

Allegato 1

LEGGE N. 317/1991
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA O DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

AVVERTENZE

I) La dichiarazione o domanda deve essere compilata **esclusivamente sull'apposito modulo predisposto per la lettura ottica,** disponibile presso l'Associazione bancaria italiana (ABI), l'Unione italiana delle Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura (UNIONCAMERE), l'Associazione degli istituti regionali di mediocredito (ASSIREME), l'Associazione italiana leasing (ASSILEA), l'Istituto centrale per il credito a medio termine (MEDIOCREDITO CENTRALE), la Cassa per il credito alle imprese artigiane (ARTIGIANCASSA), gli istituti di credito, le società di locazione finanziaria, le Camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura di ciascuna provincia, e, d'intesa con queste ultime, le associazioni imprenditoriali. Non è ammesso l'utilizzo di fotocopie o riproduzioni di qualsiasi genere del suddetto modulo.
L'originale del modulo prestampato deve essere trasmesso al Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La prima copia, corredata di copia della certificazione e della perizia giurata, deve essere inviata, anch'essa mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'Istituto di credito o Ente prescelto dall'impresa, unitamente alla documentazione indicata nell'Allegato 4 alla circolare ministeriale esplicativa 24-6-1993, n° 168325, **entro e non oltre quarantacinque giorni** dalla ricezione della comunicazione di concessione del credito d'imposta o di erogazione del contributo in conto capitale.

II) Il credito d'imposta può essere concesso, e il contributo in conto capitale può essere erogato contestualmente alla concessione, soltanto nel caso di beni che, alla data della dichiarazione o domanda:
- se oggetto di acquisizione, risultino già interamente consegnati e fatturati e per i quali siano già stati pagati importi, canoni o rate pari almeno al 30% del totale dei relativi costi; *(vedi nota)
- se oggetto di realizzazione, siano stati già totalmente realizzati ed i relativi costi risultino interamente sostenuti per quanto concerne il personale ed i materiali prelevati dal magazzino e sostenuti in misura almeno pari al 30% per quanto concerne il totale della parte fatturata.

III) Il contributo in conto capitale può essere concesso anche nel caso di beni che, alla data della domanda, non siano stati ancora interamente consegnati e fatturati, o realizzati, e/o per i quali non siano stati ancora pagati importi, canoni o rate pari almeno al 30% del totale dei relativi costi. (vedi nota)
Per ottenere l'erogazione del contributo concesso l'impresa beneficiaria, **entro 420 giorni** dalla data della comunicazione di concessione del contributo, dovrà inoltrare al Ministero apposita domanda, redatta in base allo schema previsto, a fronte di beni che, **entro 360 giorni** dalla data della comunicazione di concessione medesima:
- se oggetto di acquisizione, risultino già consegnati e fatturati, e per i quali siano stati già pagati importi, canoni o rate pari almeno al 30% del totale dei relativi costi;
- se oggetto di realizzazione, risultino già totalmente realizzati ed i relativi costi siano stati interamente sostenuti per quanto concerne il personale ed i materiali prelevati dal magazzino e sostenuti in misura almeno pari al 30% per quanto concerne il totale della parte fatturata.

IV) Tutti i dati e le notizie riportati nella dichiarazione o domanda dovranno corrispondere a quanto risulterà dalla documentazione che dovrà essere trasmessa all'Istituto di credito o Ente prescelto dall'impresa.

V) Compilare la dichiarazione usando la **macchina da scrivere** (a 12 o, preferibilmente, a 10 caratteri per pollice e, comunque, non superando i 78 caratteri per riga) ed attenersi alle istruzioni di seguito riportate con riferimento ai corrispondenti punti della dichiarazione stessa. **Non sono ammesse cancellazioni o correzioni di alcun tipo.** Le parti del modulo che, in base alle presenti istruzioni, non debbono essere compilate, vanno lasciate **in bianco.** Nei campi riservati all'indicazione di date devono essere utilizzati obbligatoriamente **due numeri,** rispettivamente, per giorno, mese e anno, **senza alcun segno di separazione** tra gli stessi (ad esempio il primo gennaio 1992 dovrà essere indicato con [010192]). Analogamente, nei campi riservati all'indicazione di importi, che devono sempre essere **indicati in migliaia di lire, non devono essere apposti punti di separazione** tra le cifre (ad esempio l'importo di lire un milione dovrà essere indicato con [1000]).

*** NOTA:**

I beni acquisiti mediante locazione finanziaria si considerano interamente fatturati quando il relativo costo sia stato interamente fatturato dal fornitore alla Società locatrice

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

N. iscrizione registro ditte: riportare nella intestazione di ogni pagina, il numero di iscrizione nel Registro ditte della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e la sigla della provincia in cui è ubicata la sede legale dell impresa

OGGETTO: barrare la casella corrispondente al tipo di agevolazione richiesta tenendo presenti le avvertenze di cui ai precedenti punti II e III

Cognome e nome: riportare, negli appositi spazi cognome e nome del/della firmatario/a della dichiarazione o domanda

A) NOTIZIE SULL'IMPRESA RICHIEDENTE

A1) Denominazione: riportare esattamente quella indicata nel certificato di iscrizione nel Registro ditte della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura competente come sopra specificato rilasciato in data non anteriore a *30 giorni* dalla data della dichiarazione o domanda di contributo

A2) Codice natura giuridica: riportare il codice corrispondente individuato sulla base della seguente tabella

SOCIETA PER AZIONI	0	DITTA INDIVIDUALE	5
SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE	1	SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	6
SOCIETA IN ACCOMANDITA PER AZIONI	2	SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	7
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO	3	CONSORZIO COOPERATIVO A RESPONSABILITA LIMITATA	8
SOCIETA DI FATTO	4	ALTRI	A

A3) Sede legale: riportare comune provincia CAP via e n civico indicati nel certificato di cui al precedente punto A1)

A4) Stabilimento interessato all'investimento: riportare comune provincia CAP via e n civico dell unità locale interessata all investimento come indicati nel certificato di cui al precedente punto A1)

A5) Codice fiscale: riportare quello indicato nel certificato di cui al precedente punto A1)

A6) Partita IVA: riportare quella indicata nel certificato di cui al precedente punto A1)

A7) Telefono, telex e telefax: riportare quelli della sede legale dell impresa e se diversi anche quelli dell unita locale indicata al precedente punto A4)

A8) Rappresentanti dell'impresa: indicare negli appositi spazi cognome nome data di nascita e codice fiscale di tutti i legali rappresentanti dell'impresa, come risultanti dal certificato di cui al precedente punto A1) Utilizzare la prima riga della tabella per i dati relativi al firmatario della dichiarazione
Nella colonna relativa ai "codici carica", indicare accanto a ciascun nominativo il relativo codice corrispondente alla carica sociale detenuta individuato sulla base della tabella seguente

TITOLARE DITTA INDIVIDUALE	0	AMMINISTRATORE UNICO	6
SOCIO ACCOMANDATARIO	1	AMMINISTRATORE DELEGATO	7
SOCIO SOCIETA IN NOME COLLETTIVO	3	CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE	8
SOCIO SOCIETA DI FATTO	4	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	9
SOCIO SOCIETA IN ACCOMANDITA PER AZIONI	5	ALTRO TIPO DI LEGALE RAPPRESENTANTE (Procuratore, etc)	A

A9) Firmatario della certificazione: indicare cognome e nome del firmatario della certificazione allegata in calce alla dichiarazione ai sensi dell'art 10, comma 2, della legge n 317/1991 e riportare il codice individuato dalla tabella seguente in relazione alla qualifica del firmatario stesso

Presidente del Collegio sindacale	1	Ragioniere	4
Revisore dei conti	2	Perito commerciale	5
Dottore commercialista	3		

N.B. Qualora esista il Collegio sindacale, la certificazione dovrà essere necessariamente firmata dal relativo Presidente
Indicare inoltre, la data (giorno/mese/anno) apposta sulla predetta certificazione

A10) Firmatario della perizia giurata: indicare cognome e nome del firmatario *della perizia allegata alla dichiarazione ai sensi* dell art 10, comma 2 della legge n 317/1991 e riportare il codice individuato dalla tabella seguente in relazione alla qualifica del firmatario stesso

Ingegnere iscritto nel relativo Albo	1	Perito industriale iscritto nel relativo Albo	2

Indicare, inoltre, la data (giorno/mese/anno) della predetta perizia giurata

A11) Certificazione antimafia: barrare la casella interessata a seconda che si alleghi la certificazione prefettizia o l autodichiarazione prevista dalla legge n 55/1990 nel caso di richiesta di contributi *non superiori a L 50 000 000* Indicare inoltre la data (giorno/mese/anno) nella quale la predetta certificazione (o autodichiarazione) è stata rilasciata con riferimento all'impresa richiedente

A12) Codice piccola impresa: riportare il codice individuato dalla tabella seguente conformemente al ramo di *iscrizione risultante dal* certificato di iscrizione all' INPS rilasciato in data non anteriore a *90 giorni* dalla data della dichiarazione o domanda di contributo

Piccola impresa industriale	1	Impresa artigiana	3
Piccola impresa di servizi	2		

Le imprese di servizi, indipendentemente dall'inquadramento INPS devono operare nel campo dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture ed impianti, dei servizi di informatica e dei servizi di raccolta ed elaborazione dati Dette imprese hanno facoltà di essere considerate come piccole imprese "di servizi" indicando il relativo codice Le imprese che non siano iscritte all'INPS in quanto prive di dipendenti, potranno indicare il codice ritenuto opportuno conformemente a quanto esse dichiareranno nel relativo atto notorio previsto nell'allegato 4 alla circolare ministeriale esplicativa

A13) Dipendenti in costanza di rapporto di lavoro: riportare il numero dei dipendenti occupati dall'impresa alla data della dichiarazione o domanda Devono essere considerati tutti i lavoratori iscritti nel libro matricola, ad eccezione di quelli con contratto di formazione Le imprese che non siano iscritte all'INPS, in quanto prive di dipendenti, dovranno indicare "0" conformemente a quanto esse dichiareranno nel relativo atto notorio previsto al punto A2) dell'Allegato 4 alla circolare ministeriale esplicativa

A14) Stato patrimoniale *(da indicare obbligatoriamente per le imprese industriali e di servizi)* indicare in migliaia di lire, il valore totale dello stato patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato, ovvero dalla situazione patrimoniale tratta dal libro inventari relativo all ultimo esercizio antecedente a quello in cui viene inviata la dichiarazione o domanda Detto valore deve essere calcolato in base a quanto previsto dagli articoli 2423 e 2424 del codice civile, come modificati con Decreto legislativo 9 aprile 1991, n 127

A15) Appartenenza ad un gruppo imprenditoriale: barrare la casella interessata se il capitale sociale dell'impresa richiedente è controllato **per più di un quarto** da una o più imprese che singolarmente, abbiano più di 250 dipendenti e/o un totale dello stato patrimoniale riclassificato secondo quanto indicato al precedente punto A14), superiore ai 10 milioni di ECU, ovvero un fatturato superiore ai 20 milioni di ECU In caso di risposta affermativa, indicare, negli appositi spazi, i dati richiesti.

A16) Attività esercitata: indicare l'attività svolta nell'unità locale oggetto dell'investimento Tale attività dovrà risultare coerente con la "attività dichiarata" dell'impresa, riportata nel certificato di cui al precedente punto A1).

A17) Codice attività: riportare il codice ISTAT 1991 (di sole tre cifre) relativo all'"attività dichiarata" di cui al punto precedente

A18) Fatturato: indicare negli apposti spazi, in migliaia di lire, i dati richiesti con riferimento all esercizio precedente a quello in cui viene inviata la dichiarazione

B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI:

B1) Descrizione sintetica degli investimenti: elencare e descrivere i sistemi, le unità di lavoro, le unità elettroniche, i programmi le licenze, i brevetti e l'attività di formazione del personale acquisiti o realizzati, indicando i relativi costruttori e fornitori, nonché, ove possibile, anche i relativi numeri di matricola

B2) Origine dei beni: suddividere i beni di cui al precedente punto B1) in relazione alla nazionalità dei costruttori, indicandone il numero ed i corrispondenti costi in migliaia di lire Per i beni fatturati in valuta estera il costo dovrà essere determinato sulla base del tasso di cambio indicato nella relativa dichiarazione di importazione Nel caso di programmi brevetti licenze e formazione del personale fa fede la nazionalità dei relativi fornitori

B3) Costo dei beni: indicare, in migliaia di lire l'investimento complessivo lordo relativo ai beni oggetto della dichiarazione o domanda di contributo, suddivisi con riferimento alle tipologie di cui all'art 5 della legge n 317/91 *Per "investimento complessivo lordo"* s intendono tutte le spese connesse all'acquisto o realizzazione dei beni di cui al predetto art 5 ivi comprese le imposte, le spese notarili, gli interessi passivi, gli oneri accessori, il trasporto, l imballaggio, il montaggio, il collaudo, gli accessori e le opere murarie Queste ultime devono essere *strettamente necessarie per il funzionamento dei macchinari di cui alle lettere* A), B), C), F), G)
Nel caso di beni realizzati direttamente dall'impresa richiedente nei suddetti costi potrà essere compreso un importo *non superiore al 10%* del totale delle spese sostenute per il personale e per i materiali prelevati dal magazzino aziendale, conformemente a quanto risultera dalla dichiarazione di cui al punto C3) del modulo
Nel caso di domanda di concessione del contributo in conto capitale a fronte di beni non ancora consegnati ne pagati, ovvero non ancora realizzati fa fede l'indicazione di congruità del relativo costo contenuta nella perizia giurata

B4-B5-B6-B7) Date di consegna e fatturazione: indicare negli appositi spazi le date richieste (giorno/mese/anno) Per i beni acquisiti, fare riferimento alle relative bolle o verbali di consegna e fatture Per i beni realizzati fare riferimento alle date effettive di inizio e termine dei lavori, nonche alle relative fatture Nel caso di beni non ancora interamente consegnati o fatturati lasciare in bianco, rispettivamente, le date di cui ai punti B5) e B7) Per i beni acquisiti mediante locazione finanziaria, le date di prima ed ultima fattura devono essere quelle delle fatture intestate dal fornitore alla Società locatrice In caso di unica bolla o fattura, riportarne gli estremi sia come "prima" che come "ultima"

B8) Agevolazione spettante: indicare il relativo importo in migliaia di lire, tenendo presenti le corrispondenze indicate nella tabella seguente

NUMERO DIPENDENTI IMPRESA	UBICAZIONE STABILIMENTO	CONTRIBUTO SPETTANTE
0-50	Centro-Nord	15%
51-250	Centro-Nord	7,5%
0-50	"Obiettivi 2 e 5B"	20%
51-250	"Obiettivi 2 e 5B"	10%
0 51	Mezzogiorno	37,5%
51-250	Mezzogiorno	30%

B9) Modalità di effettuazione e di pagamento degli investimenti: indicare, nelle righe e colonne corrispondenti, gli importi in migliaia di lire relativi alle diverse modalità di acquisizione dei beni ed ai pagamenti già effettuati alla data della dichiarazione o domanda
Nel caso di beni realizzati dall'impresa richiedente, nella corrispondente riga a) dovrà essere indicato un importo *non superiore al 10%* del totale delle spese sostenute per il personale e per i materiali prelevati dal magazzino aziendale, conformemente a quanto risulterà dalla dichiarazione di cui al punto C3) del modulo Detto importo dovrà essere indicato nella colonna concernente la "spesa totale" I costi oggetto di fatturazione andranno invece ripartiti tra le righe b), c), d) ed e) in relazione alle diverse modalità di acquisizione

B10) Estremi delle operazioni: in relazione ai beni acquisiti, indicare
- data (giorno/mese/anno) del/i relativo/i contratto/i stipulato/i ai sensi dell art 1523 C C
- denominazione e sede legale dell'Istituto di credito a medio termine, nonché data del/i relativo/i contratto/i stipulato/i ai sensi della legge n 1329/1965 ("Sabatini"),
- denominazione e sede legale della Società locatrice nonché numero e data del/i relativo/i contratto/i di leasing

B11) Altre dichiarazioni presentate: indicare, negli appositi spazi data di spedizione (giorno/mese/anno) e costo complessivo degli investimenti per ciascuna altra dichiarazione spedita al Ministero contestualmente o antecedentemente alla data della presente dichiarazione, a fronte di beni rientranti nelle tipologie di cui all art 5 della legge n 317/1991
Qualora, rispetto alle precedenti dichiarazioni o domande sia variato il codice fiscale dell impresa richiedente indicare nell apposito spazio, il precedente numero di codice fiscale

B12) Istituto di credito a medio termine o Ente: indicare l' Istituto di credito a medio termine, o l'Ente, cui sarà inviata copia della dichiarazione, o domanda di contributo, nonché copia della certificazione e della perizia giurata ad esse allegate, unitamente alla documentazione di cui all'Allegato 4 alla circolare ministeriale esplicativa. Nel caso di scelta del Mediocredito Centrale o dell'Artigiancassa, barrare le rispettive caselle. Nel caso di scelta di un altro degli Istituti convenzionati con il Ministero per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 4 della legge n. 317/91, indicare, nell'apposito spazio, il relativo codice, individuato dalla tabella seguente:

Cod.	DENOMINAZIONE ENTE O ISTITUTO	Cod.	DENOMINAZIONE ENTE O ISTITUTO
02	C.R.E.D.I.O.P.	22	Mediocredito Abruzzese e Molisano
09	I.R.F.I.S.	23	Mediocredito della Puglia
10	Credito Industriale Sardo - C.I.S.	24	Mediocredito della Calabria
13	Mediocredito delle Venezie	25	Mediocredito della Basilicata
14	Mediocredito del Friuli Venezia Giulia	26	B.N.L. Sezione Credito Industriale
15	Mediocredito Trentino Alto Adige	27	B.N.L. Sezione Cooperazione
16	Mediocredito Ligure	29	Banco di Sicilia Sezione Credito Industriale
18	Mediocredito Toscano	30	Consorzio Nazionale Credito a Medio e Lungo Termine
19	Mediocredito dell'Umbria	31	Istituto Bancario San Paolo di Torino
20	Mediocredito Fondiario Centro Italia	32	Istituto Federale di Credito Agrario per l'Italia Centrale

B13) Coordinate bancarie (da indicare soltanto nel caso di domanda di *contributo in conto capitale per beni già consegnati, e fatturati,* per i quali siano già stati pagati importi, canoni o rate *pari ad almeno il 30% del totale dei relativi costi,* ovvero per *beni già realizzati* i cui costi siano stati *interamente sostenuti per quanto concerne il personale ed i materiali prelevati dal magazzino e sostenuti in misura almeno pari al 30% per quanto concerne il totale della parte fatturata*): indicare, negli appositi spazi, gli estremi del conto corrente bancario sul quale si richiede l'accreditamento del contributo. Detto conto corrente deve risultare intestato all'impresa beneficiaria. Non sono ammesse altre forme di liquidazione del contributo.

N.B.: Per i punti **A8) - A15a) - B1) e B10)** del modulo, nel caso di insufficienza di spazio, utilizzare un foglio aggiuntivo per integrare le informazioni necessarie.

C) ULTERIORI DICHIARAZIONI:

Le dichiarazioni **C1, C4, C5, C6, C7 e C8** debbono rimanere *come riportate nel modulo prestampato.* Qualsiasi modifica apportata alle stesse determina la non concedibilità dell'agevolazione.

Nella dichiarazione **C2** devono essere *barrate le parole non corrispondenti alle circostanze materiali che vengono dichiarate.* Ad esempio, deve essere barrata la parola "saranno" o la parola "sono", a seconda che gli investimenti oggetto della dichiarazione o domanda siano stati realizzati o meno.
Le parti delle suddette dichiarazioni nelle quali *non siano previste variabili,* debbono rimanere *come riportate nel modulo prestampato.* Qualsiasi modifica diversa da quelle previste, determina la non concedibilità dell'agevolazione.

Nella dichiarazione **C3** devono essere indicati, e suddivisi come richiesto, i costi complessivi sostenuti per il personale ed i materiali prelevati dal magazzino per i beni realizzati direttamente dall'impresa.
Detta dichiarazione deve essere sbarrata qualora i costi sostenuti dall'impresa risultino interamente fatturati da terzi.

Firma: la firma apposta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 14/1/1968, n. 15.

CERTIFICAZIONE

Riportare, negli appositi spazi, cognome e nome del firmatario della certificazione e barrare la casella corrispondente alla carica detenuta dal firmatario stesso.
Qualora l'impresa richiedente abbia il Collegio sindacale, la certificazione dovrà essere necessariamente firmata dal relativo Presidente.
In mancanza di detto collegio, l'impresa ha facoltà di utilizzare, alternativamente, un revisore dei conti, un dottore commercialista, un ragioniere o un perito commerciale, iscritti nei rispettivi albi professionali.
Qualsiasi modifica apportata al testo prestampato della certificazione determina la non concedibilità dell'agevolazione.

Firma: la firma apposta da chi rilascia la suddetta certificazione deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 14/1/1968, n. 15

SCHEMA PERIZIA GIURATA

Lo schema allegato ha soltanto valore di orientamento per l'impostazione del relativo documento.

VALIDO CON DECORRENZA 1/7/93

11

SPAZIO RISERVATO AL MINISTERO

DATA DI SPEDIZIONE

DATA DI ARRIVO

N di iscrizione registro ditte CCIAA

Bollo
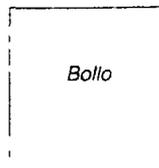
(RACCOMANDATA A R)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Direzione Generale della Produzione Industriale - Divisione III
Via Molise 2 - 00187 ROMA

OGGETTO LEGGE 5/10/1991, N 317

☐ DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALL'ART 6

☐ DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DI CUI ALL'ART 12

(N B nella compilazione del presente modulo, attenersi alle istruzioni riportate nel foglio istruzioni)

Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'oggetto, in relazione agli investimenti effettuati ai sensi dell'art 5 della legge sopraindicata, il/la sottoscritto/a Cognome
Nome nella qualità di legale rappresentante della ditta sottoindicata,

DICHIARA

A) Notizie sull'impresa richiedente

A1) Denominazione

A2) Codice natura giuridica

A3) Sede legale

Comune Prov CAP

Via e n civico

A4) Stabilimento interessato all'investimento

Comune Prov CAP

Via e n civico

A5) Codice fiscale A6) Partita IVA

A7) Telefono Telex Telefax

A8) Rappresentanti dell'impresa

Cognome	Nome	Codice Carica	Data Nascita	Codice fiscale

12

A8) Rappresentanti dell'impresa (continua dalla pagina precedente)

N di iscrizione registro ditte CCIAA

Cognome	Nome	Codice Carica	Data Nascita	Codice fiscale

A9) Firmatario della certificazione allegata alla presente dichiarazione ai sensi dell'art 10, comma 2, della legge n. 317/1991

Cognome Nome·

Codice carica Data

A10) Firmatario della perizia giurata redatta ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n 317/1991

Cognome Nome·

Codice carica Data.

A11) Certificazione antimafia Autodichiarazione Data

A12) Codice piccola impresa·

A13) Dipendenti in costanza di rapporto di lavoro n

A14) Stato Patrimoniale (L/migliaia)

A15) Appartenenza ad un gruppo imprenditoriale SI NO

Elenco delle società cui l'impresa richiedente fa capo per più di un quarto

Denominazione e natura giuridica	Sede Legale	N Dipendenti	Fatturato (in L/migliaia)	Stato Patrimoniale (in L/migliaia)

13

N di iscrizione registro ditte CCIAA

A16) Attività esercitata nell'unità locale oggetto dell'investimento

A17) Codice attività

A18) fatturato anno L Italia e L Estero (in L/migliaia)

B) Notizie relative agli investimenti

B1) Descrizione sintetica degli investimenti

B2) Origine dei beni

N beni per L di origine ITALIANA (in L/migliaia)

N beni per L di origine CEE (in L/migliaia)

N beni per L di origine EXTRA CEE (in L/migliaia)

B3) Costo dei beni con riferimento alle tipologie di cui all'art 5 della legge n 317/91 (in L/migliaia)

a) L PER SISTEMI PRODUTTIVI

b) L PER SISTEMI DI INTEGRAZIONE

c) L PER ELABORATORI ELETTRONICI

d) L PER PROGRAMMI

e) L PER BREVETTI

e) L PER LICENZE

e) L PER FORMAZIONE PERSONALE

f) L PER APPARECCHI SCIENTIFICI

g) L PER SISTEMI ANTI INQUINAMENTO

L PER OPERE MURARIE

L TOTALE

B4) Data prima bolla, o verbale di consegna, o inizio realizzazione

B5) Data ultima bolla, o verbale di consegna, o termine realizzazione

B6) Data prima fattura

B7) Data ultima fattura

B8) Agevolazione spettante ai sensi dell'art 6 della legge n 317/1991 (in L/migliaia)

L pari al 7,5% 15% 10% 20% 30% 37 5% del costo degli investimenti

14

N di iscrizione registro ditte CCIAA

B9) Modalità di effettuazione e di pagamento degli investimenti

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE	SPESA TOTALE	PAGAMENTI EFFETTUATI	
a) Realizzazione			(Lit /migliaia)
b) Acquisto ordinario			(Lit /migliaia)
c) Acquisto art 1523 CC			(Lit /migliaia)
d) Acquisto l n 1329/65			(Lit /migliaia)
e) Locazione finanziaria			(Lit /migliaia)
TOTALI			(Lit /migliaia)

B10) Estremi delle operazioni di locazione finanziaria, di acquisto ai sensi dell'art 1523 C C o ai sensi della legge n 1329/1965

	DENOMINAZIONE Soc LOCATRICE o IST CREDITO	ESTREMI DEL CONTRATTO	
		Numero	Data
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

B11) Altre dichiarazioni o domande di contributo presentate ai sensi della legge n 317/1991, per beni di cui all'art 5 diversi da quelli di cui ai precedenti punti B1 e B2

Numero progressivo	Data di spedizione	Costo dell'investimento
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		

Qualora rispetto alla eventuale precedente dichiarazione o domanda e variato il codice fiscale indicare il vecchio codice fiscale

B12) Istituto di credito a medio termine, o Ente, cui sarà inviata copia della presente dichiarazione

☐ MEDIOCREDITO CENTRALE ☐ ARTIGIANCASSA ☐ CODICE ALTRO ISTITUTO

B13) In caso di contributo in conto capitale indicare le coordinate bancarie del c/c su cui accreditare il contributo

Denominazione istituto

Sportello C/C

ULTERIORI DICHIARAZIONI

15

Il/la sottoscritto/a

Cognome

Nome

DICHIARA INOLTRE

C1) che non sono state, né verranno richieste in futuro, agevolazioni a valere sulla legge n 317/1991, su altre leggi statali regionali o delle province autonome o su azioni comunitarie cofinanziate, a fronte dei medesimi investimenti oggetto della presente dichiarazione/domanda di contributo, fatta salva la possibilita di rinunciare alle agevolazioni concesse in relazione alla dichiarazione o domanda medesima,

C2) che i beni oggetto della presente dichiarazione/domanda di contributo

- sono / saranno conformi alle tipologie indicate nell art 5 primo comma della legge n 317/1991
- sono / saranno di nuova fabbricazione
- sono / saranno conformi alle norme vigenti in tema di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro,
- sono stati / saranno installati esclusivamente in unità locali ove opera l impresa richiedente
- sono / non sono stati effettivamente gia acquisiti e/o interamenti realizzati
- sono / non sono stati pagati in misura almeno pari al 30% dei costi fatturati

non sono stati fatturati, ne interamente né parzialmente, in data antecedente al 25 ottobre 1991
per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di concessione dell'agevolazione non verranno ceduti, alienati o distratti senza che ne venga data immediata comunicazione al Ministero dell'industria commercio e artigianato ai fini della conseguente revoca dell'agevolazione concessa

C3) che i costi non fatturati concernenti i beni realizzati direttamente dell'impresa sottoscritta

- non sono stati sostenuti ne interamente né parzialmente in data antecedente al 25 ottobre 1991
  sono stati sostenuti per un'importo complessivo pari a L   di cui L   per costo del personale
  e L   per materiali prelevati dal magazzino,
  sono stati inseriti nei punti B3) e B9) del presente modulo in misura non superiore al 10% del suddetto importo complessivo

C4) che l'impresa e in attivita, non e in stato di liquidazione volontaria, ne e sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale

C5) di aver allegato la perizia giurata prevista dall art 10, comma 2 della legge n 317/1991

C6) di aver allegato la certificazione (o l autodichiarazione) "antimafia" prevista ai sensi della legge 19 marzo 1990, n 55, e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciata (o redatta) in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presente dichiarazione,

C7) di impegnarsi a trasmettere all Istituto di credito o Ente prescelto entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di concessione dell agevolazione la documentazione prevista dall'allegato 3 ai fini del controllo di cui all'art 4 della legge n 317/1991,

C8) di essere consapevole delle sanzioni penali comminate ai sensi dell art 496 del codice penale, nonche ai sensi dell'art 13, comma terzo, della legge 317/91 in caso di mendaci dichiarazioni

(Timbro della ditta)

Data

Firma del legale rappresentante

SPAZIO PER L'AUTENTICA DELLA FIRMA
(art 20 legge n 15 del 14/1/1968)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig
identificato mediante . . . , previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità

Luogo e data

Il funzionario incaricato
Il notaio
Cognome e nome

Firma

CERTIFICAZIONE

16

Il sottoscritto

Cognome [ ]

Nome [ ]

Presidente del Collegio sindacale [ ]

Revisore dei conti [ ]

Dottore commercialista
Iscritto all'albo [ ]

Ragioniere / Perito commerciale
Iscritto all'albo [ ]

consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 496 del Codice penale, nonché ai sensi dell'art 13, comma terzo, della legge n 317/91, attesta la conformità alla legge n 317/91, l'effettività e la regolarità documentale di quanto dichiarato dal sig

[ ] [ ]

in qualità di legale rappresentante della ditta

[ ]

in relazione alle spese di cui all'art 5 legge 317/91 per un totale di L [ ]

Data [ ] *Firma* ....

SPAZIO PER L'AUTENTICA DELLA FIRMA
(art 20 legge n 15 del 14/1/1968)

Attesto che la firma che precede e stata apposta in mia presenza dal Sig ....
identificato mediante ...., previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità

Luogo e data ....

Il funzionario incaricato / Il notaio — Cognome e nome

Firma

17

SCHEMA PERIZIA GIURATA

per beni già acquisiti o realizzati / ancora da acquisire o da realizzare / acquisiti o realizzati diversi rispetto a quelli richiesti con la domanda di concessione di contributo in conto capitale

Il sottoscritto

iscritto all'Albo Ordine della Provincia di

al N° incaricato dalla Ditta

con sede Via

C F P I

di certificare con perizia asseverata a giuramento l'acquisizione / la realizzazione / la validità del progetto e lo stato di avanzamento di uno o più sistemi ai sensi dell'art 5 della legge del 5 ottobre 1991, n 317 / la realizzazione o l'acquisizione di beni funzionalmente uguali a quelli richiesti con la domanda di concessione del contributo in conto capitale / la congruita dei costi indicati nella dichiarazione o domanda

Espone

nella presente relazione **la descrizione** dei beni acquisiti o realizzati / ancora da acquisire o realizzare / acquisiti o realizzati diversi da quelli richiesti con domanda di concessione di contributo in conto capitale ma funzionalmente equivalenti, **il valore** attribuito a ciascun bene, precisando il valore delle voci accessorie di spesa indicate al punto B3) delle istruzioni per la compilazione del modulo di dichiarazione / domanda, **la categoria di appartenenza** (lettere a/g) ai sensi dell'art 5 legge 5 ottobre 1991, n 317 ed i criteri di valutazione adottati, per gli investimenti di cui alle lettere
a) e b) di detto art 5, descrivere la sequenza delle operazioni svolte e controllate da governo elettronico

- Descrizione dei beni

  Trattasi di un sistema mod matr

  Caratteristiche tecnico-funzionali

  Caratteristiche elettroniche

  Collegamenti meccanici ed elettronici tra le varie unita di lavoro
  (Specificare le fasi logiche del ciclo produttivo che l'apparecchiatura elettronica governa)

- Valore del bene
  La valutazione dei macchinari è stata effettuata considerando

- Si ritiene congruo l'importo di L relativo ad opere murarie strettamente necessarie per il funzionamento di (descrizione macchinario)

- Categoria di appartenenza

  Si ritiene che il bene

- rientra nella categoria

  poichè

(specificare quali sono le caratteristiche del sistema di comando e controllo ritenute valide per l'inquadramento in una delle categorie di cui alle lettere a - g dell'art 5 legge 10 ottobre 1991)

ALLEGATO 2

AREE DI CUI ALL'OBIETTIVO N. 2 DEL REGOLAMENTO CEE N. 2052/1988

REGIONE PIEMONTE

Provincia di Torino:

Tutti i comuni, ad eccezione del comune di Torino

Provincia di Novara:

Ameno - Armeno - Colazza - Lesa - Massimo Visconti - Meina - Miasino - Nebbiuno - Orta San Giulio - Pella - Pettenasco - Pisano - San Maurizio d'Opaglio.

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (già ricompresa nella provincia di Novara):

Antrona Schieranco - Anzola d'Ossola - Arizzano - Arola - Aurano - Baceno - Bannio Anzino - Baveno - Bee - Belgirate - Beura Cardezza - Bognanco - Brovello-Carpugnino - Calasca Castiglione - Cambiasca - Formazza - Germagno - Ghiffa - Gignese - Gravellona Toce - Gurro - Intragna - Loreglia - Macugnaga - Madonna del Sasso - Malesco - Masera - Massiola - Mergozzo - Miazzina - Montecrestese - Montescheno - Nonio - Oggebbio - Omegna - Ornavasso - Pallanzeno - Piedimulera - Pieve Vergonte - Cannero Riviera - Cannobio - Caprezzo - Casale Corte Cerro - Cavaglio Spoccia - Ceppo Morelli - Cesara - Cossogno - Craveggia - Crevoladossola - Crodo - Cursolo-Orasso - Domodossola - Druogno - Falmenta - Premeno - Premia - Premosello Chiovenda - Quarna Sopra - Quarna Sotto - Re - San Bernardino Verbano - Santa Maria Maggiore - Seppiana - Stresa - Toceno - Trarego Viggiona - Trasquera - Trontano - Valstrona - Vanzone con San Carlo - Varzo - Verbania - Viganella - Vignone - Villadossola - Villette - Vogogna.

REGIONE LOMBARDIA

Provincia di Sondrio:

a) Comunità montana Valchiavenna;
b) Comunità montana Valtellina di Morbegno;
c) Comunità montana Valtellina di Sondrio;
d) Comunità montana Valtellina di Tirano.

Albaredo per San Marco - Albosaggia - Andalo Valtellino - Aprica - Ardenno - Bema - Berbenno di Valtellina - Bianzone - Buglio in Monte - Caiolo - Campodolcino - Caspoggio - Castello dell'Acqua - Castione Andevenno - Cedrasco - Cercino - Chiavenna - Chiesa in Valmalenco - Chiuro - Cino - Civo - Colorina - Cosio Valtellino - Dazio - Delebio - Dubino - Faedo Valtellino - Forcola - Fusine - Gerola Alta - Gordona - Grosio - Grosotto - Lanzada - Lovero - Madesimo - Mantello - Mazzo di Valtellina - Mello - Menarola - Mese - Montagna in Valtellina - Morbegno - Novate Mezzola - Pedesina - Piantedo - Piateda - Piuro - Poggiridenti - Ponte in Valtellina - Postalesio - Prata Camportaccio - Rasura - Rogolo - Samolaco - San Giacomo Filippo - Sernio - Sondrio - Spriana - Talamona - Tartano - Teglio - Tirano - Torre di Santa Maria - Tovo di Sant'Agata - Traona - Tresivio - Val Masino - Verceia - Vervio - Villa di Chiavenna - Villa di Tirano.

REGIONE LIGURIA

Provincia di Genova:

Arenzano - Avegno - Bargagli - Busalla - Camogli - Campo Ligure - Campomorone - Carasco - Casarza Ligure - Casella - Castiglione Chiavarese - Ceranesi - Chiavari - Cicagna - Cogoleto - Cogorno - Davagna - Genova (relativamente a: G.Z.U. Ponente - G.Z.U. Polcevera - G.Z.U. Bisagno eccetto S. Fruttuoso - Sampierdarena - Valle Sturla - San Martino - Sturla-Quarto - Porto) - Isola del Cantone - Lavagna - Leivi - Masone - Mele - Mezzanego - Mignanego - Moconesi - Montoggio - Orero - Rapallo - Recco - Ronco Scrivia - Rossiglione - San Colombano Certenoli - Santa Margherita Ligure - Sant'Olcese - Savignone - Serra Riccò - Sestri Levante - Sori - Tribogna.

REGIONE VENETO

Provincia di Rovigo:

Adria - Arquà Polesine - Badia Polesine - Bergantino - Bosaro - Calto - Canda - Castelmassa - Ceregnano - Contarina - Crespino - Donada - Fratta Polesine - Gaiba - Guarda Veneta - Lendinara - Occhiobello - Pincara - Pontecchio Polesine - Porto Tolle - Rovigo - Salara - Taglio di Po - Villamarzana - Villanova del Ghebbo.

REGIONE TOSCANA

Provincia di Prato (già ricompresa nella provincia di Firenze):

Cantagallo - Carmignano - Montemurlo - Poggio a Caiano - Prato - Vaiano - Vernio.

Provincia di Livorno:

Bibbona - Campiglia Marittima - Cecina - Collesalvetti - Livorno (con l'esclusione delle seguenti zone: Area Stazione - Colline - Piazza Magenta - Salviano - Valle Benedetta) - Piombino - Rio Marina - Rio nell'Elba - Rosignano Marittimo - San Vincenzo.

Provincia di Massa Carrara:

Tutti i comuni.

REGIONE MARCHE

Provincia di Pesaro-Urbino:

Acqualagna - Apecchio - Auditore - Barchi - Belforte all'Isauro - Borgo Pace - Cagli - Cantiano - Carpegna - Casteldelci - Fermignano - Fossombrone - Fratte Rosa - Montecopiolo - Montefelcino - Montegrimano - Montemaggiore al Metauro - Monte Porzio - Novafeltria - Orciano di Pesaro - Peglio - Pennabilli - Pergola - Petriano - Piagge - Piandimeleto - Pietrarubbia - Piobbico - Frontino - Frontone - Isola del Piano - Lunano - Macerata Feltria - Maiolo - Mercatello sul Metauro - Mercatino Conca - Mombaroccio - Mondavio - Montecalvo in Foglia - Monte Cerignone - Monteciccardo - Saltara - San Giorgio di Pesaro - San Leo - San Lorenzo in Campo - Sant'Agata Feltria - Sant'Angelo in Vado - Sant'Ippolito - Sassocorvaro - Sassofeltrio - Serra Sant'Abbondio - Serrungarina - Talamello - Tavoleto - Urbania - Urbino.

REGIONE UMBRIA

Provincia di Perugia:

Spoleto

Provincia di Terni:

Tutti i comuni.

ALLEGATO 3

AREE DI CUI ALL'OBIETTIVO N. 5 B DEL REGOLAMENTO CEE N. 2052/1988

Provincia di Asti:

Bubbio - Cassinasco - Cessole - Loazzolo - Mombaldone - Monastero Bormida - Olmo Gentile - Roccaverano - San Giorgio Scarampi - Serole - Sessame - Vesime.

Provincia di Alessandria:

Cartosio - Cassinelle - Castelletto d'Erro - Cavatore - Denice - Malvicino - Merana - Molare - Montechiaro d'Acqui - Morbello - Pareto - Ponzone - Spigno Monferrato.

Provincia di Cuneo:

Albaretto della Torre - Arguello - Belvedere Langhe - Benevello - Bergolo - Bonvicino - Borgomale - Bosia - Bossolasco - Camerana - Castelletto Uzzone - Castellino Tanaro - Castino - Cerreto Langhe - Ciglié - Cissone - Cortemilia - Cravanzana - Feisoglio - Gonrегno - Gottasecca - Igliano - Lequio Berria - Levice - Marsaglia - Mombarcaro - Monesiglio - Murazzano - Niella Belbo - Paroldo - Perletto - Pezzolo Valle Uzzone - Prunetto - Roascio - Rocca Cigliè - Rocchetta Belbo - Sale delle Langhe - Saliceto - San Benedetto Belbo - Serravalle Langhe - Somano - Torre Bormida - Torresina.

Provincia di Venezia:

Campolongo Maggiore - Ceggia - Chioggia - Cona - Eraclea - Fossalta di Piave - Meolo - Musile di Piave - Noventa di Piave - San Donà di Piave - Torre di Mosto.

Provincia di Padova:

Agna - Anguillara Veneta - Arquà Petrarca - Arre - Arzergande - Bagnoli di Sopra - Baone - Barbona - Battaglia Terme - Borgoricco - Bovolenta - Brugine - Campo San Martino - Camposanpiero - Campodarsego - Campodoro - Candiana - Carceri - Carmignano di Brenta - Carrara San Giorgio - Carrara Santo Stefano - Cartura - Cascale di Scodosia - Castelbaldo - Cinto Euganeo - Cittadella - Codevigo - Conselve - Correzzola - Curtarolo - Este - Fontaniva - Galliera Veneta - Galzignano Terme - Gazzo - Grantorto - Granze - Legnaro - Loreggia - Lozzo Atesino - Maserà di Padova - Masi - Massanzago - Megliadino San Fidenzio - Mediaglino San Vitale - Merlara - Monselice - Montagnana - Ospedaletto Euganeo - Pernumia - Piacenza d'Adige - Piazzola sul Brenta - Piombino Dese - Piove di Sacco - Polverara - Ponso - Pontelongo - Pozzonovo - Saletto - San Giorgio delle Pertiche - San Giorgio in Bosco - San Martino di Lupari - San Pietro in Gu - San Pietro Viminaro - Santa Giustina in Colle - Santa Margherita d'Adige - Sant'Elena - Sant'Urbano - Sant'Angelo di Piove di Sacco - Solesino - Stanghella - Terrassa Padovana - Tombolo - Trebaseleghe - Tribano - Urbana - Vescovana - Vighizzolo d'Este - Vigodarzere - Vigonza - Villa del Conte - Villa Estense - Villafranca Padovana - Villanova di Camposampiero - Vo.

Provincia di Rovigo:

Ariano nel Polesine - Bagnolo di Po - Canaro - Castelguglielmo - Castelnuovo Bariano - Ceneselli - Corbola - Costa di Rovigo - Ficarolo - Fiesso Umbertiano - Frassinelle Polesine - Gavello - Giacciano con Baruchella - Loreo - Lusia - Melara - Papozze - Pettorazza Grimani - Polesella - Rosolina - San Bellino - San Martino di Venezze - Stienta - Trecenta - Villadose - Villanova Marchesana.

Provincia di Treviso:

Cessalto - Chiarano - Cimadolmo - Fontanelle - Gorgo al Monticano - Mansuè - Meduna di Livenza - Motta di Livenza - Oderzo - Ormelle - Ponte di Piave - Portobuffolè - Salgareda - San Paolo di Piave - Zenson di Piave.

Provincia di Lucca:

Camporgiano - Careggine - Castelnuovo di Garfagnana - Castiglione di Garfagnana - Fosciandora - Gallicano - Giuncugnano - Minucciano - Molazzana - Piazza al Serchio - Pieve Fosciana - San Romano in Garfagnana - Sillano - Vagli di Sotto - Vergemoli - Villa Collemandina.

Provincia di Grosseto:

Totalità.

Provincia di Siena:

Abbadia San Salvatore - Castiglione d'Orcia - Piancastagnaio - Radicofani.

Provincia di Ascoli Piceno:

Totalità.

Provincia di Macerata:

Acquacanina - Apiro - Belforte del Chienti - Bolognola - Caldarola - Camerino - Camporotondo di Fiastrone - Castelraimondo - Castelsantangelo sul Nera - Cessapalombo - Cingoli - Colmurano - Fiastra - Fiordimonte - Fiuminata - Gagliole - Gualdo - Loro Piceno - Monte San Martino - Montecavallo - Muccia - Penna San Giovanni - Pieve Torina - Pievebovigliana - Pioraco - Poggio San Vicino - Ripe San Ginesio - San Ginesio - San Severino Marche - Sant'Angelo in Pontano - Sarnano - Sefro - Serrapetrona - Serravalle di Chienti - Tolentino - Ussita - Visso.

Provincia di Ancona.

Belvedere Otrense - Castelbellino - Castelplanio - Cupramontana - Filottrano - Iesi - Maiolati Spontini - Monsano - Monte Roberto - Montecarotto - Morro d'Alba - Poggio San Marcello - San Marcello - San Paolo di Iesi - Santa Maria Nuova - Staffolo.

Provincia di Frosinone:

Acquafondata - Acuto - Alatri - Alvito - Amaseno - Aquino - Arce - Arnara - Arpino - Atina - Ausonia - Belmonte Castello - Boville Ernica - Broccostella - Campoli Appennino - Casalattico - Casalvieri - Castelliri - Castelnuovo Parano - Castro dei Volsci - Castrocielo - Ceprano - Cervaro - Colfelice - Colle San Magno - Collepardo - Coreno Ausonio - Esperia - Falvaterra - Filettino - Fiuggi - Fontana Liri - Fontechiari - Fumone - Gallinaro - Giuliano di Roma - Guarcino - Monte San Giovanni Campano - Morolo - Paliano - Pastena - Pescosolido - Picinisco - Pico - Piglio - Pignataro Interamna - Pofi - Posta Fibreno - Ripi - Rocca d'Arce - Roccasecca - San Biagio Saracinisco - San Donato Val di Comino - San Giorgio a Liri - San Giovanni Incarico - San Vittore del Lazio - Santopadre - Sant'Ambrogio sul Garigliano - Sant'Andrea del Garigliano - Sant'Apollinare - Sant'Elia Fiumerapido - Serrone - Settefrati - Sgurgola - Strangolagalli - Supino - Terelle - Torre Caietani - Torrice - Trevi nel Lazio - Trivigliano - Vallecorsa - Vallemaio - Vallerotonda - Veroli - Vicalvi - Vico nel Lazio - Villa Santa Lucia - Villa Santo Stefano - Villalatina - Viticuso.

Provincia di Rieti:

Accumoli - Amatrice - Antrodoco - Ascrea - Belmonte in Sabina - Borbona - Borgo Velino - Borgorose - Casaprota - Castel di Tora - Castel Sant'Angelo - Cittareale - Collalto Sabino - Colle di Tora - Collegiove - Concerviano - Fiamignano - Longone Sabino - Marcetelli - Micigliano - Monteleone Sabino - Nespolo - Orvinio - Paganico - Pescorocchiano - Petrella Salto - Poggio Moiano - Posta - Pozzaglia Sabino - Rocca Sinibalda - Scandriglia - Torricella in Sabina - Turania - Varco Sabino.

Provincia di Viterbo:

Acquapendente - Bagnoregio - Barbarano Romano - Bassano in Teverina - Blera - Bolsena - Calcata - Capodimonte - Capranica - Carbognano - Castel Sant'Elia - Castiglione in Teverina - Civita Castellana - Civitella d'Agliano - Corchiano - Fabrica di Roma - Faleria - Farnese - Gallese - Gradoli - Graffignano - Grotte di Castro - Ischia di Castro - Latera - Lubriano - Marta - Montefiascone - Monterosi - Nepi - Onano - Oriolo Romano - Orte - Proceno - San Lorenzo Nuovo - Sutri - Valentano - Vasanello - Vejano - Vignanello - Villa San Giovanni in Tuscia.

Provincia di Latina:

Bassiano - Campodimele - Castelforte - Cori - Fondi - Formia - Gaeta - Itri - Lenola - Maenza - Monte San Biagio - Norma - Prossedi - Priverno - Rocca Massima - Roccagorga - Roccasecca dei Volsci - Sermoneta - Sezze - Sonnino - Sperlonga - Spigno Saturnia - Terracina.

ALLEGATO 4

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE AGLI ISTITUTI DI CREDITO A MEDIO TERMINE, O ENTI, CONVENZIONATI AI FINI DEI CONTROLLI DOCUMENTALI, RELATIVI AL CREDITO D'IMPOSTA O AL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE CONCESSO.

LE PRESENTI AVVERTENZE SI APPLICANO ALLE DOMANDE AVENTI DATA DI SPEDIZIONE SUCCESSIVA AL 30 GIUGNO 1993

I) Entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione ministeriale di concessione del credito d'imposta ovvero di erogazione del contributo in conto capitale, l'impresa beneficiaria dovrà trasmettere mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la documentazione prevista dal presente allegato all'Istituto di credito o Ente, unitamente a copia della dichiarazione o domanda di contributo precedentemente inviata al Ministero, completa di copia della certificazione e della perizia giurata ad essa allegate, nonché copia della eventuale domanda di erogazione e dei relativi allegati (solo per i contributi in conto capitale).

II) La documentazione da trasmettere varia in funzione:

del tipo di agevolazione richiesta;

dell'avvenuta o meno consegna e/o dell'avvenuto o meno pagamento dei beni;

della/e modalità di acquisizione e/o realizzazione dei beni medesimi.

Nel presente allegato sono indicati tutti i documenti che, in relazione ai diversi casi, possono essere necessari. Per individuare quale documentazione ciascuna impresa beneficiaria dovrà inviare, attenersi alle istruzioni in calce all'elenco sottoriportato.

III) Ciascuno dei documenti sottoelencati, oltre che in orginale, può essere trasmesso in copia autenticata. Per «copia autenticata», si intende copia dichiarata conforme all'originale ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed in regola con l'imposta di bollo.

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE

A) *Documentazione relativa all'impresa richiedente:*

A1) Certificato di iscrizione nel registro ditte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della provincia in cui è ubicata la sede legale dell'impresa, rilasciato in data non anteriore a trenta giorni dalla data della dichiarazione o domanda.

Detto certificato dovrà riportare i seguenti dati relativi all'impresa richiedente: denominazione, natura giuridica, oggetto sociale, attività esercitata, sede legale, unità locale interessata all'investimento (se diversa dalla sede legale), numero di iscrizione nel registro ditte, numero di codice fiscale ed elenco dei rappresentanti dell'impresa (cognome, nome, data di nascita e carica sociale detenuta).

A2) Certificato di iscrizione all'INPS, rilasciato in data non antecedente di oltre novanta giorni alla data della dichiarazione o domanda.

Detto certificato dovrà riportare il «ramo» di iscrizione ed il numero complessivo di dipendenti in costanza di rapporto di lavoro occupati dall'impresa richiedente. Dovrà essere prodotto un certificato INPS per ciascuna diversa provincia nella quale, dal certificato di cui al precedente punto A1), l'impresa risulti disporre di unità locali. Qualora vi sia accentramento contributivo presso una sola sede provinciale INPS, potrà essere prodotto un unico certificato purché in esso sia fatta esplicita menzione di tale accentramento.

Nel caso in cui il certificato INPS non indichi il numero effettivo di dipendenti in costanza di rapporto di lavoro alla data della dichiarazione o domanda, l'impresa, oltre al suddetto certificato, dovrà produrre copia autenticata del libro matricola aggiornato, ovvero un certificato rilasciato dal competente ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero complessivo di dipendenti occupati alla data della dichiarazione o domanda medesima.

Le imprese di servizi, indipendentemente dall'inquadramento INPS, devono operare nel campo dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture ed impianti, dei servizi di informatica e dei servizi di raccolta ed elaborazione dati. Dette imprese hanno facoltà di essere considerate come piccole imprese «di servizi» indicando il relativo codice sul modulo prestampato di dichiarazione o domanda.

Le imprese che non siano iscritte all'INPS, in quanto prive di dipendenti, dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:

che l'impresa non ha dipendenti;

che i versamenti relativi ai contributi obbligatori previsti sono stati regolarmente effettuati.

A3) (soltanto per le piccole imprese industriali e di servizi). Copia autenticata dell'ultimo bilancio depositato ovvero della situazione patrimoniale tratta dal libro inventari relativo all'ultimo esercizio antecedente a quello in cui viene inviata la dichiarazione o domanda.

Le imprese di nuova costituzione che, alla data della dichiarazione o domanda, non abbiano ancora chiuso il primo esercizio, dovranno produrre copia dell'atto costitutivo, nonché copia autenticata della situazione patrimoniale tratta dal libro inventari in data non antecedente di oltre novanta giorni alla data della dichiarazione o domanda medesima.

Le imprese che, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, siano esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e dalla redazione del bilancio, potranno produrre un apposito «prospetto delle attività e delle passività», redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974.

A4) (soltanto per le società di capitali). Copia autenticata del libro soci, ovvero estrato del libro medesimo alla data della dichiarazione o domanda, contenente la situazione aggiornata della compagine sociale.

A5) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il capitale sociale di detta impresa non è controllato per più di un quarto da una o più imprese che, singolarmente, abbiano più di 250 dipendenti e/o un totale dello stato patrimoniale (riclassificato ai sensi del decreto-legge 9 aprile 1991, n. 127) superiore ai 10 milioni di ECU, ovvero un fatturato annuo superiore ai 20 milioni di ECU.

A6) Certificato di vigenza, rilasciato dal competente tribunale in data non anteriore di oltre novanta giorni alla data della dichiarazione o domanda, da cui risulti che l'impresa richiedente (per le società di capitali), o i suoi soci o titolari (per le società di persone), non sono sottoposti ad alcuna procedura di tipo concorsuale.

B) *Documentazione relativa agli investimenti.*

B1) Ordini o contratti di acquisto relativi ai beni acquistati in via ordinaria ovvero alle attività di formazione del personale.

B2) Contratti di locazione finanziaria relativi ai beni acquisitti in leasing.

B3) Contratti di acquisto relativi ai beni acquistati con pagamento rateale e patto di riservato dominio ai sensi dell'art. 1523 del codice civile.

B4) Contratti di acquisto (stipulati a tasso ordinario), relativi ai beni acquistati ai sensi della legge n. 1329/1965 («Sabatini»).

B5) Attestazione di nuova fabbricazione. Tale attestazione deve essere rilasciata:

per i beni di origine italiana, dal costruttore;

per i beni di origine estera, dal costruttore o dal rivenditore (in lingua italiana ovvero con allegata traduzione giurata).

Nelle attestazioni, per ciascun bene, deve essere fatto preciso riferimento ai relativi ordini (o contratti) di acquisto o di locazione finanziaria, ovvero ai relativi numeri di matricola, o alle relative fatture di acquisto, o alle bolle o verbali di consegna.

L'attestazione di nuova fabbricazione non deve essere prodotta per i programmi, per le licenze, per i brevetti e per le attività di formazione.

Per i beni interamente realizzati dall'impresa richiedente, la nuova fabbricazione deve essere attestata dall'impresa medesima mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

B6) Attestazione di conformità alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

Per i beni di origine italiana, o comunitaria, l'attestazione deve essere rilasciata dal costruttore (in lingua italiana ovvero con allegata traduzione giurata) e deve attestare che i relativi beni sono conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro in vigore in Italia, ovvero nello Stato membro della CEE nel quale i beni stessi sono stati fabbricati.

Per i beni di origine extra-comunitaria, l'attestazione deve essere rilasciata dal Servizio tecnico autonomo normalizzazione italiana macchine utensili e collaudi (S.T.A.N.I.M.U.C.), con sede in Torino, ovvero da un istituto o centro del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nelle attestazioni, per ciascun bene, deve essere fatto preciso riferimento ai relativi ordini (o contratti) di acquisto o di locazione finanziaria, ovvero ai relativi numeri di matricola, o alle relative fatture di acquisto, o alle bolle o verbali di consegna.

Le attestazioni di conformità alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro non devono essere prodotte per i programmi, per le licenze, per i brevetti e per le attività di formazione.

Per i beni interamente realizzati dall'impresa richiedente, la conformità alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro deve essere attestata dall'impresa medesima mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

B7) Bolla/e o verbale/i di consegna relativi ai beni oggetto dell'agevolazione, indirizzati ad una unità locale dell'impresa beneficiaria risultante dal certificato di cui al precedente punto A1.

Non devono essere prodotte bolle o verbali di consegna per i programmi, per le licenze, per i brevetti e per le attività di formazione.

La consegna o la realizzazione dei beni per i quali è stato concesso il contributo in conto capitale dovrà risultare avvenuta entro trecentosessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione ministeriale di concessione, ovvero, ove quest'ultima non risulti accertabile, entro trecentosessanta giorni dalla data del relativo decreto di concessione.

B8) Fattura/e d'acquisto relativa/e ai beni acquistati in via ordinaria, ai sensi dell'art 1523 del codice civile, ovvero ai sensi della legge n. 1329/1965 («Sabatini»).

Qualora la fattura sia emessa in valuta estera, essa dovrà essere accompagnata da documentazione comprovante l'effettivo controvalore pagato in lire italiane.

B9) Dichiarazioni liberatorie rilasciate dalle società fornitrici in relazione alle fatture concernenti i beni acquistati in via ordinaria. Dette dichiarazioni dovranno:

attestare i pagamenti effettuati dall'impresa alla data di spedizione della dichiarazione per la concessione del credito d'imposta, ovvero alla data di spedizione della domanda di erogazione del contributo in conto capitale;

evidenziare a parte le somme corrisposte dall'impresa a titolo di IVA e di eventuali interessi passivi.

B10) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, o di un procuratore, della società di locazione finanziaria, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:

che i beni oggetto del/i contratto/i da essa stipulato/i con l'impresa utilizzatrice sono stati interamente fatturati per un importo complessivo di L. ...., di cui L. .... per IVA;

che le suddette fatture sono state emesse da fornitore a decorrere dal 25 ottobre 1991.

La suddetta dichiarazione dovrà fare preciso riferimento al numero ed alla data dei relativi contratti, nonché alle generalità dell'impresa utilizzatrice.

B11) Dichiarazioni liberatorie relative ai beni oggetto dei contratti di acquisto stipulati a norma dell'art. 1523 del codice civile o ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329 («Sabatini»). Dette dichiarazioni dovranno:

attestare i pagamenti effettuati dall'impresa alla data di spedizione della dichiarazione per la concessione del credito d'imposta, ovvero alla data di spedizione della domanda di erogazione del contributo in conto capitale;

evidenziare a parte le somme corrisposte dall'impresa a titolo di IVA nonché di eventuali interessi passivi e spese notarili.

Le dichiarazioni medesime dovranno essere rilasciate:

dal fornitore, nel caso di acquisti con pagamento rateale e patto di riservato dominio ai sensi dell'art. 1523 del codice civile;

dal fornitore (per gli eventuali acconti ad esso versati) e/o dall'istituto di credito a medio termine (per le rate ad esso corrisposte), nel caso di acquisti ai sensi della legge n. 1329/1965 («Sabatini»), senza richiesta del relativo contributo in conto interessi.

Le suddette dichiarazioni dovranno fare preciso riferimento al numero (ove presente) ed alla data dei relativi contratti nonché alle generalità dell'impresa contraente.

B12) Dichiarazioni liberatorie rilasiate dalle società di locazione finanziaria in relazione ai beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria. Dette dichiarazioni dovranno:

attestare il costo complessivo dell'operazione di locazione finanziaria;

evidenziare a parte le somme corrisposte per IVA, interessi passivi ed eventuali spese notarili.

Le suddette dichiarazioni dovranno fare preciso riferimento al numero ed alla data dei relativi contratti, nonché alle generalità dell'impresa utilizzatrice.

B13) Dichiarazione liberatoria rilasciata da chi ha realizzato le eventuali opere murarie, attestante:

l'importo complessivo pagato dall'impresa richiedente per tali opere, evidenziando a parte le somme corrisposte per IVA;

la descrizione delle opere realizzate, evidenziando la necessità delle stesse per il funzionamento dei relativi beni.

B14) (solo per i beni realizzati direttamente dall'impresa richiedente). Dichiarazione redatta su carta intestata dell'impresa richiedente a firma del legale rappresentante della stessa, controfirmata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali, contenente il riepilogo di tutte le spese sostenute per la realizzazione dei beni oggetto dell'agevolazione, suddivise in spese fatturate e non fatturate. Queste ultime devono essere ulteriormente suddivise in costo del personale (indicando: numero dei lavoratori suddivisi per categoria, numero di ore lavorate e costi medi orari) e materiali prelevati dal magazzino (elencando i relativi buoni di prelievo).

ISTRUZIONI PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ALL'ISTITUTO O ENTE SCELTO DALL'IMPRESA PER IL CONTROLLO.

1) Concessione del credito d'imposta, ovvero concessione con contestuale erogazione del contributo i conto capitale (per investimenti già interamente consegnati e fatturati, nonché pagati per almeno il 30% del relativo costo, ovvero per beni già interamente realizzati dall'impresa, i cui costi fatturati siano stati sostenuti per almeno il 30%).

Inviare sempre i documenti A1, A2, A3 (escluse le imprese artigiane), A4 (escluse le società di persone), A5, A6.

Inviare inoltre:

per i beni acquistati in via ordinaria, i documenti B1, B5, B6, B7, B8, B9 e, se del caso, B13;

per i beni acquistati ai sensi dell'art. 1523 del codice civile o ai sensi della legge n. 1329/1965 («Sabatini»), i documenti B3 (o B4), B5, B6, B7, B8 e B9 (o B11) e, se del caso, B13;

per i beni acquisiti mediante locazione finanziaria, i documenti B2, B5, B6, B7, B10 e B12;

per i beni realizzati direttamente dall'impresa, oltre a quanto sopra indicato per i costi fatturati, il documento B14.

2) Sola concessione del contributo in conto capitale (per investimenti non ancora interamente consegnati e/o fatturati, o non ancora pagati per almeno il 30% del relativo costo, ovvero per beni non ancora interamente realizzati).

In questo caso non deve essere inviata alcuna documentazione. La stessa dovrà essere inviata soltanto a seguito della ricezione della comunicazione ministeriale di erogazione del contributo, unitamente alle prime copie dei moduli di domanda di concessione e di domanda di erogazione del contributo trasmessi al Ministero, complete di copia delle relative certificazioni e perizie giurate.

3) Liquidazione del contributo in conto capitale precedentemente concesso (per investimenti che, entro 360 giorni dalla data di concessione del contributo, siano stati già interamente consegnati e fatturati, nonché pagati per almeno il 30% del relativo costo, ovvero per beni già interamente realizzati dall'impresa ed i cui costi fatturati siano stati sostenuti per almeno il 30%).

Analogamente a quanto indicato al precedente punto 1), inviare sempre i documenti A1, A2, A3 (escluse le imprese artigiane), A4 (escluse le società di persone), A5, A6.

Inviare inoltre:

per i beni acquistati in via ordinaria, i documenti B1, B5, B6, B7, B8, B9 e, se del caso, B13;

per i beni acquistati ai sensi dell'art. 1523 del codice civile o ai sensi della legge n. 1329/1965 («Sabatini»), i documenti B3 (o B4), B5, B6, B7, B8 e B9 (o B11) e, se del caso, B13;

per i beni acquisiti mediante locazione finanziaria, i documenti B2, B5, B6, B7, B10 e B12;

per i beni realizzati direttamente dall'impresa, oltre a quanto sopra indicato per i costi fatturati, il documento B14.

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE UNICAMENTE AL MINISTERO, *in allegato all'originale della dichiarazione o domanda di contributo.*

«Antimafia»: certificazione prefettizia di non sussistenza di provvedimenti definitivi o in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione o di uno dei divieti o delle decadenze di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata ed integrata con la legge n. 55/1990 e con la legge n. 203/1991.

La suddetta certificazione va richiesta, in carta libera, alla prefettura competente per il luogo ove l'impresa interessata ha la propria sede legale, allegando i certificati di residenza e di stato di famiglia dei richiedenti e specificando che essa è necessaria per l'ottenimento delle agevolazioni di cui alla legge n. 317/1991. Tale certificazione dovrà riguardare:

per le ditte individuali, il titolare;

per le società in accomandita semplice, il, o i, soci accomandatari nonché le società medesime;

per le società in nome collettivo, tutti i soci, nonché le società medesime;

per le società di capitali e per le cooperative, le società medesime, il legale rappresentante, nonché tutti gli altri componenti l'organo di amministrazione.

Si sottolinea che la suddetta certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore di oltre novanta giorni alla data della dichiarazione o domanda.

Qualora l'importo dell'agevolazione richiesta c/o concessa non sia superiore a L. 50.000.000, in luogo della predetta certificazione può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva, autenticata secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale dichiarazione deve attestare che ciascun interessato: «non è stato sottoposto a misura di prevenzione e non è a conoscenza dell'esistenza a suo carico, e dei propri conviventi, di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione, o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici, ovvero nell'albo nazionale dei costruttori».

La suddetta dichiarazione può temporaneamente sostituire la certificazione rilasciata dalla prefettura anche nel caso di contributi di importo superiore a L. 50.000.000, se accompagnata da copia autenticata della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di certificazione alla prefettura medesima in data anteriore a trenta giorni rispetto alla data della dichiarazione sostitutiva. La suddetta certificazione prefettizia dovrà comunque essere inviata appena rilasciata.

93A3678

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 28 aprile 1993, n. 130, recante: «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative».

Il decreto-legge 28 aprile 1993, n. 130, recante: «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100-*bis* del 1° maggio 1993.

93A3679

Mancata conversione del decreto-legge 28 aprile 1993, n. 131, recante: «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie».

Il decreto-legge 28 aprile 1993, n. 131, recante: «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100-*bis* del 1° maggio 1993.

93A3680

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione denominata «Focolare Maria Regina», in Scerne di Pineto, nonché autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1993, l'associazione denominata «Focolare Maria Regina», con sede in Scerne di Pineto (Teramo), è stata eretta in ente morale, ai sensi dell'art. 12 del codice civile (con approvazione del relativo statuto, composto di 12 articoli, redatto con atto del 5 febbraio 1992, numero di repertorio 183584, a ministero del dott. Giovanni Di Gianvito, notaio in Roseto degli Abruzzi), nonché autorizzata ad accettare, ex art. 17 del codice civile, la donazione disposta dal rev. Silvio De Annuntiis, con atto pubblico del 5 febbraio 1992, numero di repertorio 183584, a rogito del predetto dott. Di Gianvito.

93A3660

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 28 giugno 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 28 giugno 1993

Dollaro USA	1553,53
ECU	1779,72
Marco tedesco	908,50
Franco francese	269,83
Lira sterlina	2310,88
Fiorino olandese	810,27
Franco belga	44,213
Peseta spagnola	11,865
Corona danese	236,60
Lira irlandese	2218,29
Dracma greca	6,673
Escudo portoghese	9,538
Dollaro canadese	1209,44
Yen giapponese	14,681
Franco svizzero	1025,77
Scellino austriaco	129,10
Corona norvegese	215,22
Corona svedese	197,56
Marco finlandese	269,83
Dollaro australiano	1040,87

93A3736

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuovi prodotti medicinali, modificazioni ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 47 del 12 giugno 1993

Specialità medicinale per uso veterinario denominata «ALBIPEN L.A.» (ampicillina).

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo, 27, codice fiscale 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numero di codice:
flacone da 80 ml:
codice n. 100017021.

Composizione: ogni flacone contiene per ml:
ampicillina anidra 100 mg.

Eccipienti:
olio di cocco frazionato 875,5375 mg:
alluminio monostearato 4,375 mg;
dodecil gallato 0,0875 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicato per la terapia e la profilassi delle infezioni causate dai batteri ampicillino-sensibili nei bovini, nelle pecore, nei suini, nei cani e nei gatti.

Per esempio:
infezioni del tratto gastrointestinale, del tratto urinario, del tratto respiratorio ed infezioni uterine e ombelicali.
mastiti, (poli)-artriti, setticemia, infezioni secondarie a malattie virali.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decreto n. 57 del 15 giugno 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «VENTIPULMIN»:
granulato 500 g - registrazione n. 24815;
soluzione iniettabile 50 ml - registrazione n. 24815/A.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim am Rhein (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., via Pellicceria, 10 - Firenze, codice fiscale 00421210485.

Modifiche apportate:
confezioni: nuova confezione: è autorizzata l'immissione in commercio della seguente confezione:
60 buste monodose 10 g per soli bovini in sostituzione del barattolo granulare da 500 g, codice n. 100033024.
I lotti già prodotti della confezione granulare da 500 g non possono essere più venduti.

Preparazioni: nuova preparazione: è autorizzata l'immissione in commercio della seguente preparazione:
flacone sciroppo da 355 ml solo equini - codice n. 100033036.

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono: clenbuterolo cloridrato 0,0025 g.

Eccipienti: metile-p-idrossibenzoato 0,18 g, propile-p-idrossibenzoato 0,02 g, carbomer 934P 0,3 g, saccarosio 20 g, glicolpolietilenico 400 10 g, glicerolo 85% 5 g, etanolo 96% 5 g, trietanolamina 0,3794 g, acqua purificata 69,1181 g.

Produttore: la specialità medicinale viene prodotta:
60 buste monodose da 10 g nell'officina estera del titolare A.I.C. che già produceva il granulato;
flacone sciroppo 355 ml nell'officina farmaceutica Dr. Karl Thomae GmbH Biberach an der Riss (Germania).

Numeri di codice: alla confezione soluzione iniettabile 50 ml viene attribuito il numero di codice 100033012.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione precedentemente attribuito possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 60 del 12 giugno 1993

Prodotto medicinale per uso veterinario «RISMAVAC NOBILIS» vaccino vivo surgelato associato a cellule contro la malattia di Marek dei polli.

Confezione fiala da 1000 dosi + flacone diluente da 100, 200 e 400 ml - registrazione n. 25790.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo, 27, codice fiscale 01148870155.

Modifiche apportate: confezione: Nuova confezione: è autorizzata l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:
fiala da 2000 dosi + flacone diluente da 100, 200 e 400 ml - codice n. 100034026.

Numero di codice: alla confezione di seguito elencata viene attribuito il numero di codice a fianco indicato:
fiala da 1000 dosi + flacone diluente 100, 200 e 400 ml - codice n. 100034014.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 61 del 12 giugno 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «PROSOLVIN» (luprostriol) soluzione iniettabile flacone da 10 e 20 ml - registrazione n. 24655.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo, 27, codice fiscale 01148870155.

Modifiche apportate:
composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente:
ogni flacone contiene per ml:
principio attivo: invariato;
eccipienti: glicole propilenico mg 709,90;
sodio idrossido mg 065;
acqua per iniezioni q.b. a ml 1,0.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Confezioni: nuove confezioni:
è autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:
5 flaconi da 2 ml - codice n. 100035031;
10 flaconi da 2 ml - codice n. 100035043.

Numero di codice:
alle confezioni di seguito elencate viene attribuito il numero di codice a fianco indicato:
flacone da 10 ml - codice n. 100035017;
flacone da 20 ml - codice n. 100035029.

I lotti già prodotti e contraddistinti dai numeri di registrazione in precedenza attribuiti possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 62 del 12 giugno 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «DIMAZON» (furosemide):
flacone da 10 ml al 5% - registrazione n. 23048;
20 compresse da 40 mg - registrazione n. 23048/B.

Titolare A.I.C.: Hoechst AG di Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Roussel Hoechst Agrovet S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Piazzale Turr n. 5 - codice fiscale 04210710150.

Modifiche apportate:
confezionamento:
la confezione da 20 compresse da 40 mg è modificata in 20 compresse da 40 mg in un blister - codice n. 100067038.

I lotti già prodotti con il precedente confezionamento e contraddistinti con il numero di registrazione in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Nuova confezione:
è autorizzata l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:
5 flaconi da 10 ml al 5% - codice n. 100067026.

Numero di codice:
alla confezione di seguito elencata viene attribuito il numero di codice a fianco indicato:
flacone da 10 ml al 5% - codice n. 100067014.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 63 del 12 giugno 1993

Prodotto medicinale per uso veterinario «CANDUR P» vaccino inattivato Behringwerke per la profilassi della parvovirosi del cane.

Confezioni:
1 flacone da 1 ml con siringa in plastica monouso - registrazione n. 25179;
5 flaconi e 30 flaconi da 1 ml - registrazione n. 25179.

Titolare A.I.C.: Behringwerke A.G. di Marburg/Lahn (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Roussel Hoechst Agrovet S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Piazzale Turr n. 5 - codice fiscale 04210710150.

Modifiche apportate:
confezioni:
nuove confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:
10 flaconi da 1 ml (10 dosi) - codice n. 100068030;
50 flaconi da 1 ml (50 dosi) - codice n. 100068055;
100 flaconi da 1 ml (100 dosi) - codice n. 100068067.

Numeri di codice:
alle confezioni precedentemente autorizzate viene attribuito il numero di codice a fianco indicato:
1 flacone da 1 ml (1 dose) - codice n. 100068016;
5 flaconi da 1 ml (5 dosi) - codice n. 100068028;
30 flaconi da 1 ml (30 dosi) - codice n. 100068042.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione precedentemente attribuito possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 64 del 12 giugno 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «URFAMUCOL» (tiamfenicologlicinato acetilcisteinato) - preparazioni:
iniettabile 1 flacone + 1 fiala solvente da 20 ml - registrazione n. 22935;
intrauterino 1 flacone + 3 flaconi solvente da 50 ml - registrazione n. 22935/A.

Titolare A.I.C.: Zambon Group S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, Via della Chimica 9, codice fiscale 00691950240.

Modifiche apportate:
confezionamento: la confezione da 1 flacone + 1 fiala solvente da 20 ml iniettabile è modificata in 1 flacone + 1 flacone solvente da 20 ml.

Numeri di codice: alle confezioni di seguito elencate viene attribuito il numero di codice a fianco indicato:
iniettabile 1 flacone + 1 flacone solvente da 20 ml - codice n. 100032010;
intrauterino 1 flacone + 1 flacone solvente da 50 ml - codice n. 100032022;
intrauterino 3 flaconi + 3 flaconi solvente da 50 ml - codice n. 100030034.

I lotti già prodotti con il precedente confezionamento e contraddistinti dai numeri di registrazione in precedenza attribuiti possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 65 del 12 giugno 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «OXYTETRIN» (ossitetraciclina cloridrato):

soluzione iniettabile tipo 100 - flaconi da 100 e 250 ml - registrazione n. 26404/1;
soluzione iniettabile tipo 200 - long acting - flaconi da 100 e 250 ml - registrazione n. 26404/A;
spray: flacone da 200 g - registrazione n. 26404/B.

Titolare A.I.C.: Pitman Moore S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via Golosine, 2/B, codice fiscale 00968340232.

Modifiche apportate:
composizione: (limitatamente agli eccipienti e limitatamente alla preparazione spray):
la composizione autorizzata è ora la seguente:
spray: flacone da 161 g:
principio attivo: invariato;
eccipienti: olio di ricino 23,43 g; sorbitan trioleato 2,61 g; alcool isopropilico 19,26 g; propil gallato 2,60 mg; E132 (carminio indaco) 1,75 g; E127 (eritrosina) 0,34 g; butano «40» g 108,41.

Produttore: (limitatamente alla preparazione spray).
La preparazione spray è ora prodotta dalla società Pharmasol Ltd - Andover - Hampshire (GB).

I lotti della suddetta preparazione saranno importati già pronti e confezionati per la vendita.

Numeri di codice:
alle confezioni di seguito elencate viene attribuito il numero di codice a fianco indicato:
soluzione iniettabile tipo «100»:
flacone da 100 ml - codice n. 100059017;
flacone da 250 ml - codice n. 100059029;
soluzione iniettabile tipo «200» Long Acting:
flacone da 100 ml - codice n. 100059031;
flacone da 250 ml - codice n. 10005943;
spray:
flacone da 161 g - codice n. 100059056.

I lotti già prodotti e contraddistinti con i numeri di registrazione in precedenza attribuiti limitatamente alle preparazioni soluzione iniettabile «tipo 100» e «tipo 200 L.A.» possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

I lotti già prodotti della preparazione «spray» con la precedente composizione e contraddistinti con il numero di registrazione in precedenza attribuito non possono essere più venduti a decorrere dal 1° gennaio 1994.

93A3659

MINISTERO DELLE FINANZE

Determinazione del periodo entro il quale le operazioni doganali compiute dal titolare della procedura semplificata, devono formare oggetto della relativa dichiarazione doganale.

Con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette 6 maggio 1993 il periodo di cui all'art. 11, comma 2, e all'art. 17, comma 2, del decreto 11 dicembre 1992, n. 548, è stato fissato in giorni sette a decorrere dall'iscrizione del documento di accompagnamento delle merci nell'apposito registro aziendale.

93A3681

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento dei diplomi di benemerenza per opere svolte a favore dell'educazione infantile per l'anno scolastico 1991-92

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1992, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, è conferito per l'anno 1992 (anno scolastico 1991-92) il diploma di benemerenza di 1ª classe, con facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, per l'opera particolarmente zelante ed efficace svolta a favore dell'educazione infantile, alla seguente insegnante di scuola materna statale:

Lorenzon Maria, suor Margherita - Gorizia.

È conferito per l'anno 1992 il diploma di benemerenza di 2ª classe, con facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento per l'opera particolarmente zelante ed efficace svolta a favore dell'educazione infantile, alle seguenti insegnanti di scuola materna statale ed altra persona estranea alla scuola:

Merlo Maria Assunta, insegnante - Milano;

Franchi Giuseppa, insegnante - Perugia;

Amato Giuseppe, gestore scuola materna non statale - Salerno.

È conferito per l'anno 1992 il diploma di benemerenza di 3ª classe, con facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo per l'opera particolarmente zelante ed efficace svolta a favore dell'educazione infantile alle seguenti insegnanti di scuola materna statale:

Pugno Natalina - Alessandria;

Fusari Rea - Benevento.

93A3664

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione della modificazione allo statuto del Fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana, nonché del nuovo testo dello statuto del Fondo medesimo.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1993, registro n. 7 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 290, sono state approvate le modificazioni all'art. 20 dello statuto del Fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana, nonché il nuovo testo dello statuto del Fondo medesimo.

93A3662

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina dei cavalieri «Al merito del lavoro» per l'anno 1993

Con decreti del Presidente della Repubblica 1° giugno 1993 per le alte benemerenze acquisite nell'attività economica a fianco di ciascuno indicata, è stata concessa la decorazione dell'ordine cavalleresco «Al merito del lavoro» ai signori:

Agrati Luigi, metalmeccanico - Lombardia;

Annunziata Pasqualino, chimico - Lazio;

Belgiorno Nettis Franco, edilizia - Australia;

Bertazzoni Roberto, elettromeccanico - Emilia-Romagna;

Bettanin Giovanni, metalmeccanico - Veneto;

Bolaffi Alberto, filatelia - Piemonte;

Burgi Carlo, tessile - Lombardia;

Chiesi Alberto, farmaceutico - Emilia-Romagna;

Faralli Elio, credito - Toscana;

Fremura Marcello, servizi - Toscana;

Galletti Ivo, alimentare - Emilia-Romagna;

Garrone Riccardo, petrolifero - Liguria;

Isoardi Lorenzo, turismo - Piemonte;

Limonta Giovanni Battista, tessile - Lombardia;

Martini Massimo, servizi - Piemonte-Lombardia;

Merlini Giovanni, editoria - Piemonte;

Missoni Ottavio, abbigliamento - Lombardia;

Natali Giorgio, alimentare - Lazio;

Porporati Guido, farmaceutico - Lazio;

Quarestani Emilio, grafico-editoria - Lombardia;

Rimbotti Vittorio Emanuele, impiantistica - Toscana;

Riverso Renato, informatica - Francia;

Scavolini Valter, mobiliere - Marche;

Siglienti Sergio, credito - Lombardia;

Spinola Malfatti Franca, agricoltura - Toscana.

93A3661

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Intestazione alla Ferdofin Siderurgica S.r.l. di agevolazioni già concesse alla Ferriera del Valdarno S.r.l.

Il CIPI, nella seduta del 7 giugno 1993, ai sensi della normativa indicata in epigrafe ha deliberato quanto segue: le agevolazioni a suo tempo concesse alla Ferriera del Valdarno S.r.l. per lo stabilimento di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), sono intestate alla Ferdofin Siderurgica S.r.l., con sede legale in Torino.

93A3665

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, recante: «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 23 novembre 1992).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pagina 7, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al comma 3 dell'art. 4, dove è scritto: «... può essere stabilito che gli animali di cui *al precedente comma* siano contrassegnati ...», si legga: «... può essere stabilito che gli animali di cui *ai precedenti commi 1 e 2* siano contrassegnati ...».

93A3666

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 5 1 0 9 3 *

L. 1.300